TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0449**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

449
lobb

Savorgnan - Fallimento

1790 - 1840

Savorgnan

Alla Biblioteca

Municipale

Udine

FOGLIO D'AVVISI

Anno 1827 Numero 101 *Sabbato 5 Maggio*

Si avverte che per l'inserzione degli Editti la Moneta sarà ragguagliata al valor di Tariffa.

N. 327 EDITTO.

L'Imperiale Regio Tribunale Provinciale in Udine rende pubblicamente noto, che ad istanza di Antonio Tami amministratore della concorsuale massa del fu Conte Giacomo Savorgnan ed in forza della notificazione Governativa 15 novembre 1820 sulla purgazione delle ipoteche, vengono eccitati tutti li creditori aventi una ipoteca legale, ad insinuare i loro respettivi titoli ipotecarj all'Uffizio di Conservazione d'Ipoteche nel termine di giorni novanta, che scaderà col giorno trenta giugno prossimo venturo sulli fondi, e beni tutti qui sotto specificati esistenti nelle Comuni di Rivignano, Teor, Pocenia, Talmassons, e Varmo, e rispettive frazioni, e descritti nel protocollo di stima 15 gennaio 1818 num. 11342, quali beni corrispondono alli numeri di mappa in calce individuati, e sono stati esecutati sulle istanze del sig. Gaetano K.r Carminati qual esecutor testamentario del fu Giuseppe Carminati, ed a pregiudizio del Nob. sig. Giuseppe del fu Mario Savorgnan, di Elena Gardelin qual madre, e tutrice della minorenne Maria del fu Co: Luigi Savorgnan, dello stesso Giuseppe anche qual Tutore delli di lui figli Mario, e Germanico, e di Maria Coletti vedova del fu Co: Giulio Savorgnan sotto comminatoria, che trascorso infruttuosamente detto termine s'intenderanno li predetti beni, e fondi sciolti da qualunque ulterior vincolo d'Ipoteca legale, e che quindi a preservazione dei diritti di simili creditori, che non sono noti, o che sono assenti, viene deputato in loro curatore l'Avvocato Francesco Mazzeri, al quale potranno far avere a debito tempo i documenti rispettivi, qualora non sciegliessero d'intraprendere da se l'occorrente, o mediante altro Procuratore.

Segue la descrizione delle fabbriche, e beni.

Rivignano.

I. Casa ad uso di osteria coperta di coppi, confina a levante consorti Perosini, mezzodì signori conti Colloredo di Udine, ponente strada del Borgo, ed a tramontana sedime del signor Antonio Biasoni.

II. Sedime, e beni tenuti da Domenico Gori, da Giovanni Gori, e da Giacomo d'Alvise, e da Giovanni Patriarca.

N. 1. Sedime con fabbriche coperte di coppi, tutto unito, confina a levante, e tramontana signori Purasanta, mezzodì, e ponente signori Vivante di Venezia salvis ec.

N. 2. A. pezzo di terra ar. confina a levante, e mezzodì strada comunale, ponente la Roja Barbariga, ed alli monti parte Martinengo, e parte seguente pezzo di terra lettera B.

B. Pezzo di terra ar. detto Risara confina a levante strada comunale, mezzodì l'antescritta lettera A., ponente signori Vivante loco Martinengo, ed a tramontana strada, ed oltre la seguente lettera C.

C. Pezzo di terra ar. d.o Risara, confina a levante strada comunale, mezzodì strada, ed oltre le antescritte lettere B. C., a ponente la Roja Barbariga, ed a tramontana la lett. [illegible]

D. E. Pezzo di ter[illegible] sara, confina a levante Martinengo, mezzodì lettera B. antescr.

F. Pezzo di terra arativo d.o Risara, confina a levante strada comunale, mezzodì strada, ed oltre le antescr. lettere B. C., a ponente la Roja Barbariga, ed a tramontana Martinengo salvis ec.

Di quantità tutte le antescr. Risare di campi 34 0/4 tavole 189.

III. Pezzo di terra ar. d.o le Prese, confina a levante Martinengo, mezzodì, e ponente comune di Rivignano, ed a tramontana veneranda Chiesa di Rivignano, di quantità di campi 6 1/4.

IV. Pezzo di terra ar. d.o la Braida, confina a levante loco Martinengo, mezzodì strada pubblica, ponente via consortiva, oltre diversi particolari, e tramontana signori Vivante loco Martinengo salvis ec. di quantità di campi 36 3/4 tavole 39.

V. Casa coperta di coppi, confina a levante strada del Borgo, mezzodì, ponente, e tramontana Ca Martinengo salvis ec.

VI. N. 1. Sedime con fabbriche coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante questa ragione col seguente N. 2, mezzodì strada di Rivignano, ponente stradella detta del Castellutto, ed oltre questa ragione, ed a tramontana il seguente N. 3 salvis ecc.

N. 2. Pezzo di prado annesso al d.o Sedime verso levante, confina a levante, e tramontana col seguente N. 3, mezzodì stradon di Rivignano e ponente l'antescr. Sedime, di quantità di campi 3/4 tavole 104.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o le Stroppe, confina a levante signori Vivante loco Martinengo, e parte sig. Pertoldeo, mezzodì stradon di Rivignano, e parte l'antescr.to Sedime, e N. 12, e strada d.a del Castellutto, ed a tramontana parte detta strada del Castellutto, e parte acqua detta del Castellutto, ed oltre comun di Rivignano salvis ec. di quantità di campi 12 3/4 tavole 63.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o il Campozzo del Taglio, confina a levante signori Vivante loco Martinengo, mezzodì parimenti, ponente stradella di campi, e tramontana stradon di Rivignano, di quantità di campi 1 1/4 tavole 115.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Perissina, confina a levante signori Vivante loco Martinengo, mezzodì pertinenze di Teor, ponente questa ragione, ed a tramontana signori Vivante loco Martinengo salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 tavole 62.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Pradisit, confina a levante il Taglio di confine tra Rivignano, ed Ariis, mezzodì parte Leonardo Fabro di Teor, e parte signori Vivante loco Martinengo, ponente signori Vivante loco Martinengo, ed a tramontana parte d.i signori Vivante, e stradon di Rivignano salvis ec. di quantità di campi 12 2/4 tavole 48.

Teor.

VII. A. Casa costrutta di muri coperta di coppi, confina a levante Savis Giovanni, mezzodì strad[illegible] Villa [illegible] terra [illegible] ed [illegible]ontana detto N. 4 comunali.

B. Casa contigua all'antescritta, confina a levante la casa alla lettera A. antescr.a, mezzodì strada della Villa, tende a Campomolle, ponente e tramontana il cortivo salvis ec.

C. Casetta coperta di coppi in angolo di tramontana, e levante della casa lettera A., confina a levante Gavis Giovanni, mezzodì l'antescr.a lettera A., ponente cortivo lettera D., ed a tramontana Gavis Giovanni salvis ec.

D. Fondi del cortivo, orto, e delle antescr.e fabbriche A. B. C., tutto unito, confina a levante Gavis Giovanni, mezzodì strada della Villa, tende a Campomolle, ponente Merlo e Colavato, ed a tramontana il sig. Giovanni Fabris salvis ec. di quantità tutto unito di passa 437 quadrati.

VIII. N. . Pezzo di terra ar. detto della Statua, e confina a levante strada pubblica, mezzodì Pasqua di Lorenzo, ponente parimenti, ed a tramontana stradella salvis ec. di quantità di campi 1 1/4.

N. 2 Pezzo di terra ar. d.o Fontanuzze, confina a levante, mezzodì, e tramontana comunal della Villa di Teor, ed a ponente strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 1 3/4.

N. 3. Pezzo di terra parte arativa, e parte prativa d.o il Folt in pertinenze di Ariis, confina a levante strada che tende a Sdriolussa, mezzodì questa ragione, ponente Romano sig. Gio. Batt. loco Fabro, ed a tramontana stradella pubblica salvis ec. di quantità di campi 11 1/4 tav. 78.

N. 4. Pezzo di terra parte arativo, e parte prativo d.o il Folt in pertinenze di Ariis, confina a levante Borghese Bortolo loco Tonizzo Enfiteota a questa ragione, mezzodì fosso di confin, ed oltre Gio: Batt. Zanello, ponente questa ragione al seguente n. 25, e tramontana Colavato Giovanni salvis ec. di quantità di campi 9 1/4 tavole 104.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o il Folt in pertinenze di Teor, confina a levante Bortolo Borghese enfiteota a questa ragione loco Tonizzo, mezzodì sig. Sebastiano Van, e parte Giovanni Corrado, e diversi particolari, ponente don Sebastiano Zanello, ed a tramontana don Antonio Romano, ed il sig. Sebastiano Van, ed il sig. Giovanni Fabris salvis ec. di quantità di campi 9 0/4 tav. 70.

IX. Pezzo di terra arativo d.o Praduzzo intersecato da stradella che conduce sul Folt, confina a levante il fosso di confin, ed oltre Colavato Giovanni, e parte questa ragione, mezzodì Fabro Sebastiano, e parte sig. Giovanni Fabris, ponente Leonardo Fabro, e tramontana Natale Galis di quantità di campi 2 2/4 tav. 207.

Ariis.

X. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e cortivo confina a levante, e mezzodì sedime di questa ragione, ponente strada pubblica della Villa, e tramontana Piazza della Villa salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.a Zap[illegible] sal, confi[illegible] a le[illegible] Chiesa [illegible] ed a tra[illegible] Giacomo Lestan di Udine [illegible] quantità di campi [illegible]

al seguente N. 4, e la Miliana ... ec. di quantità di campi 2 1f4 ... ole 88.

N. ... Pezzo di terra ar. d.o Zoppal ... confina a levante questa ragione, mezzodì strada, ponente parte l'antescr.o N. 2, e parte pascolo al N. 4, tramontana parte il seguente N. 5, e parte pascolo al N. 4 seguente, di quantità di campi 3 2f4 tavole 20.

N. 4. Pezzo di terra pascoliva detta del Zopul, confina a levante la possessione al seguente N. 5, e parte l'antescr.o N. 3, mezzodì parte gli antescritti Num. 2 e 3, e parte la Miliana, tramontana pascolivo di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 0f4 tavole 88.

N. 5. Possessione d.a Zopul, ar. p. v., confina a levante parte il seguente N. 6, e parte questa ragione, mezzodì parte col N. 2, parte questa ragione, e parte Galis Bortolo col N. 3 di questa ragione, e parte l'antescritto N. 3, ponente parte il Comunal antescr.o N. 4, e parte la possessione di Osvaldo Meazzo, e tramontana parte pascolo di questa ragione, e parte Campanato, e Battistretta enfiteoti di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 19 1f4 tavole 4.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o del Zopul, confina a levante questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente la possessione antescr.a N. 5, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 0f4 tavole 66.

N. 7. Pezzo di prado d.o Bassat, o Strazut, confina a levante la Torsa, mezzodì parte la Torsa, e parte signori Soranzo, ponente col prado n. 15 di questa ragione, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 20 1f4 tav. 128.

N. 8. Pezzo di prado d.o l'Isola della Torsa circondato dalla Torsa, e posto in angolo di levante, e mezzodì dell'antescr.o N. 7 di quantità di campi 1f4 tav. 190.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Raibosa, confina a levante fiume Stella, mezzodì Gio: Battista Zanello enfiteota di questa ragione, ponente questa ragione, e tramontana Zanello Gio: Battista, e Cugini di Teor salvis ec. di quantità di campi 6 2f4 tav. 14.

XI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e cortivo, confina a ponente coll'antescritto N. . . tramontana la piazza della villa, ed agli altri lati questa ragione salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar., e parte prativo d.o Griz vecchio, e Busach, confina a levante signori Tosoni di Nespoledo, mezzodì il fiume Stella, ponente terra di questa ragione e tramontana comune di Ariis salvis ec. di quantità di campi 3 2f4 tav. 18.

N. 3. Pezzo di prado pascolivo detto Comugna, confina a levante questa ragione, mezzodì, e ponente pure questa ragione, e tramontana strada tende a Torsa, e Roveredo salvis ec. di quantità di campi 6 0f4 tav. 169.

N. 4. Pezzo di terra ar. detto Campo del Stradon, confina a levante la Miliana, mezzodì questa ragione, ponente questa ragione, e tramontana stradon, di quantità di campi 1 0f4 tavole 102.

N. 5. Pezzo di terra parte arativo, e parte prativo pustoto d.o Braida del Roul, confina a levante questa ragione, mezzodì Comugna del Castellutto di questa ragione, ponente questa ragione suddetta, e tramontana parimenti, di quantità di campi 8 0f4 tavole 100.

N. 6. Pezzo di prado d.o Pra della Roja, confina a levante comune di Ariis, mezzodì questa ragione al seguente N. 8 e N. 7, ponente il seguente N. 6, mezzodì il seguente N. 9, ponente questa ragione al seguente N. 13 e tramontana comune di Ariis salvis ec. di quantità di campi 4 2f4 tav. 67.

N. 8. Pezzo di terra ar. detto del Bosco, confina a levante l'antescritto N. 7, mezzodì, il seguente N. 9, ponente l'antescr. N. 7, tramontana l'antescr. N. 6 salvis ec. di quantità di campi 5 3f4 tav. 132.

N. 9. Pezzo di terra ar. p. v. detto del Bosco, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana parte gli antescritti N. 7 e 8, e parte Giovanni Cescon col N. 7 salvis ec. di quantità di campi 4 0f4 tav. 5.

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Roja, confina a levante la Roja Brodiz, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 3f4 tav. 61.

N. 11. Pezzo di terra parte ar., e parte prativo d.o Raibosa, confina a levante fiume stella, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana questa ragione mediante Gio: Batt. Colavato di Teor salvis ec. di quantità di campi 5 1f4 tav. 123.

N. 12. Pezzo di terra ar. detto Sedal, confina a levante stradella, ed oltre questa ragione, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana stradella salvis ec. di quantità di campi 4 1f4 tav. 96.

N. 13. Pezzo di terra parte ar., e parte prativo d.o Bosco, confina a levante stradella, e terra detta del Bosco, mezzodì questa ragione, ponente la Cerelizza, ed a tramontana parte la comune d'Ariis, e parte la suddetta terra d.a del Bosco salvis ec. di quantità di campi 11 1f4 tavole 25.

XII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante la Roja, tramontana strada della Villa, e ponente parte piazza della Villa, e parte l'antescr.o numero.

N. 2. Pezzo di terra parte arativo, e parte prativo detto Piz dell'Isola, confina a levante il Piz vecchio di questa ragione, mezzodì il fiume Stella, e questa ragione col Bosco, ed altro, ponente il Taglio, e tramontana strada vecchia, tendeva a Teor, di quantità di campi 2 3f4 tav. 112.

N. 3. Pezzo di terra ar. detto Noval vecchio, confina a levante il Taglio nuovo, ed oltre il suddetto N. 2, mezzodì Prado al seguente N. 4, ponente terra di questa ragione, ed a tramontana strada vecchia andava a Teor salvis ec. di quantità di campi 7 0f4 tav. 25.

N. 4. Pezzo di prado detto Piz dell'Isola, confina a levante il Taglio nuovo, mezzodì il Bosco tenuto in casa, e tramontana l'antescr.o N. 3 salvis ec. di quantità di campi 1f4 tavole 194.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Prados, confina a levante Pradi di questa ragione detti Braidate, mezzodì, ponente, e tramontana pur di questa ragione coi seguenti N. 6 e 7 salvis ec. di quantità di campi 12 3f4 tav. 205.

N. 6. Pezzo di terra arativo detto Risare, confina a tutti i lati questa ragione col N. 8 e 12, di quantità di campi 2 0f4 tav. 102.

N. 7. Pezzo di terra arativo detto Risara, del Folt nella Risara quinta da mezzodì a tramontana, confina a levante mezzodì, e tramontana questa ragione coi N. 4 11 e 31 ed a ponente fosso territoriale tra Rivignano, ed Ariis salvis ec. di quantità di campi 4 1f4 tav. 59.

Talmassons.

N. 8. Pezzo di prado d.o Fontanis fu Tosoni, confina a levante Musecchia di Talmassons, e parte la Torsa, ... detta ... perti... di quantità di campi 4 3f4 tav. ...

N. 9. Pezzo di prado pascolivo dal corpo del N. 24 delli coloni Giovanni Buran, e Giovanni Cescon, tra li confini ivi descritti, di quantità di campi 4 2f4 tav. 128.

Ariis.

XIII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperto di coppi, coscritto alli Num. 13 e 14 comunali, confina a levante strada pubblica, ed a tramontana col seguente numero, agli altri lati questa ragione salvis ec.

N. 2. Pezzo di prado detto del Marcolino, e poca parte boschivo, confina a levante veneranda Chiesa di Ariis, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana veneranda Chiesa di questa Villa salvis ec. di quantità di campi 8 1f4 tav. 37.

N. 3. Pezzo di prado detto Sgrapputto, confina a levante, e mezzodì veneranda Chiesa di Ariis, ponente questa ragione col seguente N. 4, ed a tramontana questa ragione, tenuta da Mario Buran salvis ec. di quantità di campi 8 2f4 tav. 208.

N. 4. Pezzo di terra ar. detto Marculin, confina a levante coll'antescritto N. 3, mezzodì veneranda Chiesa di Ariis, ponente parte Zuanne Batristretta Enfiteota di questa ragione, e parte questa ragione al seguente N. 5, e tramontana pure questa ragione tiene Pietro Muran salvis ec. di quantità di campi 5 0f4 tav. 41.

N. 5. Pezzo di terra ar. detto Marculin, e la possessione di Meaz, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada tende a Torsa, e Roveredo salvis ec. di quantità di campi 35 2f4 tavole 107.

N. 6. Pezzo di terra ar. detto Terra nuova, confina a levante, mezzodì, e tramontana Comugna pascoliva al seguente N. 7 ed a ponente terra d.a Vieri di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 2f4 tav. 183.

N. 7. Pezzo di Comugna detta di sotto, pascoliva, confina a levante l'antescritto N. 5, mezzodì questa ragione tiene Livon, Num. 4 e 5, ponente terra nuova coll'antescritto N. 6 e terra detta Vieri di questa ragione, ed a tramontana parte l'antescritto N. 5, e parte terra di questa ragione tiene Turlon Giovanni salvis ec. di quantità di campi 18 0f4 tav. 128.

N. 8. Pezzo di terra ar. detto Lama sotto la Miliana, confina a levante Comugna pascoliva di questa ragione, e mezzodì stradella, ponente la Miliana, ed a tramontana strada, di quantità di campi 3 0f4 tav. 111.

N. 9. Pezzo di terra ar. detto Campuzzo di casa, confina a levante la strada, mezzodì la possessione di questa ragione tenuta da Osvaldo, e Leonardo Campanotto, ponente sedimi di questa ragione, tramontana sedime all'antescritto N. 1 salvis ec. di quantità di campi 3f4 tav. 103.

N. 10. Pezzo di terra ar. detto Risere del Folt nella terza Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 0f4 tav. 109.

N. 11. Pezzo di terra ar. detto Risere del Folt, nella quarta Risera da mezzodì, a tramontana, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fosso territoriale tra Rivignano ed Ariis, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2f4 tav. 107.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Risere del Folt, tra l'ottava, e nona Risera, da mezzodì, e tramontana, confina a levante, e mezzodì questa ragione, a ponente fosso di confin tra Rivignano, ed Ariis, ed a tramontana Tassilo Giovanni col N. 8 di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 ... tav. 153.

... prado ... la La...

ma grande, confina a levante la Torsa, ed il seguente N. 14, mezzodì l' Isola delle parti della Torsa di questa ragione, ponente questa ragione con prado detto Lama grande tenuto in casa ed a tramontana parte il seguente N. 14, e parte Prado di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 1/4 tavole 95.

N. 14. Pezzo di prado detto la parte della Torsa, confina a levante la Torsa, mezzodì l'antescritto N. 13, ponente parte detto N. 13, e parte altro prado di questa ragione, ed a tramontana Capellano Vincenzo enfiteota di questa ragione, di quantità di campi 3 1/4 tavole 32.

N. 15. Pezzo di prado detto Orti delle Braidate, confina a levante Vincenzo Capellan enfiteota di questa ragione, mezzodì prado tenuto da Angelo Verzolato della Rivotta, a ponente il prado tenuto in casa detto Braidata, ed a tramontana Zanelli detti Pitul Gio: Batt. e Giacomo di Teor enfiteoti di questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 5 1/4 tav. 206.

XIV. N. 1. Casa con fondi coperta di coppi nel cortivo del colono Meaz, antescritto numero.

N. 2. Pezzo di terra arativo detto Vieri sotto la Miliana, confina a levante Comugna pascoliva di questa ragione, parte terra nuova pur di questa ragione, mezzodì pascolivo di questa ragione, ponente la Miliana, e tramontana strada, ed oltre questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 1/4 tav. 153.

N. 3. Pezzo di terra arativo detto Campuzzo, confina a levante questa ragione, mezzodì bosco delli signori Tosoni di Nespoledo, ponente strada, e tramontana l'orto d'Osvaldo Meazzo salvis ec. di quantità di campi 3/4 tav. 76.

XV. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperto di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante strada pubblica, mezzodì il sedime del colono Meaz, ponente, e tramontana possessione tenuta da Pietro Campanoto, ed orti tenuti dal Campanoto medesimo.

N. 2. Pezzo di prado detto l' Isola, confina a levante Bosco di questa ragione, mezzodì parimenti, ponente parte fiume Stella, e parte il suddetto Bosco, tramontana Bosco suddetto salvis ec. di quantità di campi 5 2/4 tav. 35.

N. 3. Pezzo di terra ar., confina a levante sigg. Soranzo, mezzodì, e ponente sedime, e possessione della Miliana, ed a tramontana parte strada di campagna, e parte questa ragione, di quantità di campi 2 3/4 tav. 124.

N. 4. Pezzo di terra detto il Paludo, e fra le Roste, confina a levante questa ragione, mezzodì comune di Ariis, ponente fiume Stella, ed a tramontana questa ragione, mediante Giovanni Battistrotta, di quantità di campi 1/4 tav. 119.

N. 5. Pezzo di prado detto Pradi, confina a levante parte li seguenti N. 6 e 7, e parte Giovanni Battistretta con terra di questa ragione, mezzodì questa ragione col boschivo in casa, ponente fiume Stella, ed a tramontana campo detto le stroppe, e parte pezzo di prado salvis ec. di quantità di campi 6 3/4 tav. 59.

N. 6. Pezzo di terra ar. detto del prado, confina a levante questa ragione col seguente N. 8 detto Chiampat, mezzodì pure questa ragione ponente questa ragione coll'antescritto N. 5, e tramontana il seguente N. 7 salvis ec. di quantità di campi 4 2/4 tav. 4.

N. 7. Pezzo di terra ar. detto il Prado, confina a levante questa ragione, mezzodì l'antescritto N. 6, ponente l'antescritto N. 5, e tramontana ... quaroppe del Cason salvis ec. di N... di campi 6 0/4 tav...

... zzo di terra ar. det...

pat, confina a levante strada pubblica, mezzodì questa ragione, ponente l'antescritto N. 6, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantita di campi 1 0/4 tav. 172.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Marcolin, confina a levante Franceseo Battistretta enfiteota, mezzodì il seguente N. 10, ponente questa ragione, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 195.

N. 10. Pezzo di terra ar. detto Marcolino, confina a levante Francesco Battistretta, mezzodì possessione di questa ragione, ponente pure questa ragione, ed a tramontana l'antescritto N. 9 salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 71.

N. 11. Pezzo di terra ar. detto la possessione della Levada, confina a levante questa ragione col seguente N. 12 e parte l'antescritto N. 1., mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica, ed a tramontana parte sedimi di questa ragione, e parte strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 31 1/4 tav. 54.

N. 12. Pezzo di terra ar. detto la Giuliana, confina a levante parte strada, e parte boscolivo al seguente N. 13, mezzodì questa ragione, ponente l'antescritto N. 11, ed a tramontana il sedime al N. 1, e parte col N. 9 di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 24 1/4 tav. 92.

N. 13. Pezzo di prado detto Chiampat, e pascolo, confina a levante terta detta dei Pizzi di questa ragione al seguente N. 15, mezzodì parte la Miliana, e parte terra detta nuova di questa ragione al seguente N. 14, ponente l'antescritto N. 12, ed a tramontana il seguente N. 15 salvis ec. di quantità di campi 11 2/4 tav. 194.

N. 14. Pezzo di terra ar. detto nuova, confina a levante, mezzodì, e ponente la Miliana, ed a tramontana l' antescritto N. 13 salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 173.

N. 15. Pezzo di terra arativo detto li Pizzi, e Lame, confina a levante la Miliana, mezzodì poca parte la Miliana, e l'antescritto N. 13, e parte stradella, ed a tramontana strada salvis ec. di quantità di campi 11 2/4 tav. 29.

N. 16. Pezzo di terra ar. detto Sedal confina a levante il Bosco di questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente il seguenta N. 17, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 94.

N. 17. Pezzo di terra ar. detto Sedal, confina a levante l'antescritto N. 16, mezzodì strada, ponente strada pubblica, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 2/4 tav. 162.

N. 18. Pezzo di prado pascolivo detto Quadrello, confina a levante Prado pascolivo di questa ragione, mezzodì strada tendeva a Torsa, ponente stradella, ed oltre questa ragione, ed a tramontana prado detto Braidute salvis ec. di quantità di campi 4 0/4 tav. 106.

N. 19. Pezzo di prado detto Remazzo, confina a levante la Torsa, mezzodì strada tende a Torsa, ponente l'antescritto N. 18, ed a tramontana il seguente N. 20, e parte il prado detto Braidate salvis ec. di quantità di campi 11 0/4 tav. 65.

N. 20. Pezzo di prado detto le parti della Torsa, confina a levante parte Torsa, e parte il seguente N. 21, mezzodì il prado antescritto N. 19, ponente prado detto Braidate, ed a tramontana il prado della Lama grande salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 137.

N. 21. Pezzo di prado detto l'Isola delle parti della Torsa, confina a levante, e mezzodì la Torsa, ponente l'antescritto N. 20, e sig. Gio: Batt. Sabbadini, ed a tramontana detto S...

quantità di campi 3/4 tav. 119.

N. 22. Pezzo di prado detto le... ti di sopra, confina a levante la ... sa, mezzodì prado di ragione Le... ni, e Galassi, ponente prado di ... sta ragione detto prado Tarondo, a tramontana Merlo enfiteota di q... sta ragione salvis ec. di quantità campi 12 0/4 tav. 56.

N. 23. Pezzo di prado d.o Prada confina a levante parte il prado Pr... dat tenuto in casa, parte Lestan, parte ar. di questa ragione mezz... prado delli Toneati di Flambro, ... nente prado, e Lama paludiva di q... sta ragione, ed a tramontana prad... questa ragione salvis ec. di quant... di campi 9 2/4 tav. 134.

Pertinenze di Torsa.

N. 24. Pezzo di prado d.o della Tors... confina a levante, mezzodì, e tr... montana sig. Gio: Batt. Sabbadini, ponente la Torsa salvis ec. di quan... tità di campi 2/4 tav. 77.

XVI. Una casetta di muro copert... di coppi, confina a levante possessi... ne tenuta da Pietro Campanoto, me... zodì parimenti, tramontana strada pu... blica, ed a ponente questa ragio... salvis ec. coscritta al N. 6 comunal...

XVII. N. 1. Sedime con fabbrich... di muro coperte di coppi, e orto, confina a levante, ponente, e tr... moncana strada pubblica, mezzodì casa tenuta da Felice Passi salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Marcolino, confina a levante questa ragione col N. 1, mezzodì questa ragione col seguente N. 3, ponente questa ragione al N. 2, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tavole 190.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Marcolino, confina a levante, e mezzodì signori Soranzo, tramontana questa ragione, e ponente detti signori Soranzo salvis ec. di quantità di campi 6 0/4 tavole 56.

N. 4. Pezzo di terra prativo pascolivo d.o Comugna di sopra, confina a levante questa ragione mediante la strada Marcolina, mezzodì parte strada e parte terra detta Vieri di questa ragione, ponente questa ragione, e tramontana strada salvis ec. di quantità di campi 6 2/4 tavole 150.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Braida, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica tendo a Pocenia, ed a tramontana la possessione tenuta da Pietro Campanoto di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 85.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Braida, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana possessione di Pietro Campanoto di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 2/4 tavole 118.

N. 7. Pezzo di terra parte arativo, e parte prativo d.o Risare, confina a levante la Miliana, mezzodì, ponente e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 40.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, nella quarta Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 2/4 tav. 59.

N. 9. Pezzo di prado detto le Parti delle Braidote, confina a levante prado di questa ragione, mezzodì Zanelli detti Pitul di Teor enfiteoti a questa ragione, ponente parte prado d.o Braidote, e parte veneranda Chiesa di Ariis, ed a tramontana prado di questa ragione al seguente N. 10 salvis ec. di quantità di campi

N. 10. Pezzo di prado d.o Parti delle Braidote, confina a levante Capellani Vincenzo enfiteota di questa ragione, mezzodì parte Carlo Tassile, e parte antesc. N. 9, ponente veneran... Chiesa di Ariis, ed a tra... iacomo Lestan di Udine ... ...ntità di campi ...

XVIII. N. 1. Una casa con fabbriche muro coperta di coppi, confina a ante strada pubblica, tramontana l' esc. numero, ed agli altri lati que- on ragione salvis ec.

N. 2. Pezzetto di terra parte arat. parte prat. d.o del Luich, confina levante questa ragione, e parte con- jorti Battistretta enfiteoti, mezzodì erra di questa ragione d.a Morar fu N. Tosoni, ponente la Miliana, tramon- parte la Miliana, e parte questa ragione salvis ec. di quantità di cam- 3 0/4 tav. 117.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o presso ampanoto, confina a levante questa gione, mezzodì strada pubblica ten- e a Torsa, ponente questa ragione, d a tramontana stradella consortiva alvis ec. di quantità di campi 1 0/4 av. 160.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o presso a casa, confina a levante stradella compresa per metà, mezzodì strada pubblica, ponente parte d.a strada, e parte consorti Battistretta, e parte terra d.a Viuzza di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 av. 30.

XIX. N. 1. Fabbrichette situate a mez- zodì degli antescr. N. XVII e XVIII, cortivetto, ed orto tutto unito, con- fina a levante l'orto tenuto dal Selva questa ragione, mezzodì sedime di questa ragione ponente strada pubblica, ed a tramontana li antescr. due nu- meri.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Marco- lino confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione salvis ec. di quantita di campi 5 1/4 tav. 105.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o braida, confina a levante questa ragione, mez- zodì la Miliana, ponente, e tramon- tana questa ragione salvis ec. di quan tità di campi 2 0/4 tav. 116

XX. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, coscr. al N. 40 comunale, con- fina a levante, e mezzodì questa ra- gione, ponente sedime tenuto da Gio- vanni Talsil, ed a tramontana l'antescr. numero.

N. 2. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Paludo, confina a levan- te questa ragione, mezzodì fondo di transito nella partita economica al N. 8, e fiume Stella, ponente fiume Stel- la, e questa ragione, ed a tramonta- na stradella consortiva salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 116.

N. 3. Pezzo di prado pascolivo d.o Comugna, confina a levante, e mez- zodì veneranda chiesa di Ariis, po- nente questa ragione, ed a tramonta- na strada tende a Torsa, e Roveredo salvis ec. di quantità di campi 5 1/4 tav. 169.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o di Gia- como, confina a levante Catterina Bat- tistretta, mezzodì questa ragione fu Tosoni, ponente questa ragione, ed a tramontana strada salvis ec. di quan- tità di campi 2 1/4 tav. 167.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Qua- drelle confina a levante Maria Baldo col N. 2 di questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente consorti Bat- tistretta enfiteoti, e tramontana que- sta ragione salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 146.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Qua- drello, confina a levante pradi d.i Brai- date, ponente, mezzodì, e tramonta- na questa ragione salvis ec. di quan- tità di campi 1 2/4 tav. 12.

N. 7. Pezzo di terra parte ar., e parte pr., confina a levante consorti Battistretta enfiteoti, mezzodì, po- nente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tav. 146.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Braida del stradon, confina a levante questa ragione, mezzodì parte Gio: Batti- stretta N. 8, e parte stradella con- ...e questa ragione ...

Tosoni, ed a tramontana Toson salvis ec. di quantità di campi 3 0/4 tav. 3.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Boschit confina a levante la Miliana, mezzo- dì, e ponente stradella, e tramonta- na questa ragione, e la Miliana sal- vis ec. di quantità di campi 1/4.

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o Risan, confina a levante Buran Gio: Batt. col N. 7 di questa ragione, mezzodì que- sta ragione mediante Bortolo Borghe- se col N. 3, ed a tramontana parte il suddetto Borghese, e parte Toniz- zo Gio: Batt. col N. 16 di questa ra- gione salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 40.

N. 11. Pezzo di prado d.o le parti della Braidata confina a levante Vin- cenzo Capellan enfiteota di questa ra- gione, mezzodì, ponente, e tramon- tana questa ragione salvis ec. di quan- tità di campi 5 0/4 tav. 76.

XXI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi coscr. al N. 41 comunale, confina a levante l'ante- scritto N. 1, ponente strada pubbli- ca, ed agli altri lati questa ragione salvis ec. compreso cortivo, ed orto.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Noval, confina a levante strada pubblica, mez- zodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di cam- pi 3 0/4 tav. 5.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Mar- colino, confina a levante prado di questa ragione, mezzodì signori So- ranzo, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di cam- pi 5 2/4 tav. 14.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Fosse, confina a levante la Miliana, mezzo- dì strada che tende a Torsa, ponente questa ragione, ed a tramontana stra della consortiva salvis ec. di quantità di campi 3/4 tavole 110.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Lun- gat, confina a levante consorti Batti- stretta enfiteoti, mezzodì strada ten- de a Torsa, ponente questa ragione, ed a tramontana stradella consortiva salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 4.

6. Pezzo di terra ar. d.o Campano- to, confina a levante questa ragione, mezzodì strada tende a Torsa, ponen- te stradella compresa per metà, ed a tramontana stradella tutta compresa salvis ec. di quantità di campi 5 2/4 tav. 145.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o la Viuz- za, confina a levante questa ragione, e stradella, ponente consorti Batti- stretta, ed a tramontana stradella consortiva salvis ec. di quantità cam- pi 2 1/4 tav. 50.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nella nona Risera, verso tra- montana, confina a levante, e mez- zodì questa ragione, ponente fosso di confin tra Rivignano, ed Ariis, ed a tramontana il Taglio, ed oltre stra- don di Rivignano salvis ec. di quan- tità di campi 6 0/4 tav. 118.

N. 9. Pezzo di prado d.o le parti della Torsa tra li confini descr. al N. 20, tenuto da Pietro Campanoto, di quantità di campi 4 2/4 tav. 82.

N. 10. Pezzo di prado d.o Pra Taron- do, confina a lev. Giacomo Lestan di Udine, Stefano Gales, e Merlo enfi- teoti di questa ragione, prado d.o le Parti di sopra, e facoltà del fu co: Giacomo Savorgnan, mezzodì questa ragione, ponente prado Fanfarello di questa ragione, e prado Lamanich, fu Tosoni, ora di questa ragione te- nuto in casa salvis ec. di quantità di campi 4 0/4 tav. 10.

N. 11. Pezzo di prado d.o Lama- nich, confina a levante col prado La- manich di questa ragione, fu Tosoni, mezzodì col prado d.o Fanfarello, po- nente col prado Lamanich, ed a tra- montana colle pertinenze di Talmas- sons salvis ec. di quantità di campi 9 0/4 tav. 78.

N. 12. Pezzo di terra parte ar. e

parte pr., confina a ... del Luich, mezzodì prado di questa ragione, e terra d.a Bassat, ponente stradella di campi, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 11 0/4 tav. 114.

XXII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orti, coscritte alli N. 46 e 47 co- munali, confina a levante strada pub- blica della Villa, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana Ro- ja del Molino ed oltre il brolo sal- vis ec.

Rivotta.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Bosco, confina a levante sigg. Soranzo, mez- zodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada di campagna salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 50.

N. 3. Pezzo di prado d.o Pradi, confina a levante questa ragione, par- te il fiume Stella, e parte il seguen- te N. 4, mezzodì, e ponente fiume Stella, e tramontana il seguente N. 4 salvis ec. di quantità di campi 5 3/4 tav. 163.

N. 4. Pezzo di prado d.o Pradi, confina a levante il seguente N. 7, mezzodì questa ragione antescr. N. 3, ponente parimenti, ed a tramontana il fiume Stella salvis ec. di quantita di campi 7 3/4 tav. 3.

N. 5. Pezzo di terra d.o del Prado, confina a levante la possessione di ca- sa seguente N. 9, mezzodì N. 6 ed 8, ponente N. 7, e tramontana questa ragione, mediante le stroppe del Ca- son seguente N. 6 salvis ec. di quan- tità di campi 3 3/4 tav. 189.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o le strop- pe del Cason, e del Prado, confina a levante la possessione di casa N. 10 seguente, mezzodì questa ragione, parte coll'antescr. N. 5, e parte col seguente N. 7, tramontana parte fiu- me Stella, e parte col seguente N. 8 salvis ec. di quantità di campi 6 04 tav. 25.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o strop- pe del Cason confina a levante l'an- tescr. N. 6, mezzodì questa ragione, e parte col prado al N. 5, ponente questa ragione antescr. N. 4, ed a tramontana parte il fiume Stella, ed i seguenti N. 8 salvis ec. di quantita di campi 7 2/4 tav. 105.

N. 8. Pezzo di paludo d.o stroppe del Cason, confina a levante, e mez- zodì gli antescr. N 6 e 7, ponente, e tramontana fiume Stella salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tav. 6.

N. 9. Possessione d.a di casa ar., confina a levante strada pubblica ten- de a Pocenia, mezzodì parte il cam- petto di Pietro Campanoto al N. 8 di questa ragione, parte l'antescr. N. 5, ponente parte l'antescr. N. 5 e N. 6, e parte fiume Stella, e parte bosco al seguente N. 12, tramontana il se- guente N. 10 salvis ec. di quantità di campi 13 2/4 tav. 62.

N. 10. Possessione d.a di Casa ar., confina a levante strada pubblica ten- de a Pocenia, mezzodì l'antesc. N. 9, e parte seguente N. 12, ponente par- te d.o N. 12 seguente, e parte prado al seguente N. 11, ed a tramontana bosco, e sedime di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 25 0/4 tavole 122.

N. 11. Pezzo di prado d.o della Te- sa, confina a levante colla possessione antesc. n. 10, mezzodì e ponente col bosco di questa ragione, e tramonta- na fiume Stella salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tavole 79.

N. 12. Pezzetto di bosco detto del- la Tesa, e Valon, confina a levante li num. 9 e 10 antescr., mezzodì fiu- me Stella, ponente il bosco in Casa al n. 11, tramontana la possessione antescr. n. 10 salvis ec. di quantità di campi 3/4 tavole 31.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o Nova- li, confina a levante parte la M. e parte questa ragione, mezz...

..., ponente ... montana la M... tità di campi ...

N. 14. Pez... terra ar. d.o Marcolin, confina a levante parte bosco della veneranda Chiesa di Ariis, parte bosco, e prado di questa ragione, e tramontana veneranda Chiesa di Ariis salvis ec. di quantità di campi 6 2/4 tavole 158.

N. 15. Pezzo di terra ar. d.o Bassat e Sgraput, confina a' levante questa ragione, ed a tramontana terra d.a Bassat, mezzodì signori Soranzo con bosco, ponente questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 c/4 tavole 54.

N. 16. Pezzo di terra ar. d.o Risare, confina a levante questa ragione, mezzodì, e ponente questa ragione e tramontana il seguente n. 18, e parte il seguente n. 17 salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 tav. 114.

N. 17. Pezzo di terra ar. d.o Risare, confina a levante questa ragione col seguente n. 19, mezzodì coll'antesc. n. 16, ponente questa ragione col seguente n. 18, e tramontana pur questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 1/4 tav. 206.

N. 18. Pezzo di terra ar. d.o Risara confina a levante l'antesc. n. 17, mezzodì l'antesc. n. 16, ponente strada pubblica ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 1/4 tav. 130.

N. 19. Pezzo di prado detto Risara parte a pascolo, confina a levante la Miliana, mezzodì questa ragione, ponente questa ragione coll'antesc. n. 17 e parte strada pubblica, ed a tramontana li seguenti num. 20 e 21 salvis ec. di quantità di campi 10 3/4 tav. 3.

N. 20. Pezzo di prado ad uso di pascolo, confina a levante il seguente n. 21, mezzodì l'antesc. n. 19, ponente strada pubblica, ed a tramontana prativo pascolivo salvis ec. di quantità di campi 5 3/4 tav. 191.

N. 21. Pezzo di prado d.o Risara, confina a levante la Miliana, mezzodì l'antesc. n. 19, ponente l'antesc. n. 20, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tavole 201.

N. 22. Pezzo di terra ar. d.o Rudinis, confina a levante, e tramontana questa ragione, mezzodì, e ponente il seguente n. 23 salvis ec. di quantità di campi 1/4 tav 100.

N. 23. Pezzo di terra ar. d.o Sedal, confina a levante l'antesc. n. 22, mezzodì Zanello Giacomo di Teor, ponente Giuseppe Bearzi, ed alli monti questa ragione col seguente n. 24, salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tavole 183.

N. 24. Pezzo di terra ar. d.o Sedal, confina a levante questa ragione, mezzodì questa ragione coll'antesc. n. 23, ponente questa ragione col seguente n. 25, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 9 2/4 tavole 83.

N. 25. Pezzo di terra ar. d.o Coda del Sedal confina a levante questa ragione coll'antesc. n. 24, mezzodì, e ponente particolari di Teor enfiteoti a questa ragione, e tramontana pur questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tavole 174.

N. 26. Pezzo di prado d.o il Piz, confina a levante, e mezzodì fiume Stella, ponente, e tramontana il Taglio salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 79.

27. Pezzo di terra ar. d.o Sedal, confina a levante questa ragione col bosco in Casa n. 15, mezzodì questa ragione, e parte stradella, ponente strada di questa ragione, ed alli monti questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 2/4 tav. 207.

N. 28. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nella Stroppa quinta da mezzodì a tramontana, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 146.

N. 29. Pezzo di terra ar. d.o ... del Folt nella prima Risera a mezzodì confina a levante, e mezzodì strada pubblica, ponente questa ragione, ed a tramontana pur questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tavole 62.

N. 30. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nella quinta Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tavole 69.

N. 31. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, nella sesta Risera da mezzodì a tramontana, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente confin territoriale tra Rivignano, ed Ariis, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 89.

N. 32. Pezzo di prado d.o le Parti di sopra, confina a levante Fontanis di sopra, e parte la Torsa, mezzodì facoltà del fu conte Giacomo Savorgnan, ponente il prado Lamanich fu Tosoni, ed a tramontana confin tra Talmassons ed Ariis salvis ec. di quantità di campi 8 3/4 tavole 9.

N. 33. Pezzo di prado d.o Lamanich, confina a levante prado Lamanich, mezzodì prado d.o Fanfarello di questa ragione, ponente il seguente n. 34 ed a tramontana le pertinenze di Talmassons salvis ec. di quantità di campi 6 1/4 tavole 56.

N. 34. Pezzo di prado d.o Lamanich, confina a levante l'antescr. n. 33, mezzodì prado Fanfarello di questa ragione, ed a tramontana le pertinenze di Talmassons salvis ec. di quantità di campi 6 1/4 tavole 52.

N. 35. Pezzo di prado d.o Pradat, confina a levante questa ragione, mezzodì col seguente n. 36, ponente la Miliana, ed a tramontana prado di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 6 o/4 tav. 163.

N. 36. Pezzo di prado, o Lama paludiva, confina a levante con prado di questa ragione N. 23, mezzodì Toneati di Flambro enfiteoti, ponente la Miliana, ed a tramontana l'antescr. N. 35 salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 68.

XXIII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orti, tutto unito, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente la Roja, e tramontana questa ragione con terra d.a le stroppe salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o le stroppe del Battiferro, confina a levante il pustoto di questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente la Roja, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 79.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nella prima Risara a mezzodì, confina a levante questa ragione, mezzodì strada pubblica, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. 193.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Boscat, confina a levante questa ragione, mezzodì col seguente N. 5, ponente stradella di campi, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 c/4 tav. 119.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Boscat, confina a levante prado di questa ragione, mezzodì parimenti ponente stradella, ed a tramontana l'antescr. N. 4 salvis ec. di quantità di campi 3 o/4 tav. 99.

XXIV. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi confina a levante, e tramontana questa ragione mezzodì sedime di questa ragione, parte l'antescr. sedime, e parte altra fabbrica salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o le stroppe del Battiferro, confina a levante con terra di questa ragione, e parte pustoto, mezzodì questa ragione, ponente la Roja, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di cam... terra ar. d.o ... confina a levante strada pubblica, ... zodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 2 c/4 tav. 160.

N. 4. Pezzo di terra ar., e parte pr. d.o Risara del Folt nella prima Risara a mezzodì, confina a levante questa ragione, mezzodì strada pubblica, ponente fosso territoriale con Teor, ed Ariis, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. 193.

N. 5. Pezzo di prado d.o Pradat, confina a levante, e tramontana pertinenze di Talmassons, mezzodì il prado d.o Pradat tenuto in casa, ponente la Miliana, ed oltre strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 8 c/4 tav. 29.

XXV. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, stalla, ed area coperta di paglia, coscr. al N. 11 comunale, confina a levante questa ragione, mezzodì casa al seguente numero, ponente la Roja, e tramontana l'antescritto sedime, compreso cortivo, ed orto salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Risara, confina a levante col N. 19 pr. di questa ragione, mezzodì col N. 7 di questa ragione, ponente, e tramontana questa ragione coi N. 16 e 17 salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 116.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Risera del Folt nella terza Risera da mezzodì, a tramontana, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, e tramontana parte Osvaldo Mezzo col N. 11, e parte Verzalato Gabriele, tutti di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 o/4 tav. 23.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nella sesta Risara da mezzodì a tramontana confina a tutti i lati questa ragione, coi N. 6 7 29 e 21 salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 121.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Boscat confina a levante stradella, mezzodì questa ragione col N. 11, e pr. al seguente N. 6 ponente prado delli Toneati di Flambro enfiteoti di questa ragione, ed a tramontana Giacomo Lestan di Udine, e parte questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 c/4 tav. 75.

N. 6. Pezzo di prado d.o Tarondo, confina a levante questa ragione N. 3 e 11, e parte terra d.a Braidata porta il seguente N. 8, e parte il N. 4 mezzodì questa ragione, ponente li Toneati di Flambro enfiteoti, e tramontana parte li suddescr., e questa ragione antescr. N. 6 salvis ec. di quantità di campi 7 2/4 tav. 138.

N. 7 Pezzo di prado d.o Pustoto del Luich, confina a levante il Luich mezzodì questa ragione seguente N. 9 ponente questa ragione, e tramontana con prado di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 5 2/4 tav. 52.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Prà Tarondo, confina a levante prado di questa ragione, mezzodì ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 tav. 190.

N. 9. Pezzo di prado pascolivo dal corpo n. 24, tra li confini ivi descritti di campi 2 1/4 tav. 128.

N. 10. Prado paludivo, confina a levante il Luich, mezzodì, ponente e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 159.

N. 11. Pezzo di terra arativo detto del Piz, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente la Miliana vecchia, ed a tramontana strada salvis ec. di quantità di campi 1/4 tavole 125.

XXVI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e cortivo, a ponente, confina a levante, e mezzodì sedime di questa ragione, ponente la Roja, ed il sedime antesc. numero 1., coscr. al n. 12 comunale sal-

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Braida e prado Taronto, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente la Miliana, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 5 1/4 tav. 42.

XXVII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo ed orto, confina a levante il seguente n. 3, mezzodì la Miliana, ed altra strada, ponente la Roja Brodiz, ed a tramontana sedimi di questa ragione salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o del Piz, confina a levante il Luich, mezzodì parte il Luich, e parte la Miliana, ponente la Miliana, e questa ragione, tramontana parte strada, e parte Comugna di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 1/4 tav. 93.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Campo di Casa, confina a levante questa ragione, parte con terra pustota, e parte con arativa, mezzodì la Miliana, ponente l'antescr. sedime n. 1, e tramontana questa ragione mediante stroppa del Battiferro salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 66.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o la possessione della Roja, confina a levante col prado seguente n. 6, e n. 5, mezzodì n. 3 e 5, ponente la Roja Brodiz e tramontana questa ragione detta le Risare salvis ec. di quantità di campi 35 3/4 tav. 197.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o li Bassi, parte prativo, e parte pascolivo, confina a levante prado al seguente N. 6, mezzodì il N. 5, di questa ragione, ponente l'antescr. N. 4, e tramontana il seguente numero salvis ec. di quantità di campi 13 2/4 tav. 195.

N. 6. Pezzo di prado d.o Comugna, confina a levante la Miliana, mezzodì questa ragione, ponente l'antescr. N. 5 e N. 4, tramontana questa ragione seguente N. 7 salvis ec. di quantità di campi 13 0/4 tav. 57.

N. 7. Pezzo di prado d.o Risara ad uso di pascolo, confina a levante parte la Miliana, parte il seguente N. 8, ponente strada pubblica, ed a tramontana pascolo della comune di Ariis salvis ec. di quantità di campi 12 0/4 tav. 189.

N. 8. Pezzo di paludo d.o Risara, confina a levante la Miliana, mezzodì questa ragione, ponente, e tramontana l'antescr. N. 7 salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 68.

N. 9. Pezzo di terra ar. e pr. d.o Rudine, confina a levante, e mezzodì il seguente N. 10, ponente stradella, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 15 2/4 tav. 73.

N. 10. Pezzo di terra pr. d.o Lama di Panussin, confina a levante fiume Stella, mezzodì, e ponente questa ragione, e tramontana questa ragione, e parte il Taglio salvis ec. di quantità di campi 6 1/4 tav. 126.

N. 11. Pezzo di prado d.o Pradat, confina a levante Pradat, mezzodì prado di questa ragione, e tramontana la Miliana salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 66.

N. 12. Pezzo di paludo d.o Pradat, confina a levante, mezzodì e tramontana Prado d.o Pradat, ed a ponente la Miliana salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 91.

XXVIII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, coscr. al N. 14 comunale, confina a mezzodì fondo comunale, ponente, e tramontana la Miliana, ed a levante la possessione al seguente N. 2. salvis ec.

N. 2. Pezzetto di terra ar. d.o Comugna, confina a levante seguente N. 5, mezzodì la Miliana, ponente campo di casa, e tramontana seguente N. 4 salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 187.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Comugna, confina a levante comugna seguente N. 5, mezzodì seguente N. 4, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tav. 114.

N. 4. Pezzo di terra pustoto, confina a levante seguente N. 5, mezzodì antescr. N. 2, ponente N. 3, e tramontana parimenti salvis ec. di quantità di campi 5 2/4 tav. 13.

N. 5. Pezzo di prado d.o Comugna, confina a levante coi seguenti N. 8 e 9, e parte la Miliana mezzodì la Miliana, ponente gli antescr. N. 2 3 e 4, ed a tramontana il N. 4 salvis ec. di quantità di campi 6 3/4 tav. 2.

N. 6. Pezzo di terra postoto dal corpo della Braida d.a del stradon confina a levante, mezzodì, e ponente il seguente N. 7 tramontana il seguente N. 10 salvis ec. di quantità di campi 4 0/4 tavole 43.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Stradon, confina a levante la Miliana mezzodì Stradon, ed il seguente N. 10, ponente parte il sedime all'antescr. N. 1, parte la Miliana, ed il seguente N. 10, tramontana l'antescr. N. 6, e la Miliana di quantità di campi 13 0/4 tav. 73.

N. 8. Prado d.o il Sedal, confina a levante la Miliana, mezzodì parte la Miliana, e seguente N. 9, ed antescr. N. 5 ed a tramontana N. 5 e 6, di quantità di campi 7 0/4 tav. 86.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Prado confina a levante l'antescr. N. 8, e parte la Miliana, mezzodì e ponente la Miliana, e l'antescr. N. 7 salvis ecc. di quantità col pezzetto prativo tra le due Miliane di campi 3 0/4 tav. 17.

XXIX. N. 1. Sedime con fabbriche di muro, e cortivo, confina a levante sedime, e case al seguente numero, mezzodì questa ragione con casa fu Tosoni, ponente, e tramontana strada salvis ecc. coscr. al N. 16 comunale.

N. 2. Pezzo di terra parte ar. e parte prat. d.a Boscat, confina a levante veneranda chiesa di Ariis, mezzodì parte questa ragione colla Rivotta in consorzio, prado N. 10 e seguente N. 3 ponente, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 5 3/4 tav. 140.

N. 3. Pezzo di prado d.o Boscat o Sgrazzuet, confina a levante col N. 10 di questa ragione e tramontana l'antescr. N. 2 salvis ecc. di quantità di campi 1 0/4 tav. 4.

XXX. N. 1. Sedime con fabbriche alte e basse, cortivo ed orti, coscr. al N. 15 comunale, confina a levante transito consortivo, mezzodì case furono Tosoni, ora di questa ragione, ponente sedime di questa ragione, e tramontana strada salvis ecc.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Vieri, confina a levante, ponente, e tramontana Comugna pascoliva di questa ragione, mezzodì Comugna pascoliva tenuta da Osvaldo Mez di questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 1 2/4 tav. 179.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Braida del prado Tarondo, confina a levante questa ragione, e stradella, mezzodì ponente, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 1 1/4 tav. 171.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Prà Tarondo, confina a levante terra tenuta in casa, mezzodì questa ragione, ponente il prado Tarondo, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 1 3/4.

XXXI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e paglia, cortivo, ed orto, confina a levante strada pubblica tende al Battiferro, mezzodì strada pubblica, ponente sedime in questo al N. . . . subalterno 2, e tramontana questa ragione, coscritto al N. 7 comunale salvis ecc.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Comugna, confina a levante questa ragione, mezzodì strada, ponente stradella, e questa ragione, ed a tramontana . . . ecc. di quantità di c. . . . salvis vole 207.

N. 3. Pezzo di terra Pustoto pascolivo d.o Comugna, del Castellutto confina a levante questa ragione, ed antescr. N. 2, mezzodì questa ragione, ed il seguente N. 6, ponente la Cerelizza, ed oltre Zoratti Luigi, ed a tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 13 1/4 tav. 65.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, nell'ottava Risara da mezzodì a tramontana, confina a tutti i lati questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 2 3/4 tav. 140.

N. 5. Pezzo di prado parte paludivo d.o prado del Luich, e Mediis, confina a levante prado d.o Mariul, mezzodì, ponente, e tramontana il Luich salvis ecc. di quantità di campi 9 2/4 tav. 27.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Paludi confina a levante questa ragione mezzodì Fiume Stella, ponente la Cerelizza, e tramontana pascolivo di questa ragione antescr. N. 3 salvis ecc. di quantità di campi 3 3/4 tav. 18.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o del Castellutto, confina a levante questa ragione, mezzodì, e ponente il bosco tenuto in casa, ed a tramontana il seguente N. 8 salvis ecc. di quantità di campi 0/4 tav. 149.

N. 8. Pezzo di terra ar. e pr. d.o il Castellutto con Utia, confina a levante la Cerelizza, mezzodì stradella, ed oltre questa ragione, ponente il bosco di questa ragione tenuto in casa, ed a tramontana veneranda chiesa di Flambruzzo salvis ecc. di quantità di campi 6 0/4 tav. 103.

XXXII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi e paglia, cortivo, ed orto, confina a levante sedime al seguente numero, mezzodì strada d.a dietro il castello, ed agli altri lati questa ragione, coscr. al N. 4 comunale salvis ecc.

N. 2. Pezzo di prado d.o Paludo, confina a levante strada pubblica, e seguente N. 3, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 7 2/4 tav. 94.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Noval del paludo, confina a levante il Chiampat, mezzodì l'antescr. N. 2, ponente parimenti, e tramontana sud.o Chiampat salvis ecc. di quantità di campi 1 2/4 tav. 56.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Braida di casa, confina a levante questa ragione, mezzodì parte il sedime antescr., e parte strada, ponente questa ragione, e tramontana strada salvis ecc. di quantità di campi 22 3/4 tavole 162.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Raibosa, confina a levante Fiume Stella mezzodì questa ragione, ponente Roja d.a Raibosa, e tramontana Zanello Gio. Batt. e cugini enfiteoti di questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 2 1/4 tav. 137.

N. 6. Pezzo di terra parte ar. e parte prativo d.o Raibosa, confina a levante Fiume Stella, mezzodì, e ponente enfiteoti di questa ragione, ed alli monti li suddetti Zanelli salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 155.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o Sedal confina a levante strada di questa ragione, mezzodì terra d.a Coda del Sedal, ponente strada pubblica, ed a tramontana stradella salvis ecc. di quantità di campi 5 1/4 tav. 118.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, cioè la seconda Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica, mezzodì questa ragione, ponente fosso territoriale tra Ariis, e Rivignano, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 10 2/4 tav. 45.

Talmassons.

N. 9. Pezzo di prado d.o prado alle Parti di sopra, confina a levante Fontanis di sopra mezzodì questa ragione

ponente prado Lamanich, e tramontana diversi particolari, e questa ragione salvis ec. di quantità di campi 16 1f4 tav. 200.

Ariis.

N. 10. Pezzo di terra ar., e parte prativo d.o Boscat, confina a levante parte il prado Fanfarello, e parte sorgenti del Luich, mezzodì ponente, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 14 0f4 tav. 124.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Boscat, confina a levante stradella di campi, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2f4 tav. 20.

N. 12. Pezzo di terra ar., e pr. d.o Comugnà, e Reganazzi, confina a levante terra d.a del bosco, e stroppe della Roja di questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente la Cerelizza, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 16 1f4 tav. 139.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o Paludi, confina a levante parte strada, e parte l'orto dominicale, mezzodì Fiume Stella, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 3f4 tav. 15.

XXXIII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivi, ed orto, a tramontana, confina a ponente il sedime antescr.o, tramontana la possessione di Giovanni Cescon, mezzodì il seguente N. 2, ed a levante la possessione al seguente N. 4 salvis ec.

N. 2. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orticello a levante, confina a levante sedime di questa ragione, mezzodì strada della Villa, ponente transito, ossia stradella dietro il Castello, e tramontana l'antescr.o N. 1 salvis ec.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Risarà, confina a levante strada vecchia andava a Teor, mezzodì terra di questa ragione, ponente strada che tende a Teor, ed a tramontana taglio nuovo salvis ec. di quantità di campi 1 0f4 tav. 118

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o la Braida della Roja, confina a levante strada pubblica, mezzodì il sedime antescr. ponente questa ragione, e tramontana strada pubblica tende a Flambruzzo salvis ec. di quantità di campi 21 2f4 tav. 85.

N. 5. Pezzo di terra arat. d.o stroppe della Comugna, Vial, e Rudinis, confina a levante, mezzodì e ponente questa ragione, e tramontana strada salvis ec. di quantità di campi 7 0f4 tav. 190.

N. 6. Pezzo di terra parte arat., e parte prat. d.o Chiampuz, confina a levante antescr.o N. 5, mezzodì questa ragione, ponente la Cerelizza, ed a tramontana strada salvis ec. di quantità di campi 13 3f4 tav. 199.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o del Bosco, confina a levante Roja del Brodiz, mezzodì seguente N. 8, ponente questa ragione col seguente N. 10, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 0f4 tav. 160.

N. 8. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Coda, confina a levante Roja del Brodiz, mezzodì seguente N. 10, ponente il seguente N. 9, tramontana questa ragione antesc. n. 7, e n. 9 seguente salvis ec. di quantità di campi 10 0f4 tavole 20.

N 9. Pezzo di terra arativo d.o il bosco, confina a levante l'antescr. n. 8, ponente questa ragione seguente n. 27, mezzodì l'antesc. n. 8, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 9 0f4 tav. 19.

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o il Bosco confina a levante questa ragione antesc. n. 7, mezzodì, ponente e tramontana questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 3 2f4 tavole 94.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Roja, confina a levante la Roja del Brodiz, mezzodì seguente n. 12, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 0f4 tavole 159.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Roja, confina a levante la Roja Brodiz, mezzodì seguente n. 13, ponente pradi di questa ragione, e tramontana antesc. n. 11, salvis ec. di quantità di campi 2 0f4 tav. 183.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Roja, confina a levante l'acqua Brodiz, mezzodì il seguente n. 14, ponente stradella, ed a tramontana l'antescr. n. 12 salvis ec. di quantità di cami 5 3f4 tavole 91.

N. 14. Pezzo di terra ar. d.o Stroppe della Roja, confina a levante la Roja, mezzodì strada pubblica, ponente stradella, ed a tramontana l'antescr. n. 13, salvis ec. di quantità di campi 2 1f4 tavole 4.

N. 15. Pezzo di terra arat. d.o Risara del Folt, nella prima Risara a mezzodì, confina a levante Forlan Francesco n. 4, mezzodì strada pubblica, ponente, e tramontana questa ragione col seguente n. 17, salvis ec. di quantità di campi 9 0f4 tav 146.

N. 16. Pezzo di terra parte arat., e parte prat. detto Risare del Folt, nell'ottava Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica tende a Teor, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana col seguente n. 17, salvis ec. di quantità di campi 9 0f4 tavole 146.

N. 17. Pezzo di terra ar. detto Risara del Folt, confina a levante strada pubblica tende a Teor, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana il Taglio, ed oltre stradon di Rivignano salvis ec. di quantità di campi 7 3f4 tav. 34.

N. 18. Pezzo di prado detto del bosco, confina a levante questa ragione col prado d.o Braidote di sopra, mezzodì prato d.o Madriul tenuto in casa, ponente la sorgente del Luich, e fosso d.o Boscat, ed a tramontana Lestan di Udine fu di questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 11 1f4 tav. 46.

N. 19. Pezzo di prado d.o prado Tarondo, confina a levante l'acqua Madriul, ed oltre Sabbadin signor Giovanni Battista, mezzodì prado Madriul tenuto in casa, ponente prado d.o Braidote di sopra di questa ragione, ed a tramontana Stefano Gallussi di Sclaonicò enfiteota di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 16 2f4 tav. 50.

N. 20. Pezzo di prado d.o le Parti di sopra, confina a levante la Torsa, mezzodì Gallussi, e Giacomo Lestan, ponente il prado Lamanich di questa ragione, e tramontana facoltà del fu conte Giacomo Savorgnan, salvis ec. di quantità di campi 13 3f4 tav. 182.

N. 21. Pezzo di terra prat. d.o Lamanich, confina a levante prado di questa ragione d.o Lamanich, mezzodì sorgente del Luich, ponente prado di questa ragione d.o Lamanich, ed a tramontana pertinenze di Talmassons, salvis ec. di quantità di campi 9 3f4 tavole 186.

N. 22. Pezzo di terra ar. d.o Pradot, confina a levante a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 1f4 tavole 121.

N. 23. Pezzo di terra ar. d.o la Braida della Miliana, confina a levante il seguente N. 24, mezzodì strada va nei Pradi, ponente la Miliana vecchia, ed a tramontana Buran Giovanni Battista qu. Lorenzo, salvis ec. di quantità di campi 17 1f4 tavole 2.

N. 24. Pezzo di prado pascolivo, confina a levante il Luich, mezzodì terra detta del Piz di questa ragione, ponente parte strada, e parte l'antescr.o N. 23, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 13 3f4 tav. 174.

N. 25. Pezzo di terra ar. d.o la Coda, confina a levante stradella di campi, mezzodì strada pubblica tende a Flambruzzo, ponente la Cerelizza, ed a tramontana il seguente N. 26 salvis ec. di quantità di campi 2 0f4 tavole 57.

N. 26. Pezzo di terra parte ar., e parte prativo detto Comugna della Coda, e Reganazzi, confina a levante stradella di campi, e parte terra di questa ragione detta Stroppe della Roja, mezzodì l'antescr. N. 15, ponente la Cerelizza, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 10 0f4 tav. 34.

N. 27. Pezzo di terra prativo pascolivo detto Reganazzi, confina a levante stradella, ed oltre terra del Bosco al N. 9 antescr., mezzodì questa ragione, ponente la Cerelizza, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 5 1f4 tav. 11.

N. 28. Pezzo di terra ar. d.o Paludo, confina a levante questa ragione, mezzodì Fiume Stella, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 1f4 tav. 31.

N. 29. Pezzo di terra ar. d.o Castellutto, confina a levante la Cerelizza mezzodì Fiume Stella, ponente parte d.o Fiume Stella e parte questa ragione, ed a tramontana questa ragione, mediante stradella salvis ec. di quantità di campi 5 3f4 tav. 3.

N. 30. Pezzo di Prado detto fra Rovis, confina a levante Roja del Brodiz, mezzodì questa ragione, ponente, e tramontana la Cerelizza, essendo a ponente un'isola del comune di Ariis salvis ec. di quantità di campi 15 3f4.

N. 31. Pezzo di Prado d.o fra Rovis confina a levante questa ragione, mezzodì, e ponente comun di Ariis, ed a tramontana la Cerelizza, e comun di Ariis salvis ec. di quantità di campi 6 2f4 tav. 34.

XXXIV. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperti di coppi e cortivo, confina a levante l'orto, mezzodì strada della Villa mediante fosso, ponente Bortolo Galis enfiteota di questa ragione mediante fosso, e tramontana orto salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Risare, confina a levante questa ragione, ponente strada pubblica, mezzodì, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 6 2f4 tav. 100

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Quadrello, confina a levante stradella dei Pradi, mezzodì, ponente e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2f4 tav. 181.

XXXV. N. 1. Sedime con cortile fabbriche di muro coperte di coppi, confina a levante il brollo domenicale mezzodì parimenti, ponente detto brollo, e parte Cimiterio della veneranda chiesa, ed a tramontana fondo promiscuo salvis ec. coscritto alli N. 53 e 54 comunali.

XXXVI. N. 1. Casa con fondi coperta di coppi, confina a levante orto del benefizio parrocchiale, tramontana Catterina Battistretta, ed a ponente fondo promiscuo salvis ec. coscritta al N. 50 comunale.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, nella Risara quinta da mezzodì a tramontana, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 3f4 tav. 16.

XXXVII. N. 1. Orto in questa Villa di Ariis, confina a levante Bortolo Galis Enfiteota di questa ragione, mezzodì strada della Villa, ponente luogo dominicale di questa ragione, ed a tramontana parimenti mediante corte sporca salvis ec. di quantità di campi 1f4 tav. 15.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Porcheria. Questo pezzo di terra è soltanto a godere, mentre la proprietà e del comune di Ariis.

XXXVIII. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Pradisit, confina a levante strada vecchia tendeva a Teor, mezzodì, il Taglio nuovo, ponente strada pubblica tende a Teor, ed a tramontana strada pubblica di Ariis a Rivignano salvis ec. di quantità di campi 1 3f4

tav. 139.

XXXIX. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Marcolino, confina a tutti i lati questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 6 1/4 tavole 140.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Braida della Levada, confina a levante questa ragione, mezzodì parte la Miliana, e parte questa ragione, ponente questa ragione, e parte strada pubblica tende a Pocenia, ed a tramontana questa ragione col seguente N. 4 salvis ec. di quantità di campi 7 2/4 tavole 198.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Braida, confina a levante questa ragione, e parte la Miliana, mezzodì la Miliana, ponente, e tramontana questa ragione, salvis ec. campi 1 3/4 tav. 82.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Braida, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3/4 tavole 53.

N. 5. Pezzo di prado d.o Risara tra li confini del N. 7, salvis ec. di quantità di campi 24 1/4 tavole 168.

N. 6. Pezzo di terra d.o Risara del Folt, nella sesta Risera da mezzodì e tramontana, confina a levante strada pubblica mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 1/4 tav. 25.

XXXX. N. 1. Pezzo di terra d.o Prado, parte ar., e parte pustoto, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada tende a Torsa, salvis ec. di quantità di campi 5 0/4 tav. 189.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Quadrello confina a tutti i lati questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 120.

XXXXI. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Marcolin, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada tende a Torsa, e Roveredo salvis ec. di quantità di campi 3 2/4 tav. 48.

N. 2. Pezzo di terra ar., d.o Margherita, confina a levante il prado boschivo d.o Piz, mezzodì strada tende a Rivignano, ponente e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 39.

XXXXII. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Risara, confina a levante, mezzodì, tramontana questa ragione, e ponente strada pubblica, salvis ec. di quantità di campi 7 0/4 tav. 102.

XXXXIII. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt, nella terza Risera da mezzodì a tramontana verso ponente confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fosso di confin tra Teor, ed Ariis, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tavole 188.

XXXXIV. N. 1. Pezzo di prado d.o Raibosa, confina a levante fiume Stella, e questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente questa ragione, e parte strada Comunale, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 9 2/4 tavole 206.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Raibosa, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada comunale e tramontana il seguente N. 3 salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. 19.

N. 3. Prado d.o Sacile, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 83.

N. 4. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o delle Fontane, e Sacil, confina a levante, e mezzodì, questa ragione, e strada pubblica, ponente, e tramontana questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 3/4 tav. 140.

XXXXV. N. 1. Pezzo di terra parte ar. e parte pr. d.o Raibosa, confina a levante fiume Stella, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 197.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Sacile, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente parte il sig. co. Camillo Colloredo, e particolari di Driolassa, e tramontana parte Borgolo Borghese enfiteota di questa ragione, e parte strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 8 3/4 tav. 44.

XXXXVI. N. 1. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Raibosa, confina a levante fiume Stella, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 1/4 tav. 17.

XXXXVII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica, e tramontana strada, ed oltre la Miliana salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra pascolivo, confina a levante la Torsa, mezzodì parimenti, ponente questa ragione, ed a tramontana parte questa ragione, e parte strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 5 1/4 tavole 13.

N. 3. Pezzo di terra pascolivo, confina a levante l'antescr. N. 2, mezzodì questa ragione, ponente, e tramontana parimenti salvis ec. di quantità di campi 5 3/4 tav. 92.

N. 4. Pezzo di prado d.o Braidote confina a levante strada pubblica, ponente mezzodì, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 2/4 tav. 160.

N. 5. Pezzo di terra pascolivo, intersecato, e daneggiato da strade, confina a levante parte strada pubblica tende a Pocenia e parte questa ragione, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 14 0/4 tav. 134.

N. 6. Pezzo di terra pustota pascoliva d.o le Ginevre, confina a levante parte strada pubblica tende a Pocenia, e parte questa ragione, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana parte questa ragione, e parte strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 39 2/4 tav. 186.

N. 7. Pezzo di paludo d.o della Miliana, confina a levante l'antescr. N. 6 ponente la Miliana, e tramontana parte la Miliana, e parte questa ragione seguente Num. 8 salvis ec. di quantità di campi 29 1/4 tav. 3.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o paludo, confina a levante strada pubblica, mezzodì l'antescr. N. 7, ponente, e tramontana la Miliana salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 73.

N. 9. Possessione ar. d.a della Miliana, confina a levante sigg. Soranzo, Tosoni, e Romano, e parte questa ragione, mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica tende a Pocenia, e tramontana il Sedime antescr. N. 1 salvis ec. di quantità di campi 30 2/4 tavole 174.

N. 10. Pezzo di prado d.o Roscat, e Grapput, confina a levante parte questa ragione, e parte la Torsa, mezzodì, e ponente questa ragione, e tramontana questa ragione, e veneranda Chiesa di Ariis, salvis ec. di quantità di campi 17 0/4 tav. 47.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Pizzot, confina a levante, e mezzodì, la Miliana, ponente strada pubblica tende a Pocenia, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1/4 tav. —.

Rivotta.

XXXXVIII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperto di coppi, e parte di paglia, cortivo, ed orto, tutto unito, confina a levante, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione, cosct. al N. 126 comunale, salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra ar. d.o Campetto di casa, confina a levante, sedime predetto, e l'orto N. 1, mezzodì, altro orto, e veneranda Chiesa di Rivotta, ponente strada consortiva, e tramontana la possessione di casa alla quale appartiene il fosso salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 13.

N. 3. Pezzo di prado boschivo d.o tra il Fiume, e Torsa, confina a levante, la Torsa, mezzodì parte da Torsa, e parte bosco di ragione Carmesin, ponente, e tramontana questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 4 0/4 tavole 56.

N. 4. Pezzetto di bosco dolce d.o fra il Fiume, e Torsa, confina a levante possessione ar. mezzodì, e ponente l'antescr. N. 3, e tramontana la sudd.a possessione, salvis ec. di quantità di campi 1/4 tav. 148.

N. 5. Pezzo di prado d.o Lama, e Lamuzza, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente il Fiume Stella, ed a tramontana questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 82.

N. 6. Pezzo di terra paludivo pascolivo dal corpo del Num. 174 della mappa Rota verso ponente, confina a levante restante quantità di tenuta in consorzio, mezzodì la Torsa, ponente parte la Torsa, e parte possessione di questa ragione, ed a tramontana possessione sudd.a salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tav. —.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o Braida del bosco, confina a levante strada pubblica tende a Pocenia, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 6 3/4 tav. 56.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Campolongo, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 0/4 tav. 81.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o braida grande, confina a levante a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 0/4 tav. 12.

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o la Motta, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 5 2/4 tav. 163.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o li Gatti, e bra da curta, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 10 2/4 tav. 35.

XXXXIX. N. 1. Sedime con fabbriche coperto di coppi, e parte di paglia, confina a tramontana il sedime antescr., levante, e ponente questa ragione e mezzodì seguente numero, cosci. al N. 125 comunale salvis ec.

N. 2. Pezzo di Bosco dolce d.o fra il Fiume, e Torsa tra li confini descr. al N. 2 del colono Osvaldo Rosso, di cui due terzi sono tagliati dal sudd.o Rosso di quantità di campi 1/4 tavole 181.

N. 3. Pezzo di Bosco dolce fra il Fiume, e Torsa, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fiume Stella, ed a tramontana questa ragione, salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tavole 156.

N. 4. Pezzo di prado d.o Lama, confina a levante, e mezzodì questa ragione, tramontana questa ragione, e ponente fiume Stella salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 150.

N. 5. Pezzo di prado d.o Lama, confina a levante, mezzodì, e tramontana questa ragione, ponente fiume Stella salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 49.

N. 6. Pezzo di prado d.o Lama, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione coll'antescr. N. 4, ed a tramontana possessione di Osvaldo Rosso salvis ec. di quantità di campi 0/4 tav. 173.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o Pradasso, e di sotto, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 26.

N. 8. Pezzo di terra parte ar., e parte pustoto d.o Pradasso, e di sotto confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 3/4 tav. 123.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Noval confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2/4

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o Basnat, confina a levante, mezzodì, e tramontana questa ragione, e ponente strada pubblica salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 94.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Perarut, confina a levante questa ragione, mezzodì la possessione di Osvaldo Rosso, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tav. 142.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Perarut, confina a levante terra Perarut antescr.a, mezzodì terra Perarut, ponente prado Lama, e Lamuzza, ed a tramontana questa ragione mediante terra d.a del Piz seguente N. 15 salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tav. 132.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o campo dell'Orto, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana li due pezzi di Riva, seguenti N. 14 A., e 14 B. salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. 175.

N. 14. A. Pezzo di terra ar. d.o la Riva, confina a levante questa ragione Verzalato col N. 8, mezzodì coll' antescr. N. 13, ponente seguenti N. 14 B, e 15, ed a tramontana seguente N. 18 salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 155.

N. 14. B. Pezzo di terra ar. d.o Riva, confina a levante l'antescr. N. 14 A., mezzodì antescr. N. 13, ponente seguente N. 15, e tramontana seguente N. 17 salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 40.

N. 15. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Piz, confina a levante l' antescr. N. 14 B, mezzodì gli antescr. N. 11, e 12, ponente questa ragione mediante antescr. N. 5, e tramontana questa ragione antescr. N. 16 salvis ec. di quantità di campi 4 0/4 tav. 72.

N. 16. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. pustoto, confina a levante pustoto al seguente N. 17, mezzodì l' antescr. N. 15, e parte l'antescr. N. 5, ponente il fiume Stella, ed a tramontana il pezzo d.o Savalon seguente N. 19 salvis ec. di quantità di campi 7 3/4 tav. 149.

N. 17. Pezzo di fondo pustoto, confina a levante il seguente N. 18, mezzodì antescr. N. 14 B, ponente l'antescr. N. 16, e tramontana pascolivo tenuto dai coloni di Rivotta salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 123.

N. 18. Pezzo di terra ar. d.o Riva di sopra, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 1/4 tav. 70.

N. 19. Pezzo di terra ar. d.o Savalon, e poca parte boschivo, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fiume Stella, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 5 3/4 tav. 81.

N. 20. Pezzo di prado d.o del bosco sotto della Rivotta in angolo di ponente, levante, e tramontana del bosco in d.o luogo, confina a levante la Torsa, mezzodì, e ponente il bosco, ed a tramontana signori Soranzo salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tav. 115.

N. 21. Pezzo di prado d.o del bosco sotto la Rivotta, in angolo di mezzodì, e levante di d.o Bosco, confina a levante la Torsa, e parte il bosco in casa, ponente, e tramontana il bosco salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 44.

N. 22. Pezzo di prado d.o le parti della braidata, confina a levante part. Vincenzo Capellano enfiteota di questa ragione, parte prado di questa ragione d.o la parte della Torsa, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 tavole 144.

L. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperto di coppi, e paglia, cortivo, ed orto, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana sedime descr. al N. . . ., coscr. al N. 124 comunale salvis ec.

N. 2. Pezzo di bosco dolce d.o . . . confina a levante prado di questa ragione seguente N. 5, mezzodì sigg. Strassoldo con fosso tutto di questa ragione, ponente fiume Stella, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3/4 tav. 152.

N. 3. Pezzo di bosco dolce d.o . . . confina a tutti i lati questa ragione, parte l'antescr. N. salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tavole 93.

N. 4. Pezzo di prado d.o Lamaro, confina a levante questa ragione seguente N. 5, mezzodì questa ragione, ponente fiume Stella, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 70.

N. 5. Pezzo di prado d.o Lama, confina a levante questa ragione mediante il seguente N. 7, mezzodì l'antescr. N. 3, ponente antescr. N. 1 e 3 salvis ec. di quantità di campi 5 3/4 tavole 125.

N. 6. Isola boschiva dolce in mezzo al fiume, nella mappa Rota 1800, di quantità di campi 1/4 tav. 10.

N. 7. Possessione ar. d.a di casa, confina a levante il sedime N. 1 antescr., e fosso di questa ragione, ponente l'antescr. N. 5, mezzodì questa ragione, ed a tramontana stradella di transito salvis ec. di quantità di campi 27 2/4 tav. 156.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Naval, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 1/4 tav. 51.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Bassutto, e parte anco pr. verso levante, confina a levante strada pubblica, mezzodì questa ragione, ponente strada, ed a tramontana pr., e pascolivo di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 1/4 tav. 109

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o braida del Bosco, confina a levante strada pubblica tende a Pocenia, mezzodì questa ragione, ponente, e tramontana pascolivo dei coloni di Rivotta N. 5 salvis ec. di quantità di campi 4 2/4 tavole 60.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Pozzo, confina a levante questa ragione, mezzodì stradella di transito, ed oltre l' antescr. N. 7, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tavole 21.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Perarut, confina a levante seguente N. 14 mezzodì l'antescr. N. 7, ponente N. 11, ed a tramontana campo dell'orto salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 77.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o Perarut, confina a tutti i lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. [illegible].

N. 14. Pezzo di terra ar. d.o del Pozzo delle piante, confina a levante questa ragione, mediante l'antescr. N. 11, mezzodì l'antescr. N. 7, ponente antescr. N. 12, ed a tramontana campo dell'orto salvis ec. di quantità di campi 1 0/4 tav. 137.

N. 15. Pezzo di terra ar. d.o Gatti, e braida curta, confina a levante strada pubblica tende a Pocenia, mezzodì pascolivo di questa ragione, ponente, e tramontana parimenti questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 13.

LI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e paglia, cortivo, ed orto, confina a levante la possessione al N. 5, mezzodì parte la sudd.a possessione, e parte stradella, ponente strada pubblica, e tramontana questa ragione colla possessione al seguente N. 5 salvis ec.

N. 2. Pezzo di fondo ad uso di pascolo a tramontana del sedime, confina a levante la possessione di casa seguente N. 5, mezzodì fabbriche, e sedime all'antescr. N. 1, ponente, e tramontana seguente N. 5 salvis ec. di quantità di campi 1 1/4 tav. 53.

N. 3. Pezzo di fondo ad uso di lastricato per batter il formento in angolo di mezzodì e levante del cortivo di quantità di campi 1/4 tav. 107.

N. 4. Pezzo di prado d.o Mezzette, confina a levante pr., e paludivo d.o Risara, mezzodì Levada del paludo, ponente prado Mezzette, ed a tramontana comun di Torsa salvis ec. di quantità di campi 14 0/4. tav. 70.

N. 5. Pezzo di terra parte ar. parte pr., e parte boschiva d.a la possessione del Padoan, confina a levante parte stradella del comun di Pocenia, va nei prati, e parte terra Boschit, mezzodì stradella di Pocenia, ponente stradon di Roveredo, e Torsa, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 205 tav. 88.

N. 6. Pezzo di Bosco forte, e parte pr. a pascolo, confina a levante stradon di Roveredo, e Torsa, mezzodì le pertinenze di Pocenia, ponente la Torsa, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 28 3/4 tav. 64.

N. 7. Pezzo di prado d.o Riva del Fos, confina a levante fosso negro, mezzodì sig. Girolamo Caratti, ponente, e tramontana questa ragione, salvis ecc. di quantità di campi 7 3/4 tav. 161.

LII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro, parte coperto di coppi, e parte di paglia, cortivo, ed orto, confina a tramontana, e levante questa ragione, mezzodì strada di Stropagallo, ponente stradon dei Roveredi a Torsa salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra pascolivo a tramontana delle Fabbriche, confina a levante possessione di casa, mezzodì Fabbriche, e Sedime antescr., ponente strada pubblica tende a Pocenia, e tramontana possessione sudd.a salvis ec. quantità di campi 3 0/4 tavole 93.

N. 3. Pezzo di terra ar., e pr. pascolivo d.o Pradis, confina a levante strada dei Paludi, mezzodì fosso di confin con Pocenia, ponente, e tramontana questa ragione salvis ecc. di quantità di campi 24 1/4 tav. 182.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Stropagallo, confina a levante fratelli Nardoni Enfiteota a questa ragione, mezzodì, ponente, e tramontana strada di Stropagallo o dei Paludi salvis ec. di quantità di campi 26 1/4 tav. 78.

N. 5. Prado d.o Mezzette, confina a levante prado d.o Mezzette, mezzodì, strada dei Paludi ponente fratelli Nardoni Enfiteoti di questa ragione, ed a tramontana comunale di Torsa salvis ec. di quantità di campi 12 0/4 tav. 132.

N. 6. Pezzetto di prado d.o Risara, parte paludivo, confina a levante la Roja della Villicogna, mezzodì stradon, e levada, ponente il prado Mezzette, ed a tramontana comunale di Torsa salvis ecc. di quantità di campi 39 0/4 tav. 71.

N. 7. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. pustoto d.o Risare, confina a levante prati della Calvina, e parte Roja Villicogna, ponente questa ragione, ed a tramontana detti Prati della Calvina salvis ec. di quantità di campi 42 2/4 tavole 46.

N. 8. La metà del Bosco forte, e fondo pascolivo pustoto descr. al N. 6 del colono Stropolò, di campi 28 3/4 tav. 64.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Riva del Fos, confina a levante il seguente N. 10, mezzodì sig. Girolamo Caratti di Udine, ponente comune di Torsa, e tramontana d.o sig. Caratti salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tavole 158.

N. 10. Pezzo di terra pr. d.o Riva del Fos, confina a levante fosso negro ed oltre Caratti, mezzodì, e ponente

questa ragione, ed a tramontana di sig. Caratti salvis ec. di quantità di campi 3 3/4 tav. 90.

N. 11. Pezzo di terra ar. e poca parte pr. d.o la possessione di casa confina a levante pertinenze di Torsa, mezzodì strada di Stropagallo, e sedime antescr. N. 1, ponente stradon dei Roveredi a Torsa, ed antescr. N. 2, ed a tramontana pertinenze di Torsa salvis ec. di quantità di campi 38 0/4 tav. 144.

N. 12. Pezzo di prado d.o Zimul, confina a levante comunale di Torsa, mezzodì Rev. sig. Daniele Sabbadini, ponente il Madriolo, ed a tramontana comune di Torsa salvis ec. di quantità di campi 6 2/4 tav. 176.

LIII. N. 1. Sedime con fabbriche coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante mezzodì, e ponente la possessione di casa, e tramontana stradon di Stropagallo salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o la possessione di casa, confina a levante prado d.o Pradis, e comunal al seguente N. 3, mezzodì parte prado d.o Rizzo, e parte questa ragione al seguente N. 4, ponente questa ragione, ed a tramontana strada pubblica, e parte l'antescr. N. 1 salvis ec. di quantità di campi 49 3/4 tav. 93.

N. 3. Pezzo di terra d.o Pradis, confina a levante prativo di questa ragione, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 168.

Pocenia.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Boschit, confina a levante prado d.o Boschit di questa ragione, mezzodì strada del comun di Pocenia, ponente la possessione detta del Padoan di questa ragione, ed a tramontana l'antescr. N. 2 salvis ec. di quantità di campi 3 1/4 tav. 152.

Roveredi.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Pradis confina a levante, e tramontana stradon dei Paludi, mezzodì il N. 3 antescr., ponente l'antescr. N. 2 salvis ec. di quantità di campi 14 2/4 tavole 182.

LIV. N. 1. Sedime con fabbriche coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante, sedime del Colono Drì seguente, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Pradis, confina a levante strada che tende a Stropagallo, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 15 0/4 tav. 32.

N. 3. Prado d.o Mezzette dal corpo, e tra li confini descr. al N. 5 del colono Gigante, di quantità di campi 6 0/4 tav. 66.

N. 4. Prado d.o Risara pr. e paludivo, cioè la quinta parte del corpo descr. al N. 6 del colono Gigante, e tra quelli confini, della quantità di campi 6 2/4 tav. 12.

N. 5. Pezzo di terra, cioè la quinta parte del pezzo di terra ar., pr., e pascolivo, e pustoto detto Risare descr. al N. 7 di quantità di campi 8 2/4 tav. 9.

N. 6. Pezzo di prado d.o Calcina, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente le Risare antescr. N. 3, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 274.

N. 7. La quarta parte del prado d.o Calcina descritto al N. 7 del colono Drì, di campi 2 [illegible]/4 tav. 263.

N. 8. Pezzo di terra d.o Braida di casa, ar., confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente la Torsa, e tramontana seguente N. 9 salvis ec. di quantità di campi 5 0/4 tav. 145.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Braida di casa, confina a levante antescr. N. 1, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 0/4 tav. 31.

N. 10. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. a pascolo d.o possessione di sopra, confina a levante questa ragione, e parte strada pubblica di Roveredo a Torsa, mezzodì questa ragione ponente la Torsa, e tramontana strada tra Roveredo, ed Ariis salvis ec di quantità di campi 28 2/4 tav. 167.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o Olnari, e Rotarid, confina a tutti li lati questa ragione salvis ec. di quantità di campi 15 2/4 tavole 186.

Roveredo di Torsa.

LV. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante strada pubblica tende a Pocenia, mezzodì braida di casa, ponente sedime del colono Petaz, e tramontana questa ragione salvis ec.

N. 2. La quinta parte del prado d.o Risare prativo, e paludivo descr. al N. 6 del colono Gigante, e tra li confini ivi descritti, di quantità di campi 6 2/4 tav. 12.

N. 3. La quinta parte del pezzo ar., pr., pascolivo, e pustoto d.o Risare, descr. al N. 7, di quantità di campi 8 2/4 tav. 9.

N. 4. Pezzo di prado d.o della Calcina, e sotto casa, confina a levante, mezzodì, e ponente questa ragione, ed a tramontana strada pubblica dei Paludi salvis ec. di quantità di campi 10 2/4 tav. 125.

N. 5. Pezzo di prado d.o della Calcina, confina a levante, e mezzodì la Roja Villicogna, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2/4 tav. 24.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Pradis, e parte pr., confina a levante strada dei paludi, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 14 1/4 tav. 54.

N. 7. Pezzo di prado d.o della Calcina, confina a levante, e mezzodì le Risare antescr. N. 3, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 12 0/4 tav. 187.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Bosco confina a levante strada dei Roveredi a Pocenia, mezzodì Bosco, ponente, e tramontana il seguente N. 9, salvis ec. di quantità di campi 8 1/4 tav. 14.

N. 9. Pezzo di Bosco tramezzato da pezzi pascolivi detto Braidate, confina a levante, parte strada pubblica tende a Pocenia, e parte l'antescr. N. 8, ed il seguente N. 10, mezzodì parte l'antescr. N. 8, e parte il bosco al N. 6, ponente l'acqua della Torsa, e tramontana questa ragione mediante il seguente N. 10 e 11 salvis ec. di quantità di campi 64 0/4 tavole 64.

N. 10. Pezzo di prado d.o dei Roveri ad uso di pascolo, confina a levante strada pubblica dei Roveredi a Pocenia, mezzodì l'antescr. N. 9, ponente parimenti ed a tramontana il seguente N. 11 salvis ecc. di quantità di campi 2 0/4 tav. 41.

N. 11. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. con stropaglio di Roveri, e parte pascolo d.o Lamuzza, e Pradisit, confina a levante stradon pubblico tende a Pocenia, mezzodì antescr. N. 9 e 10, ponente la Torsa, ed a tramontana Braida del Rovere di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 8 3/4 tav. 168.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Braida di sopra, confina a levante strada pubblica da Roveredo a Torsa, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 3/4 tav. 176.

N. 13. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Braida di sotto, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica di Torsa, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 28 0/4 tav. 19.

LVI. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante strada pubblica da Roveredo a Torsa, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec.

N. 2. La quinta parte del prado d.o Risare pr., e paludivo, descr. al N. 6 del colono Gigante, e tra li confini ivi descr., di quantità di campi 6 2/4 tav. 12.

N. 3. La quinta parte del pezzo ar., pr., e pascolivo, e pustoto d.o Risare al N. 7, e tra li confini ivi descr., di quantità di campi 8 2/4 tav. 9.

N. 4. Pezzo di prado d.o della Calcina, confina a levante colla Roja Villicogna, mezzodì questa ragione, ponente le Risare all'antescr. N. 3, ed a tramontana Colono Petaz col N. 6 di questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 3/4 tav. 206.

N. 5. La quarta parte del prado d.o Calcina descr. al N. 7 del Colono Drì, ch'è di campi 2 1/4 tav. 63.

N. 6. Pezzo di prado d.o Boschit, confina a levante Sbrojavacca sig. Antonio, mezzodì Someda sig. Daniele, ponente questa ragione, e tramontana Fosso di confin tra li Roveredi salvis ec. di quantità di campi 5 0/4 tavole 186.

N. 7. La terza parte del Bosco descr. al N. 9 del Colono Drì, di campi 16 0/4 tav. 16.

N. 8. Pezzo di Prado d.o Lama confina a levante questa ragione, mezzodì, e ponente la Torsa, ed a tramontana il seguente N. 9 salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tav. 108.

N. 9. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o la possessione di sopra, confina a levante strada pubblica da Roveredi a Pocenia, mezzodì questa ragione, ponente la Torsa, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 23 1/4 tav. 166.

N. 10. La metà del prado d.o dei Salsi descritto al N. 13, e tra quelli confini di campi 2 2/4 tav. 87.

N. 11. Pezzo di terra ar. d.o delli Olnari, cioè la metà del N. 14, e tra li confini ivi descr. della quantità di campi 6 2/4 tav. 93.

N. 12. La metà della terra d.a la possessione di casa descr. al N. 15, e tra li confini ivi descr. di quantità di campi 12 2/4 tav. 4.

LVII. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, e paglia, cortivo, ed orto, confina a levante, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione, ed a ponente strada pubblica tende a Pocenia salvis ec.

N. 2. Pezzo di terra pascolivo, confina a levante la possessione di casa, mezzodì possessione di questa ragione, ponente parte strada tende a Pocenia, parte il sedime, ed orto antescr. N. 1, e parte veneranda Chiesa, ed a tramontana strada pubblica di Stropagallo salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 tav. 138.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Pradis, confina a levante strada dei Paludi, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 10 0/4 tav. 207.

N. 4. La quinta parte del prado d.o Risera prativo, e paludivo descr. al N. 6 del colono Gigante, e tra li confini ivi descr., di quantità di campi 6 2/4 tav. 12.

N. 5. Pezzo di prado d.o della Calcina, confina a levante questa ragione, mezzodì prado d.o della Calcina di questa ragione, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 0/4 tav. 24.

N. 6. La quinta parte del pezzo di terra ar., e pr., pascolivo, e pustoto d.o Risare descr. al N. 4, di quantità di campi 8 2/4 tavole 9.

N. 7. Pezzo di prado d.o Calcina,

... metà del pezzo descr. al N. 4 cioè fosso di campi 2 1f4 tav. 208.

N. 8. La quarta parte del prado della Calcina descr. al N. 7 del colono Dri, di quantità di campi 2 1f4 tav. 163.

N. 9. La terza parte del Bosco descr. al N. 9 del colono Dri, di campi 16 3f. tav. 16.

N. 10. Pezzo di terra ar., pr., e boschivo d.o il Pevere, confina a levante strada pubblica tende a Pocenia, mezzodì questa ragione, ponente il seguente N. 11, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 23 1f4 tav. 120.

N. 11. Pezzo di Lama pr. d.o Pevere, confina a levante l'antescr. N. 10, mezzodì, e ponente la Torsa, ed a tramontan salvis ec. di quantità di campi 5 1f4 tavole 121.

N 12. Pezzo di terra ar. d.o Braida di sopra, confina a levante strada pubblica da Roveredo, a Torsa, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 3 1f4 tav. 129.

N. 13. Pezzo di prado d.o delli Salsi, confina a levante, mezzodì, ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 2f4 tav. 161.

N. 14. Pezzo di terra ar. d.o delli Olnari, confina a levante, mezzodì, ponente questa ragione, ed a tramontana strada d.a di Stropagallo salvis ec. di campi 6 2f4 tav. 93.

N. 15. Pezzo di terra ar. d.o Possessione di casa, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente strada pubblica tende a Torsa, e tramontana parte sedime antescr. N. 1, e parte strada che tende a Stropagallo di campi 15 0f4 tav. 4.

LVIII. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Rivà del Fos, cioè la metà del N. 9 tenuto dal colono Gigante tra li confini ivi descr., di quantità di campi 2 1f4 tav. 184.

Rivignano.

LIX. N. 1. Sedime con fabbriche di muro coperte di coppi, cortivo, ed orto, confina a levante strada consortiva d.a del Castellutto, mezzodì stradon che tende a Rivignano, ponente, e tramontana questa ragione seguente N. 9 salvis ec.

N. 2. Pezzo di fondo pustoto in mezzo alla possessione al seguente N. 8, confina a levante questa ragione mediante stradella, mezzodì, ponente, e tramontana seguente N. 8 salvis ec. di quantità di campi 1 1f4 tav. 201.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o Campuzzo, confina a levante strada consortiva, va a Teor, mezzodì sigg. Vivante loco Martinengo con metà di fosso, ponente particolari di Rivignano con tutto il fosso di questa ragione, e tramontana stradon di Rivignano salvis ec. di quantità di campi 1 cf4 tav. 113.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Bassat, e parte pr. con piccola isola in angolo di levante, e tramontana, confina a levante, e mezzodì la Torsa, ponente parte questa ragione, e parte veneranda chiesa di Ariis, ed a tramontana parte d.a veneranda chiesa, e parte la Torsa salvis ec. di quantità di campi 6 cf4 tavole 86.

N. 5. Pezzo di terra pr. d.o del Folt confina a levante Bortolo Borghese enfiteota a questa ragione, mezzodì Corado Giacomo detto Cro.. iz di Teor, ponente Daniele Germani di Teor, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 7 1f4 tavole 190.

N. 6. Pezzo di terra parte ar., e parte pr. d.o Risara del Folt nella settima Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fosso di confin tra Rivignano, ed Ariis, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 14 1f4 tav. 26.

Ariis.

N. 7. Pezzo di terra ar. d.o Risara del Folt nell'ottava Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante, e mezzodì questa ragione, ponente fosso di confin tra Rivignano, ed Ariis, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 4 cf4 tav. 208.

Rivignano.

N. 8. Pezzo di terra ar. d.o la possessione sotto dello stradone di Rivignano, confina a levante stradella di questa ragione, mezzodì particolari di Teor, ponente sigg. Vivante loco Martinengo, Santo Lovisato, e Gio: Batt. Gori, e tramontana stradon salvis ec. di quantità di campi 27 3f4 tav. 2.

N. 9. Pezzo di terra arat. d.o Possessione di casa di sopra lo stradone, confina a levante la stradella del Castellutto, e sedime antescr. N. 1, mezzodì parte Sedime, e parte Stradon di Rivignano, ponente sigg. Piacenti di Rivignano, ed a tramontana sig. Antonio Biasoni di Rivignano, e Giuseppe d'Alvise salvis ec. di quantità di campi 11 2f4 tav. 34

LX. N. 1. Pezzo di terra ar. d.o Pradat, confina a levante Cosmi sig. Antonio, mezzodì parimenti, ponente Sebastiano Gori Enfiteota a questa ragione, ed a tramontana stradella consortiva salvis ec. di quantità di campi 2 1f4 tav. 26.

Talmassons.

LXI. N. 1. Pezzo di prado d.o Lamanich in pertinenze di Ariis, confina a levante d.o Lamanich, mezzodì terra d.a del Bassat di questa ragione, ponente terra pr. d.a Pradat di questa ragione, ed a tramontana pertinenze di Talmassons salvis ec. di quantità di campi 13 2f4 tav. 85.

Canussio.

LXII. N. 1. Fabbrica di muro coperta di coppi tenuta da Francesco, e fratelli Tonizzo ...

N. 2. Orto dirimpetto a d.a casa, oltre la strada della Villa, confina a levante strada della Villa, mezzodì sig. Pietro Gaspari, ponente, e tramontana sig. Pietro Lotti salvis ec. di quantità di campi 1f4 tav. 145.

N. 3. Pezzo di terra ar. d.o le Rive intersecato dall'argine del Tagliamento, confina a levante sig. Groto, mezzodì consorti Beltrame, ponente sig. Co: Orazio Belgrado, e tramontana parte Consorti Beltrame, parte Vatri Sebastiano, e parte sig. Gio: Batt. Stella salvis ec. di quantità di campi 2 2f4 circa.

N. 4. Pezzo di terra ar. d.o Renar basso, confina a levante sig. Groto, mezzodì questa ragione, ponente argine del Tagliamento, ed a tramontana parte Consorti Beltrame, e parte Stella G.o: Batt. salvis ec. di quantità di campi 1 3f4 circa.

N. 5. Pezzo di terra ar. d.o Mucose curte, confina a levante Semoncin Agostino, mezzodì parte d.o Semoncin, e parte il seguente N. 6, e parte Radegonda Scussolina, ponente argine del Tagliamento, ed a tramontana l'antescr. N. 3 salvis ec. di quantità di campi 1 1f4 circa.

N. 6. Pezzo di terra ar. d.o Mucose lunghe, confina a levante Sebastiano Zanello di Teor, mezzodì questa ragione seguente num. 7, ponente argine del Tagliamento, ed a tramontana l'antescr. num 5 salvis ec. di quantità di campi 2f4 circa.

N. 7. Pezzo di terra ar., e pr. intersecato dall'argine del Tagliamento d.o Rocul, confina a levante S bastiano Vatri, mezzodì benefizio parrocchiale di Farforeano, ponente fiume Tagliamento, ed a tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N 8. Pezzo di terra ar. d.o del Peroz, confina a levante, mezzodì, e ponente Domenico Baldini, ed a tramontana Scussolini Radegonda, e Valentino Tonizzo salvis ec. di quantità di campi 3 circa.

N. 9. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Trozzo intersecato dall'argine del Tagliamento, confina a levante stradella consortiva, mezzodì Agostino Semoncin, e parte il seguente N. 10, ponente il seguente N. 10, e parte sig. Groto, e tramontana Groto salvis ec. di quantità di campi 3 circa.

N. 10. Pezzo di terra ar. d.o il campo del Bul, confina a levante col N. 9 antescr., mezzodì sig. Pietro Lotti, ponente strada comunale, ed oltre il Tagliamento, e tramontana sig. Groto salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N 11. Pezzo di terra ar. era pr. d.o della Grava confina a levante sig. Pietro Gaspari, e parte sigg. Della Torre, mezzodì sig. Gio: Batt. Rodaro, ponente strada comunale, ed oltre il Tagliamento, e tramontana sig. Pietro Lotti, salvis ec. di quantità di campi 1 2f4 circa.

N. 12. Pezzo di terra ar. d.o Codis, confina a levante Perosa Angelo, e Groto, mezzodì sig. Pietro Gaspari, e Giulio Morata, ponente sig. Pietro Lotti, e tramontana sig. Angelo Perosa salvis ec. di quantità di campi 2 3f4.

N. 13. Pezzo di terra ar. d.o Braida del Ponte di Breis, confina a levante Groto, e parte Semoncin, mezzodì Groto, ponente strada pubblica, e tramontana Semoncin Agostino, e parte Gaspari sig. Pietro salvis ec. di quantità di campi 4 circa.

N. 14. Pezzo di terra ar. d.o Gratonit, confina a levante strada pubblica, mezzodì sig. Domenico Fabris, ponente Vatri Sebastiano, e tramontana sig. Domenico Baldini salvis ec. di quantità di campi 1 2f4 circa.

N. 15. Pezzo di terra ar. d.o Prato di sotto, confina a levante col N. 24 seguente, mezzodì parte sig. Gio: Batt. Stella e Gio: Batt. Bertus, e parte Beltrame Domenico, ed Agostino Semoncin, ed a tramontana sig. Domenico Baldini, e parte Bertus di Cernazai salvis ec. di quantità di campi 1 2f4 circa.

N. 16. Pezzo di terra d.o Campo lungo, confina a levante Mauro sig. Gio: Batt., e parte Michiel Beltrame, mezzodì Groto, ponente parimenti, e tramontana D. Sebastiano Zanello di Teor salvis ec. di quantità di campi 1 1f4 circa.

N. 17. Pezzo di terra ar., confina a levante Groto, mezzodì questa ragione, ponente sig. Gio: Batt. Stella, ed a tramontana Radegonda Scussolina salvis ec. di quantità di campi 1 1f4 circa.

N. 18. Pezzo di terra ar. d.o Renar lungo, confina a levante questa ragione, mezzodì Radegonda Scussolina, e parte D. Sebastiano Zanello, ponente questa ragione, e tramontana Stella sig. Gio: Batt. e Gaspari sig. Pietro, salvis ec. di quantità di campi 1 2f4 circa.

N. 19. Pezzo di terra ar. d.o Campuzzo, confina a levante strada pubblica, mezzodì Michiele Beltrame, ponente l'antescr. N. 18, ed a tramontana sig. Pietro Gaspari salvis ec. di quantità di campi 1 circa.

N. 20. Pezzo di terra ar. d.o Coda delle parti, confina a levante, questa ragione col seguente N. 21, mezzodì strada pubblica, ponente Rojale di Canussio, ed a tramontana pur d.o Rojale, e parte sig. Co: Orazio Belgrado salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N. 21. Pezzo di terra ar. d.o Coda delle parti, confina a levante Gaspari sig. Pietro, e questa ragione N. 23, mezzodì la Roja Barbariga ponente l'antescr. N. 20, ed a tramontana Rojalesso di Canussio seguenti N. 21, e

33, e parte ... salvis ec. di campi 44 3/4 tav. 123.

N. 22. Pezzo di terra ar. d.o Goda, confina a levante, mezzodì e ponente l'antescr. N. 21, ed a tramontana la Roja di Canussio, Radegonda Scussolina sig. Vincenzo Bulfoni, e Pietro Beltrame salvis ec. di quantità di campi —.

N. 23. Pezzo di terra d.o di sotto, confina a levante coll'antescr. N. 21, mezzodì Agostino Semoncin, ponente seguente N. 24, ed a tramontana Beltrame sig. Pietro, e sig. Angelo Cilivotti di campi 4 circa.

N. 24. Pezzo di prado d.o Prado Serato, o prado di sotto, confina a levante antescr. N. 23, e sig. Angelo Cilivotti, ed altri, mezzodì Semoncin Agostino, e Stella sig. Gio: Batt., ponente antescr. N. 15, Baldini sig. Domenico, e Mauro sig. Gio: Batt., ed a tramontana Vatri sig. Sebastiano salvis ec. di quantità di campi 4 circa.

N. 25. Pezzo di prado d.o Palù, promiscuo col sig. Gio: Batt. Stella, confina a levante col sig. Sebastiano Vatri, mezzodì Groto, ponente sig. Gio: Batt. Stella, e tramontana Soratarin Gio: Domenico salvis ec. di quantità di campi 1 circa.

N. 26. Pezzo di prado d.o prado del Gorgo del palù, confina a levante Groto, mezzodì sig. Sebastiano Vatri, ponente sig. Gio: Batt. Stella, ed a tramontana Radegonda Scussolina salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N. 27. Pezzo di terra pr. d.o pra della foglia, confina a levante Roja di Canussio, mezzodì Francesco Valussi, ponente il sudd.o Valussi, ed a tramontana il sig. Pietro Lotti, e Francesco Bertuzzi salvis ec. di quantità di campi 5 circa.

N. 28. Pezzo di prado d.o Prado del Conte, confina a levante la Roja di Canussio, mezzodì strada, ponente Pietro Beltrame, e Groto, ed a tramontana Agostino Semoncin, ed il sig. Pietro Lotti salvis ec. di quantità di campi 2 2/4 circa.

N. 29. Pezzo di prado d.o dieci Campi, confina a levante sig. Gio: Batt. Stella, mezzodì Francesco Bertussi, e Radegonda Scussolina, ponente Stella sig. Gio: Batt., e tramontana Comun di Canussio salvis ec. di quantità di campi 10 2/4 tavole 79.

N. 30. Pezzo di prado d.o Quadri, e prado dietro la braida di Semoncin, confina a levante sig. Gio: Batt. Stella, mezzodì parte Stella, e parte Agostin Semoncin, ponente Stella, e Francesco Bertus, ed a tramontana Radegonda Scussolina, Bertus, e Stella salvis ec. di campi 6 circa.

N. 31. Pezzo di prado d.o Campo, e mezzo, e Tarondo, confina a levante sig. Gio: Batt. Stella, mezzodì sig. Co: Orazio Belgrado, ponente Stella, a tramontana Angelo Ronchetti, e Giacomo Scussolin salvis ec. di campi 1 2/4 circa.

N. 32. Pezzo di prado d.o Code, confina a levante Lotti sig. Pietro, mezzodì Gallusso Francesco, ponente Morati Giulio, e sig. Gio: Batt. Stella, ed a tramontana il seguente N. 33 e parte Stella salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N. 33. Pezzo di prado d.o prà del Rovere, confina a levante Cargnelli sig. Nicolò, mezzodì l'antescr. N. 32, e parte Stella, ed a tramontana sign. Anna Cargnelli, e Stella, e ponente il seguente N. 35 salvis ec. di quantità di campi 1 circa.

N. 34. Pezzo di terra ar. d.o Stropita, confina a levante il seguente N. 35 e sign. Anna Cargnelli, mezzodì sig. Gio: Batt. Stella, ponente Vatri sig. Sebastiano, e tramontana Stella, salvis ec. di quantità di campi 2 circa.

N. 35. Prado d.o pustoto, confina a levante antescr. N. 33, e Morati Giulio, e Stella Gio: Batt., mezzodì d.o Stella, ponente antescr. N. 34, ed Angelo Rocchetto, ed a tramontana sign. Anna Cargnelli salvis ec. di campi 6 circa.

N. 36. Pezzo di prado d.o pustoto, confina a levante sign. Anna Cargnelli, mezzodì Moratti Giulio, ponente Consorti Scussolini, ed a tramontana particolari della Villa di Varmo salvis ec. di quantità di campi 1 circa.

N. 37. Pezzo di prado d.o Gravigis, confina a levante Agostino Semoncin, mezzodì comun di Canussio, ponente Stella sig. Gio: Batt. ed Agostino Semoncin, ed a tramontana sigg. Co: Della Torre salvis ec. di quantità di campi 1 2/4 circa.

LXIII. N. 1. Pezzo ar. d.o Braida del Molin, confina a levante strada pubblica, mezzodì Domenico Beltrame, e Mauro Giuseppe, ponente sig. Domenico Baldini, ed a tramontana il sudd.o Baldini, e Groto, di quantità di campi 3 circa.

N. 2. Pezzo di terra ar. Campo del Fabro, confina a levante strada pubblica, mezzodì Groto, ponente Groto, e Rodaro Gio: Batt., e tramontana Rodaro sudd.o salvis ec. di quantità di campi 3 circa.

N. 3. Pezzo di prado d.o prado della Roja, confina a levante sig. Gio: Batt. Stella, mezzodì Comun di Canussio, ponente sig. Pietro Lotti, e tramontana la Roja di Canussio salvis ec. di quantità di campi 3 circa.

Esazioni perpetue.

LXIV. Capitali d'esazioni perpetue in Ariis.

N. 1. Galis Bortolo sopra il capitale di L. 824.

N. 2. La veneranda chiesa di S. Giacomo di Ariis paga sopra il capitale di L. 210.

N. 3. Tonizzo Domenico quondam Sebastiano del Casale del Folt, ora Borghese Bortolo di Ariis in luogo del defunto, corrisponde sopra il capitale di L. 1200.

N. 4. Battistretta Zuanne Capo-Meso e consorti pagano annualmente affitto perpetuo sopra il capitale di L. 1207:86.

LXV. Esazioni perpetue in Pocenia.

N. 1. Nardini Valentino, e fratelli quondam Angelo pagano ogni anno d'affitto enfiteotico sopra il capitale di L. 1280.

N. 2. Ond.o Comune, ed uomini di Pocenia pagano d'affitto enfiteotico sopra il capitale di L. 2796:80.

Roveredo di Torsa.

LXVI. Capitali d'esazioni perpetue.

N. 1. Nardoni Lorenzo, e fratelli di Stropagallo pagano d'affitto perpetuo sopra il capitale di L. 3610:24.

Canusso.

LXVII. Capitali d'esazioni perpetue.

N. 1. Scussolini consorti pagano ogni anno affitto perpetuo sopra il capitale di L. 3780.

N. 2. Eredi Rodaro pagano annualmente d'affitto perpetuo sopra il capitale di L. 252.

N. 3. Simoncin Leonardo paga ogni anno d'affitto sopra il capitale di L. 412.

Romans di Varmo.

LXVIII. Capitali d'esazioni perpetue.

N. 1. Appolonia Zuane paga ogni anno affitto sopra il capitale di L. 2160.

Flambro.

LXIX. Capitale d'esazioni perpetue.

N. 1. Toneati eredi quondam Angelo, ora Rev.° D. Giacomo, e Pietro Zio e nipoti Toneati pagano ogni anno affitto sopra il capitale di L. 352.

Lestizza.

LXX. Capitale d'esazioni perpetue.

N. 1. Garzillo Gio. Battista paga d'affitto perpetuo in forza d'istrumenti 4 novembre 1776, atti Martinelli Antonio, notaro d'Udine sopra il capitale di L. 298:24.

S. Maria Sclaonicco.

LXXI. Capitali d'esazioni perpetue.

N. 1. Merlo Domenico paga annualmente d'affitto perpetuo in forza d'istrumento 5 aprile 1781, atti sig. Wolfango Colona, notaro in Teor, sopra il capitale di L. 528.

N. 2. Marangone Leonardo paga d'affitto perpetuo sopra il capitale di L. 984.

N. 3. Marangone Francesco detto Fabro paga ogni anno d'affitto perpetuo per istrumento 25 marzo 1779 atti sig. Gasparo Martinelli sopra il capitale di L. 372.

Rivignano.

LXXII. Capitale d'esazioni perpetue.

N. 1. Madrisani Inocente quondam Giacomo paga d'affitto perpetuo come da istrumento 20 ottobre 1771, atti Sebastiano Tadio notaro in Flambro sopra capitale di L. 138:76.

Ariis.

LXXIII. Diritto del pensionatico, o posta pecore.

N. 1. Annua rendita della posta pecore considerata d'Italiane L. 75, suo capitale di L. 1500.

LXXIV. Per ommissione accaduta si aggiungono li seguenti beni.

Ariis

N. 1. Pezzo di terra arat. d.o Risara in questo al N.o . . . . confina a levante strada vecchia andava a Teor, mezzodì e ponente parimenti strada va a Teor non compreso il fosso, e tramontana terra di questa ragione, di quantità di campi 0 3/4 tavole 158.

N. 2. Pezzo di terra arat. d.o Risara del Folt nella settima Risara da mezzodì a tramontana, confina a levante strada pubblica tende a Teor, mezzodì ponente, e tramontana questa ragione salvis ec. di quantità di campi 1 3/4 tavole 116.

Pocenia.

LXXV. Possessione d.a Pietra Palomba, parte arat. e parte con stroppaglio di Roveri ad uso di pascolo, e parte prativa a fieno, confina a levante strada di campagna detta Armentarezza, mezzodì detta strada, e parte signori Manin, signori Zanetti, e signori Zugnoni, ponente particolari di Palazzolo, e parte Roja, ed a tramontana parte detta Roja, parte comun di Pocenia e parte strada pubblica salvis ecc. di quantità di campi 190 0 3/4 tav. 46.

Ommissis.

Comune di Ariis.

In mappa alli N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 1/2, 21, 22, 23, 24, 24 1/2, 25, 25 1/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 58 1/2, 91 1/2, 60, 66, 67, 67 1/2, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 97 1/2, 58, 99, 102, 106, 107 1/2, 108, 113, 113 1/2, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 128, 135, 137, 137 1/2, 141, 141 1/2, 142 1/2, 142, 143, 143 1/2, 144, 144 1/2, 145, 146, 146 1/2, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 168, 169 1/2, 171, 172, 172 1/2, 173, 174, 183, 185, 186, 175, 184, 176, 187, 191, 191, 193, 195, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 214, 215, 217, 217 1/2, 224, 226, 231, 232, 234, 236, 235, 237, 238, 239, 240, 242, 247, 249, 250 1/2, 255, 255 1/2, 267, 270, 273, 274, 216, 217, 218, 222,

223, 225, 229, 230, 335, 243, 250, tutti gli antescritti numeri importanti censuarie pertiche N.° 7350 81/100.

Comune di Pocenia.

Numeri di mappa 210, 211, 305, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 394, e 395 importanti pertiche censuarie N.° 365 47/100.

Rivotta frazione di Pocenia.

N. di mappa 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1235, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1219 1230 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1247, per pertitiche 27:85 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 importanti essi numeri censuarj pertiche N.° 1042 86/100.

Non comprendendo li numeri 1246, 1252 e 1253 in dita Savorgnan per errore, mentre sono di altra ragione importanti pertiche 49 36/100, come neppure la maggior quantità del numero 1247 a lato di mezzodì ch' è di altra ragione.

Roveredo di Torsa.

Numeri in mappa 590, 591, 592, 593, 593 1/2, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 608, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 612 1/2, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, N.° 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 81, 465, 551, 582 importanti essi numeri censuarie pertiche N.° 2732:42 a cui aggiunto il numero 582 di mappa di pertiche 23 13/100 sono in Roveredo di Torsa pertiche N.° 2755 55/100.

Comune di Rivignano.

Numeri di mappa 89, 502, 723, 724, 725, 726, 727, 783, 766, 767, 769, 778, 779, 784, 785, 1206, 1257, 1259, 1265, 1376, 1377, 1378, 1379, 1367, 1368, 1380, 1381, 1390, 1391, 1382, 1386, 1392, 1394, 1396, 1397, 1398, 1399, 1627, 2000 importanti essi numeri censuarie pertiche N.° 525 06/100.

Comune di Teor.

Numeri di mappa 519, 738, 821, 822, 850, importanti essi numeri censuarie pertiche N.°

Comune di Talmassons.

N. di mappa 1206, 1211, 1278, 2371, sub. 3 2383, sub. 4, 5, 6, 2393, 2394, 2395, 1209, loco Degan Giacomo 2383 sub. 1 2 3, loco Giorgiutti Valentino, importanti tutti gli antescritti numeri censuarie pertiche N.° 205 01/100.

Comune di Canosso.

Numeri di mappa 83, 84, 140, 143, 155, 158, 166, 178, 662, 186, 189, 190, 200, 206, 210, 218, 222, 224, 224 1/2, 231, 232, 233, 235, 234, 271, 274, 276 1/2, 279, 282, 286, parte residua 290, 293, 297, 331, 344, 359, 616, 649 tutti della quantità di pertiche num. 464 71/100.

Il presente Editto sarà pubblicato ed affisso ne' luoghi soliti in questa Reg. Città, e nelle Comuni di Rivignano, Teor, Pocenia, Talmassons, e Varmo, ed inscritto per tre volte consecutive nella Gazzetta privilegiata di Venezia.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Provinciale, Udine li 16 gennajo 1827.

Il Presidente GELLUSSIG.

N. 318 EDITTO.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Provincia di Vicenza.

L'Imperiale Regia Pretura in Schio in seguito all' odierna istanza numero 318 di Pietro Saccardo del fu Michiel Angelo domiciliato in questa città, con cui implora che sia proceduto per la giudiziale dichiarazione di morte dell' assente Michiel Angelo Saccardo di lui figlio, procreato colla fu Maddalena Luccarda, partito per l'armata in Russia li 6 febbrajo 1812 come Caporale nel già secondo Reggimento Italiano di Fanteria di Linea, col presente Editto cita il predetto assente Michel Angelo Saccardo a comparire nel termine d' un anno, colla comminatoria, che non comparendo, o non facendo a questa Pretura conoscere in altra guisa la sua esistenza entro il termine suddetto si procederà alla dichiarazione di sua morte giusta il disposto dal paragrafo 277 del Codice Civile universale, restando inoltre avvertito essersi deputato in suo curatore l'Avvocato Gabriele D.r Chioda.

Il presente verrà pubblicato in questa città, nella gazzetta privilegiata di Venezia, e nei fogli pubblici di Pietroburgo, a cura della parte instante, e ciò per tre volte consecutive.

L'Imp. Reg. Consigl. Pretore

GIOV. D.r GHIOTTO.

Dall' Imperiale Regia Pretura di Schio 17 gennajo 1827.

Luigi Aleardi Scritt. Anz.

N. 3199 AVVISO.

Presso la R. Delegaz. Provinc. di Venezia, nel locale di sua residenza, nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita salva la Superiore approvazione, al maggior offerente una casa con orto, posta in parrocchia di S. Pietro di Castello, al civico num. 157, sul dato fiscale d' Austr. L. 3597:79 a norma dell' Avviso di questo giorno e numero, ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' Beni dello Stato, Venezia li 17 aprile 1827.

L' I. R. Ass. alla Dir. del Demanio

BEMBO.

N. 3197 AVVISO.

Presso la R. Deleg. Provinc. di Venezia nel locale di sua Residenza, nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina, si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita, salva Superiore approvazione al maggiore offerente undici casette in parrocchia di S. Marziale sulla fondamenta di S. Girolamo, e del Battello marcate coi civici numeri 2266, 2268, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2282 sul dato fiscale d' Austriache L. 2540:26, a norma dell' Avviso di questo giorno e numero, ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il Riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' beni dello Stato Venezia li 17 aprile 1827.

L' I. R. Ass. alla Direz. del Demanio

BEMBO.

N. 3203 AVVISO.

Presso la R. Deleg. Provinc. di Venezia nel locale di sua Residenza nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina, si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita, salva la Superiore approvazione, al maggior offerente, una casa grande con corticella in Corte di S. Rocco, parrocchia dell' Angelo Raffaele al civico num. 3586. Casa terrena nella stessa località al num. 3587. Due case terrene, e due in primo e secondo solajo ai civici numeri 3587, 3588, 3589, 3590; nella stessa località: Case rovinose parte in pian terreno, e parte in due piani poste come sopra ai civici num. 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3495. Case rovinose parte terreni e parte in due piani poste come sopra ai civici numeri 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612. Case rovinose parte terrene, e parte in due piani poste come sopra ai civici numeri 3494, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, e tutti questi stabili sul dato fiscale d' Austr. L. 19497:89 a norma dell' Avviso di questo giorno e numero ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' Beni dello Stato Venezia li 17 aprile 1827.

L' I. R. Ass. alla Direz. del Demanio

BEMBO.

N. 3188 AVVISO.

Presso la R. Deleg. Provinc. di Venezia, nel locale di sua Residenza, nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita salva la superiore approvazione al maggior offerente sette case poste in parrocchia di S. Nicolò di Tolentino, ai civ. N. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 sul dato fiscale di Austr. L. 7986.89 a norma dell' Avviso di questo giorno e numero, ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' Beni dello Stato, Venezia li 17 aprile 1827.

L' I. R. Ass. alla Direz. del Demanio

BEMBO.

N. 3198 AVVISO.

Presso la R. Delegaz. Provinc. di Venezia nel Locale di sua residenza, nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina, si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita, salva la Superiore approvazione al maggior offerente, due case terrene, ed una terza in solajo con soffitta, e porzione di orto situata in parrocchia di S. Marziale, sulla fondamenta della Sensa, marcate coi civici numeri 2902, 2903, 2904, 2905 sul dato fiscale di Austriache L. 1943.14 a norma dell' Avviso di questo giorno, e numero, ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il Riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' Beni dello Stato, Venezia li 17 aprile 1827.

BEMBO

I. R. Ass. alla Direz. del Demanio.

N. 3187 AVVISO.

Presso la R. Deleg. Provinc. di Venezia, nel locale di sua Residenza, nel giorno 17 maggio p. v. alle ore 10 della mattina, si terrà pubblica Asta per deliberare in vendita, salva la Superiore approvazione, al maggiore offerente quattro case, ed orticello poste in calle di San Giovanni in parrocchia di S. Simeone Grande ai civ. 873, 874, 875, 876 sul dato fiscale d' Austr. L. 4993.15, a norma dell' Avviso di questo giorno, e numero, ed in relazione ai patti normali ostensibili presso il Riparto II.

Dall' I. R. Commiss. d' alienazione de' Beni dello Stato, Venezia li 17 aprile 1827.

L' I. R. Ass. alla Direz. del Demanio

BEMBO.

PUBBLICAZIONI

per la seconda volta.

N. 11841. EDITTO.

L' Imperial Regio Tribunale Civile in Venezia rende pubblicamente noto che un Commissario di esso Tribunale nei giorni 25 maggio, 8 e 15 giugno venturi sempre alle ore 12 meridiane nella loggetta sottoposta al campanile di San Marco procederà alla vendita all' Asta pubblica di diverse carte di credito, oppignorate ad instanza di Giuseppe Diamin in pregiudizio di Giovanni Battista Milesi con avvertenza, che le carte di credito medesime nel primo e secondo esperimento d' Asta saranno deliberate al maggior offerente soltanto per il valore nominale, e nel terzo esperimento d' Asta anche a prezzo minore del rispettivo valor nominale, sempre però verso pronto pagamento in danaro sonante a valor di tariffa.

Il Consigliere Aulico Presidente

SALVIOLI.

Armani Consig.

L. Pederzani Consig.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Civile di Prima Istanza Venezia 19 aprile 1827.

G. Gasnoni Dir. di Sp.

N. 4367. EDITTO.

Si porge a pubblica notizia che con odierno decreto di questo Tribunale pari numero fu interdetta a titolo di mentecattagine Anna Beltrame di Cristoforo e che le fu nominato in curatore il signor Arcangelo Mazzi.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Provinciale Verona li 6 aprile 1827.

DE BATTISTI Presidente.

Angeli Consiglier.

Mendini Consiglier.

Negri.

N. 2114.

EDITTO DI CONVOCAZIONE.

Li 20 febbrajo 1826 venne dal cessato Tribunale Civile e Criminale di Prima Istanza in Telelkirch assunto l' atto di liquidazione e divisione dell' eredità lasciata nell' anno 1778 dal a fu Marianna de Gerbert, moglie del fu Francesco Michele de Gilm, in luogo di Francesco Ignazio de Gilm, figlio dei suddetti, ammogliato con Angiola

Geransio è morto in Napoli nell' anno 1815 in qualità di primo tenente nel reggimento delle Guardie Napolitane, subentrò come erede la di esso discendenza rappresentata nell' atto ereditario da un curatore giudizialmente deputato nella persona del signor Gaspare Leo di Telelkirch, ed ottenne una porzione ereditaria di Duc. 1639 gr. 50 valuta d' Impero parte in danaro, e parte in capitali.

Non essendo pertanto a cognizione di quest' Imperial Regio Giudizio civico provinciale qual autorità ora competente in quest' affare nè la vita nè l' attuale dimora della discendenza di Francesco Ignazio de Gilm, nè altre circostanze, che riguardarla potessero, perciò viene la medesima, o chiunque a di lei nome ne avesse interesse, diffidato della successione realizzatasi in di lei favore coll' avvertenza a dovere insinuare le sue ragioni sulla porzione ereditaria, come sopra assegnatale, dimostrare avanti questo Giudizio civico provinciale il relativo diritto, ed indicare beneviso Procuratore in questo luogo per ricevere l' anzidetta facoltà ereditaria, e ciò tanto più sicuramente, quantochè in caso contrario ritenuta la curatela di già ordinata, verrebbe tale quota ereditaria di Ducati 1639 gr. 50 rilasciata a suo tempo giusta il prescritto delle leggi a quelle persone, che avranno dimostrato le loro ragioni sulla medesima.

Dall' Imperial Regio Giudizio civico e provinciale.

Innsbruck li 6 aprile 1827.

N 12149. ***EDITTO.***

Da parte dell' Imperiale Regio Tribunale Civile di Prima Istanza in Venezia, si notifica col presente Editto a tutti quelli che avervi possono interesse.

Qualmente da questo Tribunale è stato decretato l' aprimento del concorso sopra tutte le sostanze mobili ed immobili ovunque poste, ed esistenti nel territorio del Governo di Venezia di ragione di Vincenzo Tarla abitante in Venezia a S. Nicolò al civico num. 1377.

Perciò viene col presente avvertito chiunque credesse poter dimostrare qualche ragione, ed azione contro il detto Vincenzo Tarla ad insinuarla sino al giorno di venerdì 20 luglio venturo inclusivo in forma di una regolare petizione, presentata a questo Tribunale in confronto dell' Avvocato Giuseppe Grandis deputato curatore della massa concursuale, dimostrando non solo la sussistenza della sua pretesa, ma eziandio il diritto, in forza di cui egli intende di essere graduato nell' una, o nell' altra classe, e ciò tanto sicuramente, quantocchè in difetto, spirato che sia il suddetto termine, nessuno verrà più ascoltato, e li non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso, in quanto la medesima venisse esaurita dagl' insinuatisi creditori, e ciò ancorchè loro competesse un diritto di proprietà e di pegno sopra un proprio bene, od effetto.

Si eccitano inoltre tutti li creditori che nel preaccennato termine si saranno insinuati a comparire il giorno dei 11 agosto suddetto alle ore dodici meridiane nella Sala del Tribunale per passare all' elezione di un Amministratore stabile, o conferma dell' interinalmente nominato, e della Delegazione dei creditori, coll' avvertenza che i non comparsi s' avranno per consenzienti alla pluralità dei comparsi, e non comparendo alcuno, l' Amministratore e la Delegazione saranno nominati da questo Tribunale, a tutto pericolo dei creditori.

Ed il presente verrà affisso nei luoghi soliti, ed inserito ne' pubblici fogli.

Il Consig. Aulico Presidente
SALVIOLI.
C. Gerardi Consigliere.
Buffa Consigliere.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Civ. di prima Ist. di Venezia, li 19 aprile 1827.

G. Gattinoni Dir. di Sp.

N. 2654 EDITTO.

L' Imperial Regio Tribunale Prov. in Vicenza, notifica col presente agl' ignoti proprietarj di libbre 62 Tabacco di estera provenienza invenzionato in San Pietro di Rozzo nel giorno 15 febbrajo 1827, essersi contro di essi dalla R. Finanza prodotto libello in punto di validità e liquità, di seguita invenzione.

Essendo ad essi stato destinato in speciale curatore l' avvocato Spessati, sono avvertiti, che potranno, volendo, fare ad esso tenere i ricapiti, e documenti utili a difesa, avvertiti inoltre, essersi prefisso il giorno 16 maggio 1827, alle ore 9 di mattina, ed a quest' Aula Verbale, per il contraddittorio, cui, e pure volendo, potranno personalmente intervenire.

Il presente sarà pubblicato ed affisso all' Albo Pretorio, ed inserito nella Gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO
Commissario Presidenziale.
Pedrazza Consiglier.
Neumann Consig.

Dall' Imp. R. Tribunale Provinciale,
Vicenza 6 marzo 1827.

Scarsellini Segr.

N. 2652 EDITTO.

L' I. R. Trib. Provinc. di Vicenza, notifica col presente alli sconosciuti proprietarj di libbre 67 Sale estero, invenzionato li 29 novembre 1823 sulla Montagna Campo Grosso di Recoaro, essersi dalla R. Finanza, prodotto libello ai di loro confronto in punto di validità, e legalità di seguita invenzione.

Essendosi loro destinato in curatore l' avvocato Spessati, vengono avvertiti, che volendo, potranno ad esso fare tenere i ricapiti, e documenti creduti utili a difesa; avvertendoli inoltre essersi prefisso per il contraddittorio il giorno 10 maggio 1827 alle ore 9 di mattina, ed all' A. V., alla quale, e pure volendo, potranno personalmente insinuatsi.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso all' Albo pretorio, ed inserito nella gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO Commiss. Presidenz.
Pedrazza Consiglier.
Neumann Consiglier.

Dall' Imp. R. Tribunale Provinciale,
Vicenza 6 marzo 1827.

Scarsellini Segret.

N. 2653 EDITTO.

L' Imp. R. Trib. Prov. in Vicenza, notifica col presente alli sconosciuti proprietarj di libbre 25 Tabacco estero, invenzionato li 6 novembre 1823 in Ansiero; essere stato contro di essi dalla Regia Finanza libello, in punto di legalità, e validità di praticata invenzione.

Essendo stato loro destinato in ispeciale curatore l' avvocato Spessati, sono avvertiti di fare tenere ad esso i ricapiti, e documenti creduti utili a difesa; avvertendoli inoltre, essersi prefisso il giorno 10 maggio 1827 alle ore 9 di mattina, pel contraddittorio a quest' Aula Verbale, alla quale, e pure volendo, potranno comparire personalmente.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso all' Albo Pretorio, ed inserito nella gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO
Commissario Presidenziale.
Pedrazza Consiglier.
Neumann Consig.

Dall' Imp. R. Trib. Provinc. Vicenza li 6 marzo 1827.

Scarsellini Segr.

N. 3073. EDITTO.

L' Imp. R. Trib. Provinc. in Vicenza, con il presente porta a notizia dello sconosciuto proprietario di libbre [illegible] tabacco di estera provenienza invenzionato li 5 settembre 1823 nella comune del Gazzo, essere stato contro di esso dalla R. Intendenza di Finanza prodotto libello in punto di validità, e legalità di seguita invenzione.

Siccome poi vennegli destinato in ispeciale curatore l' avv. Spessati, resta egli avvertito, che ad esso, volendo, potrà fare tenere i ricapiti, e documenti a difesa; avvertendoli inoltre che fu pel contraddittorio prefisso il giorno 31 maggio 1827 alle ore 9 di mattina, ed a quest' Aula Verb., sicchè pure volendo, potrà personalmente comparire.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso all' Albo Pretorio; ed inserito nella Gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO Commiss. Presidenz.
Pedrazza Consigliere.
Neumann Consigliere.

Vicenza 16 marzo 1827.

Scarsellini Segr.

N. 3074. EDITTO.

L' Imp. R. Trib. Provinc. in Vicenza, notifica col presente agli ignoti proprietarj di libbre 97 Tabacco in foglia invenzionato li 28 dicembre 1823 nella Montagna comune di Pove, essere stato contro di essi da questa Regia Intendenza prodotto libello in punto di validità, e legalità di seguita invenzione.

Essendosi quindi loro destinato in curatore speciale l' avv. Spessati, sono avverti, che volendo potranno, ad esso fare tenere li ricapiti, e documenti creduti utili a difesa; avvertendoli inoltre essere stato pel contraddittorio, destinato il giorno 31 maggio 1827 alle ore 9 di mattina a quest' Aula Verbale, cui pure volendo, potranno personalmente comparire.

Il presente sarà pubblicato, affisso all' Albo pretorio ed inserito nella Gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO
Commissario Presidenziale.
Pedrazza Consiglier.
Neumann Consiglier.

Vicenza 16 marzo 1827.

Scarsellini Segr.

N. 3015 EDITTO.

L' I. R. Trib. Provinc. di Vicenza, notifica col presente alli sconosciuti proprietarj di libb. 158 tabacco estero, invenzionato al 3 decembre 1823 in Santa Maria di San Nazaro essersi dalla Regia Intendenza di Finanza prodotto libello in punto di validità, e legalità di seguita invenzione.

Essendo stato ad essi destinato in curatore spese l' avvocato Spessati, sono avvertiti, che, volendo potranno fare tenere al medesimo i recapiti e documenti creduti utili a difesa, avvertendoli inoltre essersi pel contraddittorio prefisso il giorno 31 maggio 1827, alle ore 9 di mattina, ed a quest' Aula Verb., cui, pure volendo, potranno personalmente comparire.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso all' albo Pretorio, ed inserito nella Gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO Commiss. Presidenz.
Pedrazza Consigliere.
Neumann Consigliere.

Vicenza 16 marzo 1827.

Scarsellini segr.

N. 2100-36 VI. EDITTO.

D' ordine dell' Imperiale Regio Tribunale Provinciale residente in Belluno. Si rende pubblicamente noto: Che l' I. R. Aggiunto Fiscale facente per l' Imp. R. Amministrazione della Finanza, ha prodotta a quest' Imperiale Regio Tribunale Provinciale una petizione in data 31 marzo corrente sotto il num. 2100, in confronto di 5 ignoti, contrabbandieri di Tabacco; in punto di condanna a multa di Lire 9625:50, e confisca di libbre 93 di tabacco di contrabbando, sorpreso dagli Agenti di Finanza, sul monte detto Monfescera, comune di Alanno nel giorno 23 marzo decorso verso le ore 4 pomeridiane in contravvenzione alla legge 10 ottobre 1811, come dalla bolletta d' invenzione 25 marzo 1827 num. 31 staccata dalla Ricettoria di Feltre.

Ignota essendo l' attuale dimora essi 5 contrabbandieri, è stato nominato a termini di Legge a tutto loro carico e pericolo l' Avvocato di questo foro signor Giov. Batt. dottor Zanini, affinchè li rappresenti in Giudizio nell' argomento, di cui tratta la detta petizione.

Restano pertanto col presente Editto, che avrà forza di regolare intimazione, eccitati li 5 suddetti contrabbandieri a comparire all' Aula Verbale di questo Tribunale nel giorno 12 giugno prossimo venturo alle ore nove di mattina, colle avvertenze portate dalli paragrafi 20, e 25 del Civile Regolamento, e diffidati, che non comparendo, o non nominando altro procuratore, che li difenda, avrà luogo il giudizio in confronto del Procuratore sopranominato.

Il f. f. di Presidente LUZAC.
De-Betta Consiglier.
C. de Wolff Consiglier.

Dall' Imperial Regio Tribunale Provinciale in Belluno. Li 4 aprile 1827.

L. Zugni Segr.

N. 1678. AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia per parte dell' Imperiale Regio Tribunale Provinciale di Treviso, che dalla Delegata Commissione verranno deliberati all' Asta, Mobili di Casa, Rami, Cavalli, e Carrozze, in casa del signor Giacomo Visentini, posta in Preganziol sul Terraglio, fissando pel primo Incanto il giorno 8 maggio prossimo venturo, pel secondo il giorno 25 maggio, e pel terzo il giorno 8 giugno prossimo venturo, sempre alle ore dieci antemeridiane, coll' avvertenza, che nel primo, e secondo incanto si delibererà a prezzo maggiore, od almeno eguale alla stima, e soltanto nell' ultimo anche a prezzo inferiore della medesima, sempre però a pronti contanti a valore di tariffa. Della stima potranno gli acquirenti prendere

pez'one, ed anche copia nell'Ufficio di Spedizione.

Il presente sarà affisso ne' soliti luoghi in Treviso, e Preganziol, ed inserito per tre volte nella privilegiata Gazzetta di Venezia.

Il Presidente HENDL.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Provinciale di Treviso, li 18 aprile 1827.

Canussio f. f. di Segr.

N. 122. *AVVISO.*

Presso l' Amministrazione della Casa Centrale de' Pazzi in S. Servolo di Venezia esiste un capitale di Austriache lire 23483:77 da impiegarsi, per Superiore disposizione, con l'annuo interesse del cinque per cento.

Chi aspirasse a rilevarlo in totalità, od anche in parte, non minore di lire 10,000, dovrà entro il prossimo maggio avanzare richiesta all' Amministrazione suddetta residente nell' Isola di S. Servolo: esibendo a cauzione del capitale, e relativo interesse una speciale soddisfacente ipoteca immobiliare.

Dall' Ufficio dell' Amministrazione di S. Servolo, 23 aprile 1827.

Il Direttore, ed Amministratore
F. G. L. FORTALUPI.

Imp. Reg. Marina Porto di Venezia.

AVVISO D'ASTA.

Il giorno dieci maggio 1827 alle ore dieci antimeridiane nella solita Sala all' ingresso dell' Arsenale Marittimo succederanno gli esperimenti d' asta per deliberare al miglior offerente l' impresa di riduzione di un nuovo ingresso all' Imperiale Regio Collegio Marittimo di Sant' Anna in questa città.

Il prezzo su cui sarà aperto il concorso è di fiorini 859:36.

L' avallo sarà di fiorini 85, e la cauzione resta fissata in fiorini 250.

Oltre al capitolato R. 1424 16 aprile già stampato e diffuso, chi volesse ottenere maggiori schiarimenti si rivolga all' Imperiale Regio Ufficio delle fabbriche Marittime e lavori idraulici nell' interno del Regio Arsenale.

Cadendo deserta l' asta nel primo giorno gli esperimenti si succederanno nelle due giornate susseguenti.

Venezia il 16 aprile 1827.

Il Comandante Superiore dell' Imperiale Regia Marina
AMILCARE March. PAULUCCI
Generale Maggiore.
Il Commissario di Marina Interinale Referente
Dierker.

EDITTO.

L' Imperiale Regia Pretura di Caprino Veronese, notifica a chiunque possa avervi interesse, essersi da Giovanni Zanetti del fu altro Giovanni, domiciliato ai Gazzoli comune di Costermano rappresentato dall' Avvocato Alessandro Barbieri con Istanza 21 marzo prossimo passato numero 650, chiesti i provvedimenti di ragione a tenore del Regolamento 15 novembre 1820 per la purgazione delle Ipoteche tacite legali gravitanti sugli stabili sottodescritti stati pignorati a pregiudizio di Diletta Azzolini vedova Zanetti tanto per l'interesse proprio che qual tutrice della minore sua figlia Giovanna Angela Zanetti domiciliate in Castren.

Conseguentemente vengono col presente Editto diffidati tutti e singoli i creditori ignoti ed assenti aventi diritto d' Ipoteca tacita legale non per anco inscritta su detti stabili a dovere entro a tutto il prossimo futuro mese di luglio inscrivere alla competente conservazione delle Ipoteche i rispettivi titoli ipotecarj a carico degli stabili stessi, sotto comminatoria, che non venendo fatta tale inscrizione nel termine come sopra prefisso non potranno far valere ulteriormente ni d' Ipoteca tacita legale sugli stabili suenunciati.

Si avvisano inoltre i predetti creditori ignoti ed assenti essere stato loro nominato in curatore l' Avvocato Vincenzo Zavarise addetto a questa Pretura per l' inscrizione, insinuazione e difesa dei loro diritti Ipotecarj su detti stabili, i quali sono i seguenti.

Una casa di luoghi sei con portico e corte chiusa da Marogna con orto e poca terra pascoliva, in comune di Costermano contra Gazzoli confinato il tutto da Zeno Andrioli, da don Domenico Pellegrini, dalle strade consortali, e da Luigi Pisini.

Una pezza di terra arativa con moreri di figura triangolare in detta pertinenza detta Gazzoli, confinata dalle ragioni Torri Moronati, dalle strade comunali da Zanetti ed Andrioli.

Il presente Editto sarà affisso ne' modi e luoghi soliti ed inserito per tre volte successive nella gazzetta privilegiata di Venezia a cura dell' istante non che d' ufficio comunicato all' Imperiale Regio Aggiunto Fiscale di Verona.

Dall' Imperiale Regia Pretura di Caprino Veronese, li 31 marzo 1827.

L' Imp. Reg. f. f. di Pretore
CREMONA.
Tomedi Scrict.

PUBBLICAZIONI PER LA TERZA VOLTA.

N. 1812-115 EDITTO.

Per ordine dell' I. R. Tribunale Provinciale di Treviso. Si notifica ad un ignoto fuggitivo, che l' I. R. Intendenza di Finanza, rappresentata dal sig. Avvocato Giuseppe Olivi Aggiunto Fiscale produsse nel giorno 15 corrente sotto il num. 1812, una Petizione a questo Tribunale, perchè sia giudicata valida l' invenzione contestata nella Bolletta con la stessa Petizione dimessa, per l' effetto della confisca di libbre 2 oncie 6 di Tabacco di estera provenienza pagamento di L. 269:10 a titolo di multa.

Ignota essendo la dimora di detto sconosciuto fuggitivo, fu da questo Tribunale allo stesso, e a di loro pericolo e spese deputato in curatore speciale l' Avvocato sig. Pietro Saia addetto a questo Foro, quale abbia a rappresentarlo in Giudizio nella vertenza, che verrà con tale mezzo trattata, e decisa a termini di ragione, e del vigente Giud. Regolamento.

Resta pertanto avvertito il suddetto fuggitivo ignoto col presente Editto, che avrà forza della più regolare intimazione, affinchè egli sappia, e possa volendo comparire nel giorno 28 giugno pross. vent. del corrente anno alle ore 9 del mattino all' Aula Verbale di questa Prima Istanza per rispondere alla ridetta Petizione, facendo tenere al detto curatore tutti li documenti, di cui credesse valere nella propria difesa, scegliendo anche altro Procuratore, che dovrà indicare al Tribunale, ed usando di tutti que' mezzi, che crederà opportuni nelle vie regolari, e di giustizia.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso, ne' soliti luoghi di questa R. Città ed inserito per tre volte consecutive nella Gazzetta privilegiata di Venezia.

Il Presidente HENDL.

Dall' Imp. Reg. Tribunale Provinciale Treviso 16 marzo 1827.

N. 2755 EDITTO.

D' ordine dell' Imperiale Regio Tribunale Provinciale in Udine. Si deduce a pubblica notizia, Che l' Imperiale Reg. Intendenza di Finanza in Udine rappresentata dal signor Aggiunto Fiscale li 25 marzo corrente, ha presentato a questo Tribunale una petizione, al num. 2755 contro due ignoti fuggitivi nel punto di conferma della bolletta d' invenzione numero 8 staccata li 16 marzo suddetto alla Dispensa di Tarcento perchè sia giudicata la confisca di libbre 12 oncie 2 di Tabacco.

E che ignota essendo l' attuale loro dimora è stato nominato a norma di legge l' avv. dott. Giuseppe Presani acciocchè qual speciale curatore li rappresenti.

Vengono pertanto col presente, che avrà forza di regolare intimazione eccitati li suddetti due incogniti fuggitivi a comparire all' Udienza Vocale di questo Tribunale nel giorno 21 luglio pross. vent. alle ore 9 di mattina o in persona, o mediante legittimato loro procuratore, altrimenti avrà luogo senz'altro la confisca del genere invenzionato.

Il presente Editto sarà pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti in questa Regia città, ed inserito per tre volte consecutive nella Gazzetta privilegiata di Venezia.

Dall' Imperiale Regio Tribunale Provinciale. Udine li 27 marzo 1827.

Cancianini Dir. di Sped.

N. 4653 EDITTO.

Sopra la petizione di questa I. R. Intendenza di Finanza prodotta li 2 aprile 1827 al numero 4653 contro persone sconosciute fuggitive in punto di confisca di libbre 100 Tabacco di estera provenienza, fu da questo I. R. Tribunale di prima Istanza Civile deputato a pericolo e spese di esso reo convenuto in curatore l' avvocato signor Gaetano Maroldi e fissato il giorno 9 luglio pross. vent. per il contraddittorio il che si notifica allo stesso affinchè possa volendo difendersi o far avere al curatore i proprj mezzi di difesa, ed anche scegliere ed indicare al Tribunale altro procuratore, e ciò a termini del §. 498 del Regolamento Giudiziario del processo Civile.

Dall' I. R. Tribunale Civile di prima Istanza Verona li 3 aprile 1827.

DE BATTISTI Presidente.
Balisi-Crema Consiglier.
Fincati Consiglier.
Negri.

N. 5230 EDITTO.

Sopra la petizione di questa I. R. Intendenza di Finanza, prodotta li 13 aprile 1827 al num. 5230 contro persona sconosciuta fuggitiva in punto di confisca di libbre 4 oncie 9 Tabacco di estera qualità fu da questo Imp. R. Tribunale di prima Istanza Civile deputato a pericolo e spese di esso reo convenuto in curatore l' avvocato sig. Federico Ferrighi e fissato il giorno 6 agosto pross. venturo per il contradditorio il che si notifica allo stesso affinchè possa volendo difendersi o far avere al curatore i propij mezzi di difesa, ed anche scegliere ed indicare al Tribunale altro procuratore, e ciò a termini del §. 498 del Regolamento Giudiziario del processo Civile.

Dall' I. R. Tribunale Civile di prima Istanza Verona li 14 aprile 1827.

DE BATTISTI Presidente.
Bonfanti Consiglier.
Angeli Consiglier.
Negri.

N. 5231 EDITTO.

Sopra la petizione di questa I. R. Intendenza di Finanza prodotta li 13 aprile 1827 al num. 5231 contro ignote persone fuggitive, in punto di confisca di libbre 50 metriche Tabacco di estera qualità fu da questo I. R. Tribunale di prima Istanza Civile deputato a pericolo e spese di esso ree convenute in curatore l' Avvocato signor Federico Ferrighi e fissato il giorno 6 agosto prossimo venturo per il contraddittorio il che si notifica allo stesso affinchè possa volendo difendersi o far avere al curatore i proprii mezzi di difesa, ed anche scegliere ed indicare al Tribunale altro procuratore, e ciò a termini del §. 498 del Regolamento Giudiziario del Processo Civile.

Dall' I. R. Tribunale Civile di prima Istanza Verona li 14 aprile 1827.

DE BATTISTI Presidente.
Bonfanti Consiglier.
Angeli Consiglier.
Negri.

N. 2391. EDITTO.

D' ordine dell' Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza, e sull' istanze del nobil don Ottavio Muttoni anche qual procuratore de' suoi fratelli, contro Bartolommeo Curti, si prefigge il giorno 17 maggio prossimo venturo all' ore 9 di mattina per la comparsa dei creditori prenotati sull' immobile infradescritto all' Aula Verbale, dinanzi a cui vengono citati all' effetto d' insinuare e comprovare li professati loro ipotecarj diritti sullo stabile stesso, per la successiva graduazione, sotto l' espressa comminatoria, che resteranno altrimenti esclusi da ogni diritto sul prezzo del medesimo.

Segue l' immobile.

Una casa con cortile situata in questa regia città in contrada del Soccorso e Soccorsetto, marcata col civico numero 258, in mappa censuaria al num. 1098 portante la cifra d' estimo di L. 0.5.9.3.0, la quale confina a mattina colla strada comune, a mezzodì con casa del Nob. Marc'Antonio Trissino, a sera con casa del nobile Luigi Verlato, ed a tramontana con casa delli Giuseppe e fratelli Bianzo

Loschi giudicialmente stimata austriache L. 15100.

Il presente Editto sarà pubblicato ed affisso ne' luoghi soliti, ed in tre diverse settimane inserito nella privilegiata gazzetta di Venezia.

L. BIZOZERO Commiss. Presid.
Pedrazza Consig.
Neumann Consig.

Vicenza 28 febbrajo 1827.
Scarsellini Segr.

N. 2797. EDITTO.

D'ordine dell'Imperial Regio Tribunale Provinciale di Vicenza, sopra domanda di Maddalena Bressan moglie di Stefano Bressan, si notifica a tutti quelli i quali credessero di poter far valere un qualche diritto come creditori, o per qualche altro titolo legale sopra l'eredità della fu Francesca Panizza Bressan morta il 21 settembre 1826 senza Testamento, che dovranno comparire innanzi all' Aula Verbale di questo Tribunale il 26 maggio 1827 ore 9 personalmente o mediante legittimo Procuratore, onde insinuare le loro pretensioni verso la detta eredità mentre in caso diverso, e non comparendo in detta giornata, si passerà alla liquidazione dell'eredità tra quelli che saranno comparsi e ciò per gli effetti delli paragrafi ... e 814 del codice civile generale.

Il presente sarà pubblicato ed affisso nei modi e luoghi soliti, ed inserito per tre volte nella privilegiata gazzetta di Venezia a cura della parte istante.

BIZOZERO Commiss. Presid.
Neumann de Rizzi Consig.
Marchesini Consig.

Dall'Imperiale Regio Tribunale Provinciale. Vicenza 9 marzo 1827.
Scarsellini Segr.

A V V I S O.

Nell' ultima Estrazione del gran Lotto della

SIGNORIA NEUMARKTL

Che ebbe luogo il giorno 4 Aprile corrente hanno verificato li seguenti Viglietti le vincite PRINCIPALI cioè

il N. 55,358,	la Signoria oppure	Austriache L.	420,000	— il N.	40924	Austriache	L.	1200
» 40,925,	la Fucina	»	» 96,000	—	» 40926	»	»	1200
» 79,761,		»	» 24,000	—	» 55357	»	»	1200
» 51,481,		»	» 12,000	—	» 55359	»	»	1200
» 28,124,		»	» 1,200	—	» 91972	»	»	1200

Il Viglietto N. 55358 che ha verificato la vincita grande di Lire Austr. 420,000, è stato distribuito dal Negozio Fischer e Wellisch in Vienna, e comprato dal Fabbricatore di Setterie signor Siess, ed IL VIGLIETTO PIU' PROSSIMO A QUELLO, cioè il N. 55359, colla vincita di Lire Austr. 1,200 fu venduto dal sottoscritto ad una Società qui in Venezia, la quale ha percepito anche sul momento l'importo della Vincita suddetta.

NB. Nel corso di SEI MESI cioè fino li 24 Novembre anno corrente non vi è verun'altra Estrazione di simile gran Lotto che quella DE' BENI STABILI nella STIRIA, la quale avrà luogo li 16 maggio anno corrente.

ALVISE SANTINI, Cambia Valute a S. Marco, sotto le Procuratie Vecchie al N. 132, dove si dispensano i piani e viglietti di tutte le gran Lotterie ora in corso.

L' UNICA GRAN LOTTERIA

Che verrà estrata NEL CORSO DE' PROSSIMI SEI MESI, e la di cui Estrazione principale si eseguirà immancabilmente

MERCORDI' 16 MAGGIO ANNO CORR.

E QUELLA DE'

BENI STABILI NELLA STIRIA

Ai quali va unito una magnifica GUARNITURA di BRILLANTI e SMERALDI, ed un SERVIZIO da TAVOLA in Argento.

Il Gran Numero di 13055 Vincite offre una somma di riscatto di Lire Austr. 520,923

quindi MOLTO PIU' di

MEZZO MILIONE

I Compratori di N. 10 Viglietti ricevono una grazia con vincita certa di Fiorini 6000, 1000, 500 ec. fino ad un Zecchino in oro.

Un Viglietto costa sole Austriache Lire 12 e può verificare N. 10 Vincite.

Vienna li 5 aprile 1827.

ANDREA STATTLER e COMP.

In Venezia si vendono i Viglietti a SAN MARCO sotto le PROCURATIE VECCHIE nel Banco del signor Alvise SANTINI, CAMBIA VALUTE, e nel MEZZA' del signor Giovanni GALLO, proprietario del Teatro a San Benedetto, come pure presso li signori CAMBIA VALUTE all' ASCENSIONE nella FREZZERIA ed a SAN LUCA.

LA VEDOVA GRAZIOSI Editrice ed Unica Proprietaria

Atti grande fallimento
Savorgnan.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N. 29039 — ad C
584

Mte II 25

SENTENZA

Nel concorso dei creditori della Massa dei Li: oberati Samuel e Mosè fratelli Caprile aperto con Editto del giorno 14 febb.º 1824 dovendosi dietro la ultimazione delle procedure liquidatorie introdotte tra gl' insinuatisi creditori della Massa suddetta da una e l' Avvocato Bartolommeo Marini deputato Curatore alle liti dall' altra e le già emanate Sentenze di liquidità far luogo alla classificazione dei creditori stessi, quest' I. R. Tribunal Civile di prima Istanza ha pronunziato la qui sotto segnata Graduatoria, che tanto all' Amministratore quanto al Curatore alle liti viene per esteso intimata, ed ai singoli creditori soltanto per estratto nella parte che li risguarda, con facoltà a questi di vedere la graduazione generale presso dell' Amministratore o del Curatore, ovvero anche di prenderne copia dalla Cancelleria, la quale si farà pure carico di comunicarne a chi li richiedesse i motivi.

Quelli pertanto tra i classificati creditori, i quali credessero di avere diritto ad una miglior classe, o ad un posto migliore di quello che loro è stato attribuito, o che a talun altro creditore appartenesse una classe diversa, ovvero anche un posto diverso dall' assegnatogli, dovranno presentare entro giorni 30 decorribili da quello dell'intimazione della presente la loro Domanda di priorità dirigendola nel primo caso contro di tutti quelli, ai quali intendessero di venire anteposti, e nel secondo caso separatamente contro ciascuno dei creditori, di cui volessero impugnare la collocazione. Anzi nel primo caso avranno pur l' obbligo di domandare ad un medesimo tempo ma però con separata Istanza la destinazione di una giornata, in cui i creditori simultaneamente impetiti concorrano all' elezione di un Patrocinatore comune, in contesto del quale abbiansi a fare gli Atti ulteriori. Locchè da essi non facendosi entro il termine suddivisato non verranno più ascoltati.

Al Alvise Martinazzi Amministratore della Massa concursuale del Co: Giacomo Savorgnan

Dal numero però dei creditori che nei casi e per l'oggetto di sopra determinato possono essere convenuti in Giudizio vanno eccettuati quelli, i quali ottenuto avessero posto nell'anticlasse per diritto di proprietà ad essi aggiudicata, attesochè a senso della Sovrana Risoluzione 21 Luglio 1825 pubblicata colla Governativa Risoluzione 11 Novembre anno stesso non può mai la loro collocazione venire impugnata con l'azione di priorità.

Tutti que' creditori poi che nel termine a ciò fare stabilito non si sono insinuati e non fecero valere le loro azioni sia di credito, sia di pegno, ipoteca, proprietà od altro, vengono colla presente dichiarati decaduti da ogni loro azione e diritto sopra la sostanza dell'oberat esistente in queste Venete Provincie, e ciò in quanto la sostanza stessa non fosse sufficiente all'integrale soddisfazione dei diritti insinuati e liquidati, oppure avesse a restarne intieramente assorbita. Laonde viene ad essi tutti imposto il perpetuo silenzio.

Segue la

GRADUATORIA

Avanti le Classi

Alvise Martinengo qual Amministratore della Massa concorsuale dell oberato Conte Giacomo Savorgnan patrocinato dall ora defunto Avvocato Novello —

1° Pel diritto di conservare e ritenere

il Dominio diretto sulla Casa in Chiavari
al N. 9. in dipendenza dell' Istromento 28.
febbraro 1673. e come fu giudicato col capo
primo della Dispositiva della Sentenza di 1a
Istanza 31 Dicembre 1826. al N. 17115, con_
fermata dall' Appellatoria 23. 9bre 1830
N. 7025.

2do Pel diritto di esigere l'annuo Canone per_
petuo imposto sulla stessa Casa in dipendenza
del predetto Istromento in soldi annue
austriache Lire 71: 23.
come venne deciso col capo secondo del Giu_
dicato suddetto ——

Classe prima

Alvise Martinuzzi qual Amministratore della
Massa concursuale del Conte Giacomo Savor_
gnan già patrocinato come in Matricola dal
ora Defunto Avvocato Rosello, Pel Credito
liquidato al capo terzo della Sentenza 31 Di_
cembre 1826. al N. 17115. confermata dall'
Appellatoria 23. 9bre 1830. N. 7025. di soldi
austriache Lire 71: 23. per Canoni scaduti al
28. febbraro 1826. e successivi Canoni della stessa
annua misura di aust. L. 71: 23. in dipendenza
dell' Istromento 28. febbraro 1673. solamente
però in quanto possa essere tal credito soddisfatto

sulla Casa sita in Chiavris descritta nel suddetto titolo enfiteotico 28. Febbraro 1673. e durante il possesso del Dominio utile negli oberati o nella Massa durante il Concorso o sul ricavato dalla Rendita dello stesso utile Dominio, e ciò con preferenza ai medesimi Creditori graduati sullo stesso Stabile in seconda Classe

Omissis

Il Consigliere Aulico Presidente

[illegible]

Dall'I. R. Tribunale Civile di 1a Istanza

Venezia 14 Agosto 1833.

[illegible]

Carozzi

ad N. 29039

Al
Alvise Martinuzzi
Amministratore
del Concorso del Conte
Giacomo Savorgnan

Venezia

Venezia li 23 Settembre 1833
fu intimato il presente al Sig. Aloise
Martinuzzi Amministratore Savorgnan e pel suddetto
al Sig. Dr. Apostoli Curatore Co. Savorgnan
Zarabini

Allegationes pro Nobb. DD. Isabella et Catherina Sororibus filiabus q. Nob. Fulcherij Sauorgnani

In causa Fideicommissi contra

Nobb. DD. Fuluium, et Federicum fratres filios q. Nob. D. Virginij Sauorgnani.

IHS 2

Defuncto D. Lodovico de Picellis, cive Nob. Utinensi qui in eius Testamento 6. Julij 1481: haeredes sibi universales instituerat cum conditione fideicommissi, de qua in ipso Testamento, D. Bartolameam uxorem Nob. D. Antonij Savorgnani et D. Margaritam uxorem Nob. D. Odorici de Fagagnea eius sorores inter ipsam D. Margaritam et DD. Pantaleonem ac Biltrandum fratres Savorgnanos filios praefatae D. Bartolameae initae fuerunt divisiones bonorum omnium hereditatis praefati q. D. Ludovici Testatoris quae rogatae fuerunt inter notas q. D. Matthei Fagicci Notarij et conspiciuntur registratae in processu causae fo. 6.

Quia vero D. Aloysius unicus Descendens ex praedictis D. Odorico de Fagagnea et D. Margherita iugalibus, obijt de anno 1534: nulla relicta prole masculina sed unica tantum filia vocata Camilla quae nupsit Dno. Biltrando [illegible] de [illegible] inspecta portione bonorum quae dictae Dnae Margaritae in dictis Divisionibus obtigit inter ipsam D. Camillam ex una, et Nob. D. Joannem Savorgnanum q. D. Petri Antonij et filios q. D. Aloysij eius fratris nec non D. Andream q. D. Pantaleonis etiam Savorgnani ex altera, orta est controversia super [illegible] martij eiusdem anni 1534: per ipsam Dnam Camillam impetratis de quibus in processu fo. 23. et contradictione dictorum DD. Savorgnanorum 17. dicti qui virtute fideicommissi praedicti portionem bona subiecta ipsi fideicommisso, separari a ceteris bonis hereditatis praefati D. Aloysij Patris ipsius Dnae Camillae, seque tamquam vocatos per dictum fideicommissum in dictorum bonorum possessione praefati exclusa D. Camilla praetendere succedere Patri ab intestato defuncto ut in.

ipsorum

ipsorum scriptura producta in processu fol. 25 t.o

Quae quidem contraria fuit primo per sententiam Ill.mi D.ni Francisci Viarii Lo-
cumtenentis inter dictas partes secutam in contradictorio iudicio de qua in dicto
processu fol. 81. sub die 16. Xmbris sequentis, sequenti deinde
per aliam sententiam Ill.mi D. Ioannis Antonii Venerii Locumtenentis suc-
cessoris die [illegible] 1540 [illegible] in processu fol. 128. ad favorem
D.D. Consortum Savorgnanorum et contra ipsam D.nam Camillam terminata
[illegible] fuerit in prima illa sententia [illegible] habere
bona quae fuerunt q. D. Lodovici de Vecellis per dictas divisiones liqui-
data [illegible] ista D. Locumtenentis Venerii [illegible] fideicommissi
[illegible] D.ni Lodovici Testatoris [illegible] in personas D.ni Ioannis
Savorgnani et Consortum de Vecellis [illegible] D.nam Camillam successive
[illegible] terminata [illegible] canonem [illegible] quae in-
[illegible] possessione [illegible]

Tertio per sententiam Excell.mi Cons. de 40 Venetiarum in appella-
tione sequuta [illegible] D. Locumtenentis Venerii
laudata

Quamobrem, [illegible] executione [illegible] fuit
[illegible] transactio de qua in instrumento 1541 [illegible]
[illegible] per D.D. [illegible] producto in processu fo.
[illegible] quam [illegible] Camilla [illegible] D. Savorgnanis relaxavit omnia
bona fideicommissi [illegible] et honore [illegible] Mauris
[illegible] Bellacchi, Sarnaci, Vuinci, [illegible] et
Camerzii [illegible] in ipso instrumento transactionis [illegible] paulo post
[illegible] 4 [illegible] publico decreto munito +

[illegible]

Rursus quo ad aliam dimidiam portionem dictorum bonorum quae in dictis
Divisionibus, obtigit D. Pantaleoni Sanazzano ex quo eius filijs
et heredibus q. D. Baptistae pro [illegible] q. D. Cesaris D. Lodo-
vici Testatoris [illegible] alias divisiones inter q. DD. Panta-
leonem q. D. Beltrandi [illegible] ex una et DD. Beltrandum
Dionysium et Joannem Franciscum filios q. D. Petri Antonij fratris eiusdem
q. D. Pantaleonis ex alia sequutas de bonis omnibus tunc eorum com-
munibus ut in instrumento 6. Maij, 4. et 7. Junij 1518 [illegible]
[illegible] fol. 197. Restituto D. Carolo [illegible] descendente ex
Cesare D. Pantaleonis [illegible]
d. Testam. [illegible] heredis et inventarij [illegible] D. Caroli heredi-
tate confectum [illegible] inventario bonorum eiusdem hereditatis
sub die [illegible] Julij 1632, proposita sub die 4. Julij 1634 D. Jo-
hanne et Tullium descendentes [illegible] D. Aloysio nec non DD.
Aloysium et Felchierium [illegible] descendentes [illegible] Joannis Francisci
Sanazzanis [illegible] in [illegible] substitutionis pro separatione
et excorporatione bonorum subiectorum dicto fideicommisso q. D. Lodovici
de Vercellis de quo in d. eius testamento 1437: 6. Julij a bonis
liberis hereditatis [illegible] Caroli [illegible] lata fuit
sub die 14. Junij 1638 sententia subordinatoria per Excellentissimum D.
Danielem Fabricium Iudicem subordinatorum, [illegible] pronunciavit [illegible]
[illegible] fideicommissi [illegible] personas [illegible]
declaratione [illegible] excorporare [illegible] hereditate q. D. Caroli
[illegible] fideicommissi [illegible]
[illegible] fecerint [illegible] bona [illegible] heredibus ex parte

/

[illegible] non existente [illegible] fideicommissarijs ius contra possessores; atque tamen [illegible] D. Sauorgnani [illegible] assente, et [illegible] appellatione, nec die [illegible] 1630 [illegible] [illegible] Excell.^m [illegible] Vicarium ~~[illegible]~~ Dyracium [illegible]

per [illegible] 8. Decembris 1640 in ea [illegible] quam [illegible] D. Fabricius, ipsos DD. Sauorgnanos obligauerat ad [illegible] quod in hereditate D. Caroli [illegible] aliqua bona [illegible] dictum fideicommissum, cum ista [illegible], quod dicto [illegible] et [illegible] Pauselleo [illegible] Sauorgnani [illegible] hereditate et tamen bona subiecta d.° fideicommisso [illegible] assignari.

[illegible] D. [illegible] Fulcherius [illegible] D. [illegible] sine prole masculina relictis D. Isabella et Catharina eius filiabus [illegible] in familia [illegible] contra ipsas [illegible] Nobb. DD. Federicus et [illegible] filij q. Nob. D. Virginij Sauorgnani descendentes ex linea q. D. Aloysij [illegible] D. Joannis [illegible] [illegible] petitione cum arbore consanguinitatis [illegible] testamento D. Lodouici de Vecellis 1426 [illegible] narratione [illegible] in ea [illegible] ipsas DD. Pupillas [illegible] relaxationem bonorum subiectorum fideicommisso de quo [illegible] Nob. D. [illegible] ~~[illegible]~~ earum patrem [illegible] in calce eiusdem petitionis nominatorum [illegible] de quo in illius calce, et [illegible] oblatione de qua in eodem [illegible] [illegible] [illegible] D. Fulcherium, seu alios eius auctores et [illegible] [illegible] per D. Lodouicum de Vecellis.

Vcelli [illegible] Titani [illegible]

Et Nobb. DD. [illegible] DD. Gilbertum Tuores in eorum scripturis 7 Maij, et 8 Junij
subsequentibus contra [illegible] DD. Accond. [illegible] [illegible]
incompetentia [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] cum
[illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ingrossatae [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] nomi=
natione [illegible] [illegible] nostras [illegible] dixerunt [illegible]
[illegible] respondere nisi [illegible] [illegible], ex qua [illegible]
[illegible], quae [illegible] ex [illegible] pagina [illegible] [illegible]
de qua in [illegible] DD. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ingrossandam, et [illegible]. Attamen [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] in eorum scriptura [illegible] [illegible] [illegible] relaxa=
re DD. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
libraculo [illegible] 1547 pro [illegible] parte [illegible], quae [illegible]
[illegible] D. Margheritae [illegible]

Deinde [illegible] [illegible] [illegible]. quae [illegible] DD. [illegible] [illegible]
nerunt [illegible] [illegible] fideicommissi et matrimonij [illegible] Claudij Sauerij
ultimi descendentis masculi ex d.a D. Margarita 3.o ac demum in alia
scriptura per ipsos DD. Tuores novissime producta continuarunt re=
laxare pro alia 4.a parte DD. [illegible] dictam [illegible]
[illegible] [illegible], quae fuerunt D. Bartolomei [illegible] in [illegible]
sionibus inter DD. Bartholomeum et [illegible] fratres [illegible]
ipsius [illegible] Bartolomei filios ~~[illegible] Pescari, ut dicitur [illegible] et [illegible]~~
~~[illegible]~~ et [illegible] D. Margaritam [initij] Bona Pescari, ut dicitur Schia=
[illegible], et Campi Longi, et pro quarta parte [illegible], [illegible]

sive

siue bona, que sint equiualentia ipsi 4.ᵉ parti ex arbitrio Periti
per Iustitia deputandi

Vnde cum p̄ns controuersia precipue consistit circa interpellationem de
qua in calce petitionis D.D. aduersariorum, et circa oblationes pre
fatorum D.D. Tutorum de quibus in predictis ipsorum binis scripturis ui
dendum est quenam ex ipsis esse iure admitti debeat

Porro D.D. aduersarij qui eorum interpellationem predictam ut iuri
omnino consonam, totis uiribus sustinere contendunt ipsorum intentionem
uidebuntur habere satis fundatam per dictas antiquas Diuisiones si
quidem non ambigitur per eas satis superque probari ne dum, quod bona
de quibus in eis, fuerint D. Lodouici fideicommissaria iuxta habita
per Mantar. Epitome fideicommissorum q. 58. quem ad id cum ceteris
compluribus allegat Peregrin. de fideicommissis articulo 44. n.° 5; etc.
[illegible] suo ad [illegible] descendentes, penes quos bona
[illegible] usque [illegible] Vnde [illegible] fuit omnia de
[illegible] inter D. Ioannem [illegible] et Nepotes ex
[illegible] et D. Camillo [illegible] Aloysij de Vecellis quia [illegible]
[illegible] Franciscum Vicarum [illegible] fuit bona prefati D.
Lodouici fideicommissaria fuisse per dictum Instrumentum diuisionum
liquidata

Cum etiam quod si Nob. [illegible] Gilebertus pater D.D. reorum conuenta
rum possiderant bona et predia in Villis et locis nominatis in ipsis
diuisionibus ea utique presumantur fuisse ipsius fideicommittentis ad
tradita per Mascard. de probat. conclus. 278 n.° 43, uel 2.°
[illegible] Peregrinum de fideicom. d. articulo 44. n.° 22, qui inquit
[illegible] per arbitratum uidisse ac frequenter in iudicijs predicasse
[illegible], quod scilicet fuisse [illegible]

semper

semper illis scripturis Testatorem in aliqua illa possedisse agros et predia, si tunc reperiantur haeredes et descendentes ab heredibus possidere praedicta in eodem loco ita utique praesumi fuisse ipsius fidei commissariis pisi successorum rursus titulus exhibitus tur aliunde demonstrato hoc quod Testator in eodem loco bona possederit si heres ipsius et descendentes ab eo cuius fidei hereditas fuit commissa non demonstrent que bona fuerint fideicommissariis et que per eos acquisita optima ratione omnia praesumi fideicommissaria

Proinde instrumento ipsa cum in ea exprimantur Ville et Loca in ipsis divisionibus nominata et non alia videtur utique admittenda.

Et premissis nequaquam obstantibus contrariam sententiam ut veriorem in casu nostro amplectendam hic procul dubio existimo verum quod post (?) dicta D. Adversariorum instrumenti oblationes nostre de quibus in nostris scripturis omni iure admitti debeant sive agatur de bonis in dictis antiquis divisionibus obventis D. Margarite que transiverunt in D. Aloysium eiusdem D. unicum descendentem qui obijt nulla prole masculina relicta sed supradicta D. Camilla tantum unica eius filia que in eum predicta fidei commisse per transactionem predictam 1541 [illegible] Iunij prefatis D. Ioanni Savorgnano avo paterno q. D. Federici et D. Petro Antonio et fratribus eius Nepotibus nec non in ex q. Dno Aloysio eius fratre D. D. adversariis quibus D. Ideo Nepoti q. D. Pantaleoni prefati ex q. D. Andrea eius filio relaxavit bona in ipso transactionis Instrumento descripta.

Sive de bonis in ijsdem Divisionibus obventis D. Pantaleoni et Bertrando fratribus filijs et heredibus q. D. Bartolamei sororis predicte D. Margarite. Nam quatenus attinet ad bona obventa D. Margherite explicatum est bona ipsa de quibus in d.o Transactionis Instrum. pro eius dimidia transiisse

in D. Pantaleonem seniorem qui antea uS de anno 1518: inieerat diuisiones bonorum Communium, cum DD. Beltrando et Aloysio, et Joanne fratribus eius Nepotibus, ex q. D. Petro Antonio eius fratre; pro alia uero dimidia in predictos eius Nepotes que post mortem D. Beltrandi fuit postea inter ipsos D. Aloysium et D. Joannem equaliter diuisa ita ut quemadmodum 4.a pars dictorum bonorum peruenit D. Aloysio auctori DD. Aduersariorum ita a D. Joanne auctorem q. D. Fileberij nil ultra aliam 14.mi ipsorum bonorum partem potuit peruenire. bona autem istius quarte partis reponuntur descripta in computo C. per Maruenientis Oleum Joronum Pugillanum exhibito, qui incipit de anno 1547; et sequitur per plures annos continens exactionem affictuum istius 4.e partis in eadem quantitate et absque ulla alteratione, unde cum DD. aduersariis collata fuerit istius 4.e partis relaxatio ex qua primum caput oblationis restat nil prorsus remanet ulterius dubitandum et quo ad ista bona inanis prorsus redditur iste illata ex aduerso proposita ex quo nil aliud de istis bonis D. Margherite inter prefatum D. Joannem auctorem pro d.a 4.a parte ^pertinentis consequi aut pretendere ualeant.

Que autem fuerint bona istius 4.e partis colligitur ex folio signato B. si quidem eadem sunt cum iis que in ipso Transactionis Instrum.to singulariter describuntur ad signum A.; et ipsam 4.am partem dumtaxat constituunt, ut ex collatione fienda cum importantia eorumdem bonorum de quibus in eodem Instrum.to clarissime patefiet.

Neque obijciatur ex aduerso librum istum cum sit priuata scriptura, minime probare in eo contenta per tex. in l. Instrumenta in l. rationes, et in l. exemplo C. de proba. l. nuda ff. de dona: c. scripta ex def. Instrum. et per traditionem Mascar. de proba. conclu. 672 n.o 2. Quoniam respondetur premissa minime uerificari

in. tam.

in casu nostro pluribus

1.° quia cum libro de quo agitur concurrit presumptio illa urgentissima, et indubitabilis que resultat ex illius collatione cu[m] ipso Transactionis Instrum[en]to siquidem quando cum libro privato concurrunt alia adminicula, librum ipsum plenè probare scripserunt Bart. in L. admoneri, n.° 27: et Ibi Iason tere Iur. Castr. in L. rationes C. de prob: Instrum, et alij quos ad id allegat idem Mascar. conclus. 974 n.° 74

2.° quia scripta in libro ipso conspiciuntur nedum connexa inter se, ex quo continentur in ea, data et recepta et ipsumet Instrumentum Transactionis apparet de veritate contentorum in eo. istorum enim ratione liber ipse, licet privatus, plenariam facit probationem per tradita et late ad id cumulata per Crave in Cons. 275 n.° 4, et sequentibus

3.° quia ex dictis colligitur considerata quantitate et qualitate bonorum portionis D. Margharite per d[ict]am Transactionem Sororibus Sanctimonialibus relaxatorum, contenta in ipso libro esse undique verisimillia, nam hoc casu plenè eum probare certo certius ex traditis et adductis per ipsum Crave citato cons. 275 n.° 8: et Mascard. in d.° Tracta. de probatio: conclus. 974 n.° 95: vol. 2.°

4.° quia liber iste fuit viri defuncti nobilitate clari, inculpateque vite, et bone opinionis et fame, siquidem is facit, nedum presumptionem pro herede scribentis, sed semiplenam probationem, ut docet idem Mascar. d.a conclus. 974 n.° 3.° et 4.° immo accedentibus alijs presumptionibus, prout in casu nostro, sunt premisse, usque plenè probat, prout idem Mascard. late prosequitur et firmat ibidem n.° 8.

5.° et denique quia in hac Patria Foroliuij viget consuetudo quod tales libri sic notati plenè probant in ipsis contenta, nam talis consuetudo istius

modi

modi privatam scripturam facit censeri esse publicam. C. cum dilectus ecclesiae Fili. ex. de fide instrum. tradit Francis. de Arce. in C. cum causam, in p.º ex. de probat., et firmat Boe. Decis. 105 n.º 4.º par. p.ª

At de medietate bonorum ipsius D. Margaritae, quae in eodem transactionis instrum.to continentur et in quibus ipsum D. Pantaleonem transivisse ex quo sic remissum inventarium 1631, et per sententiam Ex.mi D. Vicarij Buralli 1640, expresse probatur ob mortem D. Caroli unici descendentis ex ipso D. Pantaleone nil aliud in DD. Joannem, et Filium suum, patruum DD. Arturum, et D. Aloysium, et D. Fulcherium patrem istarum DD. [illegible] pupillarum pervenisse ultra mansum Rauscedi de quo in d.º instrum.to transactionis n.º 1 et ex duobus mansis de [illegible] duas partias de quibus in eo, ad signum B., quae bona ipsos auctores DD. adversariorum et per D. Fulcherium patrem DD. istarum conventarum, tempore eius mortis in solidum possidebantur certum est ipsas DD. ad aliud minime teneri quia aliud de d.a medietate non possident, prout eleganter firmavit idem Peregri. de fideicommissis artic. 45 n.º 34, et si vel D. Pantaleon vel eius heredes alia bona d.º fideicommisso subiecta alienaverint agant DD. adversarij contra ipsos heredes vel contra d.os possessores dictorum bonorum alienatorum, et non contra istas DD. sorores prout tenentur [illegible] tradita per ipsummet Peregri. d.º artic.º 45, n.º 15.

Proinde circa dictam medietatem bonorum quae fuerunt q. D. Margaritae de iustitia 2.ª capitis eiusdem oblationis nil prorsus est dubitandum. Unde oblatio ipsa in hac pariter parte venit omni iure admittenda.

Quatenus vero attinet ad bona q. D. Bartolomei, quae in praefatis antiquis divisionibus obtigerunt D.no Beltrando, et fratri Savorgnanis eius filijs et haeredibus, si agatur de iusta dimidia ipsorum bonorum, quae in praedictis divisionibus 1518 [illegible]

diuisionibus 1518, inter prefatum D. Pantaleonem Sauorgnanum ex una, et DD. Aloysium et fratres eius Nepotes ex q. D. Petro Antonio ipsius fratre sequutis ex alia, eidem D. Pantaleoni obuenerunt cum pariter per Inuentarium, et sntiam de quibus supra probatum fuerit in DD. aduersarios et D. Fulcherium, nil aliud peruenisse preter certa bona Mariignaci, de quibus in ipsis Inuentario, et sntia fit mentio que ab ipsis pariter ante tempore mortis ipsius D. Fulcherij pro indiuiso possidebantur, nulla remanet dubitatio quod ipsi DD. Pupilli hec communicata aliud de iure aneantur, unde ipsorum oblatio de qua in d.a scriptura 4 Julij Genti in hac quoque parte, omni Iustitia et equitate referta dignoscitur, ideoque uenit omni iure admittenda.

Si uero agatur de alia ipsorum bonorum dimidia que in ijsdem diuisionibus 1518 obtigit DD. Joanni, et Aloysio fratribus q. fratris D. Pantaleonis Nepotibus ex quo per diuisiones ipsas probatur expressè nulla alia bona ultra bona Mariignaci, de quibus inferius agetur nulla alia bona de sitis in libris numeratis in separatione DD. aduersariorum ex aduerso patita ijsdem DD. fratribus obtigisse, quod illa Pagnaci et Vizzacchi da Prato que per predictas DD. eas conuentas ex q. fato q. D. Joanne descendentes minime sed bene per ipsosmet DD. aduersarios descendentes ex D. Aloysio possidentur, nec non Pascani ut dicitur Sorianmesco et Campi Longhi, que quidem per ipsasmet DD. modo possidentur, eorumque bonorum Pascani et Campi Longhi relaxatio fuit, in nouissima earum scriptura oblata de cuius oblationis Iustitia, et equitate in hac parte nulla prorsus remanere potest dubitatio, ob superius per DD. eos allegata

Quemadmodum

Quemadmodum neq cc.^a aliam partem oblationis bona Martignaci res-
piciantem. Nam aut agitur de quatuor partitis praedictarum
antiquarum divisionum, quibus affictus Martignaci, de iuribus
q. D. Bartolamei distribuuntur, inter quas unica tantum conspi-
citur, comprehendens mansum loco et foco tentum per Danielem
del Decano, quia DD. adversarij intendunt aut quod eorum
petitio ad dictas partitas relationem habeat, ipsosq affictus tantum-
modo complectatur, aut ad bona omnia in dicta Villa sita que
inter D. Pantaleonem q. D. Beltrandi Savorgnani et DD. Aloysium
et fratrem eius Nepotes ex q. D. Petro Antonio eius fratre de anno
1518 et sic post annos 80 in cc.^a ab ipsis divisionibus circa
fuere divisa

Si de affictibus in ipsis quatuor partibus contentis cum ipsorum iura
dimidia in D. Pantaleone pervenisse per ipsasmet divisiones pro-
betur fuerit pro hac parte per dictam oblationem : ij. Illis Fratri
plene satisfactum, remanet tantum quaestio de alia dimidia
que ad supradictos Auctores DD. adversariorum, et D. Fulcherij, ipsa-
rum DD. Sororum patris pervenit istam autem dimidiam scissam
pariter fuisse inter duas equales portiones, quarum alteram ipsdem
DD. adversariorum auctoribus, alteram vero auctoribus D. Fulcherij
obvenit pro comperto habendum est. proinde cum per ipsas DD.
Sorores fuerit DD. adversarijs oblata quarta portio affictuum
in dictis partitis contentorum de oblationis ipsius iustitia, et equitate
in hac pariter parte nil prorsus est dubitandum.

Si vero de bonis omnibus, ut supra divisis que modo per dictas DD. reas
convenias in d.^a Villa Martignaci possidentur, quia ipsi DD. adv.^rij

intendunt.

inviderunt bona ipsa uti subiecta fideicommisso de quo contro=
uertitur in ipsomet petitione pd.a comprehendi per precitatas tradi=
tiones Mascar. et Peregri. cum precipue lateq DD. Sanctes
pupilli non demonstrauerint que bona fuerint D. fideicommitten=
tis, et que per ipsarum auctores acquisita, pro parte de iustitia
ac ualiditate eiusdem oblationis in casu nostro concludendum exis=
timo, in nihilo obstante unica illa presumptione ex aduerso obiec=
ta, cum precipue DD. adu. minime docuerint alias presumptio=
nes, aut coniecturas idem suadentes cum ista concurrere
quo nos non uersamur in casu oneris fideicommissi iniuncti propijs
filijs testatoris fideicommittentis de quo agit Peregr. in articulo
precitato ex aduerso citato ut ibi colligitur n.o precedenti: 21:
ubi bona fuisse paterna ac a Patre in filios profecta, ideoq
uti fideicommisso subiecta facilius presumitur ad traditio=
nem Mascar. in eius pricomu. fideicomm. d. que 58 precipue si
filij incontinenti post mortem patris uel parum post, ipsa bona
diuiserunt ideo ut ex temporis breuitate minime colligi posset ea fuisse
ex ipsorum filiorum laboribus et industria parta
Sed in casu fideicommissi iniuncti heredibus extraneis nempe sororibus
iam nuptis uiris non minus diuitijs quam nobilitate claris qui
tempore dictarum diuisionum ultra agros in eis descriptos in Villa
Modignani plura bona patrimonialia habere potuerunt prout ex
ipsorum descendentes uiri quidem ditissimi et uaste industrie
in tam longo temporis spatio post ipsas diuisiones decurso quod
excedit annos :200: alia pariter bona complura acquirere po=
tuerunt. Unde in hoc casu nostro debebit utiq amplecti potius ista
presumptio, quod ~~...~~ bona per D. Fulchertum tempore eius mortis

possessa fuerint vel patrimonialia ~~DD.~~ Sauorgnanorum, vel per ipsos post dictas divisiones acquisita quam illa, de qua in traditione Peregrini quod omnia fuerint fideicommissaria, cum praecipuè ex infrascriptis appareat de maxima differentia intercedente inter importantiam ipsorum bonorum per DD. Sauorgnanos possessorum, et affictuum de quibus in quatuor ipsarum divisionum partitis quae quidem longè praevalet differentiae quam ponderat idem Peregrinus d.° n.° 22; cum limitat regulam contrariam, si per scriptura estimi, vel per alias scripturas non appareat de certis confinibus penitus à modernis differentibus

Deinde quia in casu nostro, leves, et fortiores, immò urgentissimae praesumptiones ex p. dictis divisionibus elijciuntur apertissimè demonstrantes bona excedentia importantiam affictuum in ipsis antiquis divisionibus descriptorum fuisse patrimonialia DD. Sauorgnanorum auctorum ipsarum DD. Partium conventarum vel per ipsos acquisita.

1.ª autem est praesumptio, quod in divisionibus antiquis nulla fit mentio aedificiis aut domorum, seu alterius aedificij excepto manso tunc temporis tento loco et ficto per Danielem Decani, at in p.fatis divisionibus 1518. 6. Maij, constat domum cum curia, stabulis, ovile et braida de quibus in eis obvigisse DD. Beltrando, et fratribus Nepotibus D. Pantaleonis ^auctoribus^ D. Fulcherij Sauorgnani Patris — istarum DD. Sororum, quae modo multò ampliores effectae per ipsas possidentur Unde insurgit indubitata praesumptio, quod vel ante antiquas divisiones fuerint de Patrimonio DD. Sauorgnanorum, vel postea per eorum dictas divisiones medio tempore acquisitae. nec iterum objiciatur de p.d.° manso tento loco, et ficto per Danielem Decani, quia in

ijsdem.

iisdem diuisionibus 1518: nulla fit mentio mansi obuenti Q(uondam) Fratris DD. auctoribus Hob. D. Fulcherij (?) ideo bine in porcione D. Pantaleonis de duobus mansis loco et foco ipsi obuentis. sed quo ad bona martignaci quæ fuerunt D. Pantaleonis iam fuit ostensum ea com= plecti in prima illa oblatione 11. Iulij ... de qua superius ac= tum fuit

2.da Est præsumptio quod ex dictis antiquis diuisionibus probatur omnes affictus martignaci obuentos DD. Sauorgnanis pro porcione q. Dni. Bartolameæ ipsorum matris non excedere quantitatem St. 9 Frumti Auenæ St. 7: milei St. 8:, et Vini Congiorum octo. cum denarijs 28 et regaleis Gallinarum, ut in eis; ex posterioribus uero 1518: inter ipsos DD. Sauorgnanos initis de omnibus eorum bonis comunib. ubiq. sitis, conspicitur fuisse inter ipsos equaliter diuisa bona stabilia Martignaci maximi ponderis cum fuerint Camporum 58: et ultra et annuorum affictuum pro importantia Frumenti St. 58: Siliginis St. 23 ... Pisorum et milei St. 17: Q 3: Vini Sitularum 2: ut singu= lariter declaratur in folio signato B. quod cum hisce allegationibus exhibetur. Istam autem maximam differentiam, ex alteratione dictorum antiquorum affictuum resultantem, impossibile est, ne dum, uerisimile fuisse medio hoc tempore, quod fuit annorum circiter sexaginta, sequutam. igitur ex ipsa insurgit urgentissima presump= tio quod huiusmodi excessus originem duxerit ab alijs bonis mar= tignaci, uel patrimonialibus ipsorum DD. Sauorgnanorum, uel per ipsos medio hoc tempore acquisitis.

3.o sequitur presumptio quod in dictis antiquis diuisionibus nulla fit mentio Liuellorum in Villa martignaci - in illis uero 1518: plura fuerunt

inter prefatos D.D. Patruum, et Nepotes, divisa livella annua, scilicet pro importantia Frum.ti sq 15: g.li 3: ista autem non comprehensi in dictis divisionibus, et sic fuisse per ipsos DD. acquisita, certo certius est.

4.a oritur presumptio et quidem urgentissima ac indubitata, quod in dictis antiquis divisionibus nulla sit mentio onerum bonis Martignaci incumbentium et e converso in illis 1518 declarantur onera bonis divisis Martignaci, sibi incumbentia, videlicet pro solvendis ecclesijs divi Nicolai de Martignaco S. Lucie, et Sancte Marie de Vino Frum.ti sq 1: Item dictis ecclesiis Divi Nicolai, et ecclesie Divi Francisci necnon D.do Dno Christoforo de Polesmia, Canonico Vini Cong 6 sq 3: ultra pecunias etc. Unde elicitur aperta probatio, et dum presumptio quod bona quibus ipsa onera incumbunt fuere ab ijsdem DD acquisita quemadmodum, et bona super quibus solvitur Ser.mo Principi de Ficulario porrino Sargi sq 3 et D. Corbello, Frum.ti sq 2, g 1, ut in eis

5.a Presumptio elicitur ex supradicta transactione 1541: qua apparet D. Camillam Sacchia, filiam, et heredem D. Aloysij de Vercellis de Frgagna, pro dimidia affictuum martignaci que fuerunt portionis D. Margarite, de qua in ipsis antiquis divisionibus relaxasse DD Martignacis affictus martignaci, solummodo pro importantia Frum.ti sq 11: cum dimidio, Avene sq 3. cum dimidio milei sq 9: Pire sq 2: Vini Congiorum: 9: et sic cum aliqua diminutione affictuum, de quibus in dictis antiquis divisionibus quibus liquet dicta, D. Margarite obtigisse pro dimidia Martignaci obtigisse, frum.ti sq.a ij: cum dimidio, et sic in eadem quantitate, Avene vero sq 10; cum dimidio milei sq 15 et Vini congia 17:

Huiusce autem præsumptionis vis valde augetur per prædictum rotulum 1541: quo liquet de 4.ª parte affictuum per dictam transactionem relaxatorum, quæ ad Auctores D. Fulcherij pervenit, siquidem, facta ipsius rotuli collatione, cum subsequentibus rotulis usq. ad annum 1560. inclusivè nec non cum recenti rotulo ipsius met D. Fulcherij, ad partes Antonij Blasij, et Thomæ, ac Consortum de Lianis apertissimè dignoscitur eosdem affictus per DD. Reas conventas modo possideri abs. ulla alteratione.

6.ª et ultima præsumptio oritur ex comparatione eorumdem affictuum, de quibus in dictis divisionibus 1518. cum illis, quæ continentur in antiquis siquidem in quibusdam partitis parva, in alijs vero nulla conspicitur alteratio. Vnde arguitur quod maxima illa differentia, quæ de bonis Marignaci sequuta fuit à tempore ipsarum antiquarum divisionum usq. ad annum 1518. et modo reperitur in bonis, quæ pro dimidia obventa auctoribus DD. Rearum conventarum per ipsas modo possidentur et pro alia dimidia in auctores DD. Actorum pervenerat, ab ipsis pariter possidentur quæ quidem, inspecta quantitate agrorum et fabricarum, longè ampliori modo conspiciuntur omnino procedat ex bonis Patrimonialibus DD. Savorgnanorum, vel per ipsos postea acquisitis

Porro hisce, pro veritate, ita se habentibus, non est ambigendum, quin præsumptiones præmissæ præcipuè simul iunctæ, videlicet plures et validiores longè sufficiant nedum ad elidendam, et immo funditus prosternendam præsumptionem contrariam, qua se fundant DD. Adversarij sive ea iuris sit, quod tamen minimè conceditur, sive hominis verum etiam ad inducendam plenam et liquidam probationem,

quod omnia, et quecumq bona Marignaci quæ per istas DD. Sleas conventa: modo presidentur fuerint acquisita, et non fideicommissaria exceptis affictibus de quibus in dictis antiquis divisionibus per ipsas DD. in novissima eorum scriptura oblatis modo et forma, ut in ea, etenim licet iuris presumptio pro veritate habeatur l. licet, ubi Jas. n.o 10. ff. de leg. p.o adhuc cum sit presumptio, quæ semper servatur circa rem dubiam et quæ esse, vel non esse potest, secundum traditionem Glos. in l. un. C. de rei. uxo. actio. et c.a i. l. quod est gestum sed ignoratur qualiter gestum fuerit iuxta illud, quod scriptum reliquit Marius Salamonius in l. Gallus §. quidam recte n.o 32. ff. de lib. et posth. sui natura semper admittit probationem in contrarium prout docet Menoch. de pres. q.ne 8. n.o 14. lib.o p.o et q.ne 35. n.o 6. et q.ne 89. lib. 4. et contraria probatione tollitur ac perimitur, ut tradit idem Menoch. q.ne 31 n.o 12. lib. p.o inquiens neminem reperisse qui ab hac sententia dissentiat. Et quidem, quemadmodum dubium non est quin una presumptio aliam tollit, ita certius est presumptione efficaciorem, et potentiorem, seu validiorem aliam minus efficacem, adversantem tollere, ac perimere. probat Tex. de hoc apertus in l. dium. ff. de in inte. rest. ubi etiam Glo. in verbo existimari l. non solum. ff. de re. nupta. l. quia autem. §. non simpliciter ff. si quis omissa cau. Testa. l. maior C. de calum. et ibi Angel. et Salice. et l. p.a in fine C. qui, et adversus quos c. transmissa ex. qui fi. sint legit. pirque iura, cum ceteris ibi per eum adductis ita pariter concludit idem Menoch. de pres. q.ne 30. n.o p.o lib. p.o

qui etiam

qui etiam paulò inferius vs n.° 3.° testatur quod verisimilitudo poten-
tior tollit verisimilitudinem minus potentem; prout in casu nostro
potentior est verisimilitudo, pro qua militant supradictae nostrae praesump-
tiones illa quae inducitur ex unica illa praesumptione qua se fundant
DD. adversarij, et quod praemissa magis atq. magis verificantur quando
duae, vel plures praesumptiones simul iunctae uni adversantur, ut in casu
nostro per ipsum adducta ibidem n.° 4. qui pariter concludit traditionem
ac sententiam hanc locum obtinere etiam in praesumptione hominis
validiore, ac firmiore praesumptione legis, ut in casu nostro quia illae
hominis tollunt ac perimunt praesumptionem legis ut docuit Bart. in
l. cum avus n.° 80. ff. de condi. et demonstra. quae et ipsi sequuntur cum
caeteris per ipsum ibidem citatis n.° 5. et seq.ti

(Sed in casu nostro magis atq. magis praevalere debent nostrae hae praesump-
tiones, quia verisimilitudini magis conveniunt et sunt fundatae in
ratione naturali, ubi contraria praesumptio fundatur in ratione civili
et militant pro DD. Sororibus reis conventis contraria vero pro DD.
actoribus, praeter quam, quod nostrae quoque tendunt ad evitandum
absurda, et inaequalia, siquidem huiusmodi praesumptiones validiores,
potentiores ac firmiores vere reputantur ex late per ipsummet Menoch.
cons.a praemissa, cumulatis in praecedenti q. 29. n.° 10. 4. 15. et 16.

Proinde cum ex praemissis cumulatis quam in iure verissimi probatio
nostra, bona benignaeq. respicientes undique iusta appareat prout et
verissime noscuntur praecedentes de quibus in scriptura 11. Iulij prae-
teriti erit debitum, summae prudentiae, integritatis et Iustitiae Clarissimi
Iudicis, D. mei, longe colendissimi, posthabito praeparatorio de-

quo

Se quo in calce petitionis DD. Actorum per ipsas conventas licentiandi
à petitis per eos cum admissione dictorum Oblationum prout ipsarum DD.
parte petitur fieri, et declarari cu° ex p.ᵉ. E. R. V. O. M.

(Hieronymus Oliveiras Jur. utr. Doctor)

Mantova 23 Giugno 1817.

CENT. 50.

Transazione Colloredo di Mantova colle riporti per eredità

Transazione seguita tra il Nob. Sig.r C.te Giuseppe di Colloredo per una parte, e gli eredi del Nob. Sig. C.te Giambattista di Colloredo per l'altra con approvazione dell'autorità giudez.a

All'epoca della morte del Conte Giambattista di Colloredo seguita in Vienna d'Austria nel g.no 17. 9bre 1813. insorse il d.o Conte Giuseppe di Colloredo di lui fratello contro le figlie eredi beneficiate pretendendo

1.mo Di appartenergli sia per successione al Padre in quanto ad una metà, sia per successione al fratello ad esclusione delle figlie in quanto ad altra metà tutti i beni feudali posti nel Friuli Veneto sotto i nomi di Colloredo, Melz, Murena, Fratta, Peglio, Blasij, Cortevado, Villa-orba, Prodolone, Fellettis, Ville e luoghi a detti feudi soggetti apparenti dalle antiche rinovative In vestiture date dai Patriarchi d'Aquileja, dai Vescovi di Concordia, dai Luoghi-tenenti d'Udine, dall'Ordine Teutonico, dalla Repubblica Veneta, e specialm.e da quelle degli anni 13 Maggio 1458, 11 Marzo 1500

Fanelli

23. Ottobre 1526., 13. 8bre 1586., 5. Agosto 1592.
31. Agosto 1619., 2. Aprile 1674. 27. Gennajo 1692.
12. Maggio 1729., 9. Dicembre 1756., 21. Febbrajo 1760.
6. Maggio 1765. ed ultimo Agosto 1787., quest'ulti-
ma concessa tanto al C.te Giambatta defonto quanto
al di lui fratello vivente Sig.r Conte Giuseppe di
Colloredo, e non che apparente dalle notifiche inerenti
alle suddette Investiture, e dall'ultima fatta al
Governo Italiano dal Conte Giambatta nel 27. Febb.o
1787., ed apparente finalmente da Inventaro ricevuto
nei Rogiti Meneghessi li 27. Aprile 1786. e dalle
divisioni di famiglia a rogito dei Notari Alessand.o
Pantaleoni li 27 Maggio 1737., e Luigi Moran-
dini 23. Luglio 1703., e di appartenergli i beni
feudali di Dobra, Fleana ed annessi situati nel
Friuli Germanico Circolo di Gorizia come da Inve-
stitura concessa da Carlo VI. nel gno 2 9bre 1738.

2.° Di appartenergli la metà di tutti gli altri beni situa-
ti nel Friuli Veneto e Germanico tanto liberi che
fedecommissarj, nei quali succedette insieme al fra-
tello C.te Giambatta quando cessò di vivere il comu-
ne loro genitore C.te Carlo-Ottavio di Colloredo ap-
parente

CENT. 50 M

parenti dai suddetti Rogito Meneghetti, Pantaleoni e Morandini, e dai testamenti di Bernardo e Maurizio f.lli di Colloredo suoi antenati, che istituirono il fedecommesso negli anni 19. Maggio 1349 e 22. Xmbre 1611 ——

3.° Avere diritto di conseguire dalle figlie ed eredi beneficiate del mentovato suo fratello Giambattista la metà di tutti i frutti dei detti beni feudali, fedecommissarj e liberi percetti dallo stesso di lui fratello dal 12. Ottobre 1792. giorno nel quale cessò di vivere in comune col med.mo, ed il quale continuò sempre nell'amministrazione di suddetti Beni feudali, fedecommissarj e liberi rimasti indivisi fino alla sua morte —

4.to Appartenergli il reddito feudale di Castel Delbo (castelbaldo) in Piemonte in quanto alla quota pertinente alla sua famiglia, metà come succeduto insieme col fratello f.te Giambattista alla morte del Padre, e l'altra metà come chiamato alla successione del fratello, e colla prima metà competergli il diritto di conseguire la restituzione di tutti i frutti dal 12. Ottobre 1792. in avanti, e tutto ciò all'appoggio degl' Istromenti d'Investitura 15. Giugno 1608, 20 8bre 1652. 5 Feb.° 1669, 5. Novembre 1670, 16 Maggio 1680. concesse dalli Duchi di Mantova, e con

fermate dalle Sentenze 3. Aprile 1711. 18. Maggio 1733,
17. Settembre 1734. emanate dai Tribunali di Torino

5.° Avere diritto di succedere ad esclusione delle femine alla metà dei fondi posti sotto Sermide detto la Rovesella acquistati dal Conte Carlo Lodovico di Colloredo col rinvestimento del prezzo dei fondi feudali di Brescia

6.° Avere diritto di succedere ad esclusione delle Nipoti nei fondi di Grija, Cantadore, Palazzetto, Colombarola, Colombarone disposti dalla Contessa Eleonora Gonzaga in favore del C.te Giambatta con vocazione espressa di esso C.te Giuseppe alla morte del G.mo senza maschj come apparisce dagli Istromenti 3. Agosto 1768. 23. Ottobre 1752. —

7 Avere ugualmente ragione alla metà dei diritti alle acque, decime e livelli altra volta appartenenti alla detta Contessa Eleonora Gonzaga, ed ai quali non ha mai rinunciato, e quindi alla separazione delle stesse metà insieme ai frutti dal g.no 12. Ottobre 1792. come apparisce dai citati Istromenti 1768. e 1752.

8. Avere diritto di succedere al fratello C.te Giambattista alla quota ereditaria da questi accettata coll'onere della restituzione ad esso C.te Giuseppe premorendo a questi senza successione maschile, come apparisce

dal testam.°

CENT. 50

da testamento di essa Madre del giorno 11 Agosto 1792. e dal Rogito divisionario 30. Novembre 1799. sul fondamento che il vincolo cada sopra una somma pecuniaria, e quindi regolato dalle Leggi del luogo in cui è morto il C.te Giambattista ove sono in vigore le leggi fedecommissarie

9. Avere diritto qual Coerede della Zia Avogadro al pagamento di L. 15/m mantovane metà di un debito di L. 30/m che il Sig. Conte Giambattista si accollato di pagare a pareggio delle divisioni paterne, e che si pretende di non essere mai stato pagato, e d'avere finalmente diritto al pagamento di altre L. 91930. 10. Mantovane metà del valore d'un filo di perle, di gioje ed altro, che si pretende essersi dal C.to Giambatta appropriato sull'eredità dell'anzidetta Zia Avogadro senza dare la sua quota al fratello Giuseppe, come desumesi da Lettera (?) Aprile 1809. dello stesso Sig. Conte Giambattista, e come sarebbe constare anche da prove testimoniali —

10. Avere diritto alla metà della pinguezione del Zio Generale C.te Francesco di Colloredo, e quindi non solo a quanto si è trovato nella sua eredità, ma anche al legato di 100/m lire legategli dal Zio Principe Vescovo

e che si pretende non mai pagato dal Conte Giambatta ma dalle eredi beneficiate

Contro di queste pretese le figlie Coeredi beneficiate del Conte Giambattista opponevano generalmente, ed in quanto alle prime fatte di avere il Zio rinunciato al Padre loro colla Convenzione 12. Ottobre 1792. ne' Rogiti Meneghetti tutti i beni di qualunque sorte pertinenti all'asse paterno o comune, e conseguentemente i Stabili ancora del Friul Veneto e Germanico, di Castelbello, della Roversella, e decime del Poggio: d'aver fatte le fini generali, generalissime, e d'aver fatte tali rinuncie per il decoro della famiglia, le quali furono confermate dal silenzio del Zio fino a che cessò di vivere il fratello, e rispettivo Padre, e quindi da una prescrizione di venti e più anni appoggiata ad un titolo oneroso, giacchè per tutti gli effetti rinunciati si caricò il Conte Giambattista di grandiose passività, e particolarmente in quanto ai beni feudali eccepivano esse colle [illegible] di[illegible]ziani tolto il vincolo della successione [illegible] Codice ital.o chiamati i figli senza distinzione nè

di

CENT. 50

di sesso, o di beni qualunque siano la natura o pro
venienza, abrogato qualunque altro ordine di corso
di successione: che nell'ipotesi di successione feudale
questa non si potrebbe sostenere senza provarsi
dal Conte Giuseppe l'ordine portato dalle prime
originarie Investiture, l'identità dei beni, la quan
tità, non che la qualità del fondo. Che sono insuf-
ficienti a queste dimostrazioni le notifiche condi
zionate, e posteriormente fatte con riserve abbrac-
cianti beni, che si documentano liberi: Che per altro
tutti i beni ritenuti feudali dal Conte Giuseppe non
sono tali, ed i pochi che lo potrebbero essere non sono
mascolini, ma feudi impropj come Fratta, Teglio,
Cordovado, ed altri emptizj, siccome Gorij e Tutij:
Che all'incontro Blesij non è feudo ma un
livello perpetuo primogeniale spirato colla dero-
ga delle Primogeniture; che nella massa dei
beni notificati per feudali sonovi capitali non
suscettibili di vincolo feudale, e fabbriche fatte
dagli Antenati e più recentemente il Palazzo

eretto in Gorizia: Che sonosi da predeclurre dai beni notificati feudali i fedecommessi istituiti da Bernardo e Maurizio C.ti di Colloredo coi testamenti 19. Marzo 1545, e 21 Novembre 1611. che non esistono altrimenti i Beni di Feletti; alienati dagli anseniati, e di quelli di Villa Orba, Cordovato, e Prodolone alienati dal Conte Giambattista, per i quali tutto al più potrebbe agire contro i terzi possessori, ma non mai contro le figlie del Conte Giambattista: Che inoltre esse hanno diritto di essere pagate di tutte le miglioriè fatte dal di loro Genitore, e da esse eredi beneficiate sopra i creduti beni feudali: Che non potrebbero mai essere astrette a cedere se non quei beni, che si giustificassero strettamente investiti a feudo mascolile ed esistenti nell'eredità paterna, ed il loro valore apparente da redditi dati nelle ennunciate notifiche —

Parlando poi partitamente di Cassel[illegible] vano rimarcare essere un feudo primogeniale e feminino, quindi tolto il vincolo delle successioni feudali, e

primo =

CENT. 30.

primogeniale, fino dal 1797: e più espressamente chiamate esse a preferenza di ogni altro dal Codice francese quivi in vigore allorchè morì il loro padre, e che finalmente questa porzione di feudo non esisteva nell'eredità del loro genitore alla di lui morte ——

Relativamente poi al feudo di Dobra e Alejana sostenevano non avervi alcun diritto il Conte Giuseppe essendo femminino mentre pervenne in famiglia dalla Principessa Montecuccoli, fu dato per maschj e femine, perchè la preferenza dei maschi alle femmine è solo nella stessa linea, e perchè era vendibile anche ad estranei; cosicchè sostenevano di non potervi il Conte Giuseppe avere il minimo diritto al medesimo, e tanto meno per essere morto il C.te Giambattista in tempo nel quale questi beni come che uniti all'Impero Francese erano regolati da tutte le leggi del Cod. Napoleone; in fine che non era provata l'identità dei beni feudali in Dobra mancando la indicazione della quantità e dei con-

fini.

Per quanto sia ai Beni fedecommissari e condizionati compresi nelle possidenze del Friuli, opponevano essere per i medesimi operativa la Convenzione 12. Ottobre 1792, massime che la cessione era fatta in altro di chiamati, che in seguito la Legge 6 Termidoro, e le posteriori Leggi pubblicate nel Friuli resero liberi questi beni nel possessore Cte Gambattista che li riteneva in buona fede e con giusto titolo mediante la cessione 12. Ottobre 1792. – giacchè anche dopo la sua morte continuarono le coeredi a possederli in tutta buona fede

Eccepivano particolarmente in quanto ai fondi di Sermide, diritti di acque, livelli e decime, e ad altri fondi situati al Poggio eretti in primogenitura, che non erano mai stati riconosciuti a feudo da chi che sia, nè allegati ad alcun vincolo feudale, il quale per altro per le consuetudini mantovane non li escludeva dalla libera contrattazione, e che infatti all'appoggio delle suddette Patrie consuetudini, e delle Leggi posteriormente abolitive i vincoli di fedecommesso, e primogenitura

sta.

fra le quali la legge 6 Termidoro Anno V.° furono per la massima parte alienati, come lo furono i diritti di livelli, accusa, ed altri fondi soggetti a primogenitura, e ciò tanto più che il Conte Giuseppe non era nominativamente chiamato in mancanza del fratello, e non aveva che un diritto in speranza morendo questo senza figli maschi, diritto già estinto in forza delle citate leggi alla morte del di lui fratello

E perciò poi che fra del fedecommesso materno essi loro sostenevano tolto anche questo dalla Legge 6 Termidoro, e dalle successive espressamente fatte p annullare le convenzioni posteriori, colle quali tendevansi a sostenere tali vincoli in apposita collisione dell'anzidetta Legge: leggi che furono richiamate in vigore anche nel 1801 in odio appunto delle convenzioni colle quali si attentava di contravvenirvi, e che in fine il fedecommesso materno non sussisteva in origine, giacchè non eransi fatte per stabilirlo le professioni volute dagli antecedenti Editti vigenti al tempo della formazioni del testamento, e dalla morte della testatrice non essendo

vero che al rispetto delle leggi tesi uguale fossevi la differenza tra fedecommesso istituito sopra effetti mobili o immobili, che in ogni caso non possano essere operative dette leggi vigenti in un luogo, in cui casualmente morì il Conte Giambattista per far rivivere in odio delle nostre un fedecommesso non esistente ——

Ed in quanto all'Eredità Avogadro sostenevano non avervi alcun diritto sia per avere il detto loro genitore saldato il debito delle L. 30/m essendo ciò sì vero, che non si trovò tampoco nell'Eredità il preteso Chirografo di debito, nè esisteva alcun registro che ne provasse l'esistenza; sia per non essere vero che il loro Genitore si fosse appropriate gioje, ed altro escludendo ogni sospetto la Convenzione 1810, l'atto notarile 30. Gennajo 1811 ed il Rog.to 1813, nei quali il Conte Giambattista ha palesato tutto ciò che gli era pervenuto dall'eredità Avogadro, ed all'incontro il Conte Giuseppe in quell'occasione non ha eccepito la menoma cosa contro questa denuncia, ne ha, come doveva, denunciati gli effetti ch'egli aveasi trasportati dalla stessa eredità, ed all'incontro ha taciuto il parallelo di quanto erasi appropriato col fargli le fini generali

nerali e generalissime

E finalmente in quanto al Legato dello Zio Generale ed alla messe della di lui eredità, eccepivano le coeredi che il C.te Giambatta ha saldato il p.mo, ed al secondo punto rispondevano che l'eredità venne raccolta dagl' Inservienti l'ordine di Malta, di cui egli n'era Bailo, e che anche nell'ipotesi che quell' Ordine nol avesse raccolto il C.te Francesco suddetto lasciò un asse tutto passivo ~

A fronte però di tutte queste eccezioni, che ponevansi in Campo dalle Sig.e Coeredi il Sig.r C.te Giuseppe pretendeva d'avere altrettante ragioni per poterle confutare ed eliderle. In questo conflitto di pretese, e di eccezioni era inevitabile una serie di liti dispendiosissime dovendosi trattare in diverse Provincie ove situati sono i beni controversi, ove domiciliate sono le Parti contendenti, e massime i minori interessati in causa; le quali liti poi per la moltitudine, e qualità degli oggetti non erano certamente per terminare così presto, ed avrebbero per lo meno alienati quei rapporti di affezione, che passano tra il Conte Giuseppe, e le sue Nipoti

figlie ed eredi beneficiate del C.te Giambattista, e che nel loro esito vano ed incerto sarebbono state dannosissime d'ambe le Parti contendenti
A togliere però tutti questi inconvenienti, ed a conservare quell'armonia che deve sempre esistere tra persone di alto casato, e così strettamente congiunte il Signor C.te Giuseppe di Colloredo per l'una parte; la Signora Contessa Lucrezia Bussa Vedova di Colloredo qual madre e tutrice della Minore Sig.a Cont.a Teresa di Colloredo, Eleonora Riva nata Cont.a di Colloredo, il Nob. Uomo Sig. Carlo Marin A. J. Intendente di Finanza di Verona Ciambellano di S. M. J. A. qual genitore e tutore dei Nobili Signori Adele, ed Augusto Marin della fu Contessa Ippolita di Colloredo quali eredi beneficiati per l'altra; hanno stabilito di rimettere queste vertenze nelle persone del Sig.r M.se Luigi Cauriani Ciambellano di S. M. J. A. e Contutore della minore Contessa Teresa di Colloredo, del Sig.r Avv.o di Collegio ex Consig.r Giuseppe Valestra, e di S.ri Avv.i Carlo Gozzetti, e Giuseppe Gonini, dichiarando di accettare quel progetto di transazione che sosse da

da loro equitativamente proposto, salva l'approvazione giudiziale in quanto all'interesse di rispettivi minori, e con animo d'invitare la Sig.a Contessa Elisabetta di Colloredo maritata Mainardi ad aderire alla transazione medesima per quanto la riguardi ——

E perciò detti Signori M.se Canciani, Consig.r Valentini ed avvocati Gonnini e Gozzetti ——

Ritenuto essere di fatto che dietro un esatto confronto delle Investiture notifiche, ed altri atti di famiglia risulta 1.mo esistere incontrastabilmente nel Friuli Veneto tanti beni vincolati a feudo retto, legale mascolino situati e distinti in diversi luoghi del Friuli, citati e descritti nei sovraccennati documenti per l'ammontare di circa Campi del Friul N.o 1266. 1. 11. non che un Capitale di circa Ducati N.o 9224. 1. 14. valore di fabbriche.

2.do esistere circa Campi 452. o 133. e circa D.i 3848. 10. 3. 1/2. di feudali dubbj per difetto di prove d'identità, e campi circa N.o 320. 93. 1/2. e circa D.i 1228. 5. 10. di fondi feudali questionabili per la qualità se mascolini assoluti, o feminini o primogeniali; oppure impropriamente qualificati per feudali, oltre fior.i 60/m valore dello Stabile di Dobra ed annesse nel Friuli Germanico pura-

mente quistionabili per la qualità se maschile, feudo improprio o feminino. Finalmente Campi 537. 3 161 e Ducati 13145 5. 6. di fondi e capitali parte fedecommissarj e parte liberi —

Ritenuto essere di fatto che il Sig. Conte Giuseppe di Colloredo fu investito dei feudi del Friuli Veneto insieme col fratello C.te Giambattista dalla cessata Repubblica Veneta, e che non apparisce di aver mai ceduta la proprietà della di lui quota feudale al fratello, e che d'altronde questi nella notifica fatta dal Governo Italiano nel 1807 denunciò competere ai medesimi alla sua morte senza figlj maschi al Sig. Conte Giuseppe suo fratello —

Ritenuto che la quantità dei summentovati Beni feudali, dubbj e quistionabili trovasi nella successione del fu Conte Giambattista come risulta dai Certificati Censuarj —

Ritenuto in linea di diritto, che in quanto ai fondi maschili indubitati, allora che lo Stato Veneto venne unito al cessato Regno d'Italia, fu tolta ai Vasalli la giurisdizione feudale, ma non essere certo che siano state tolte le obbligazioni in quanto ai chiamati,

ed alla

ed alla devoluzione in favore dello Stato per cui
fu stato invertito l'ordine delle successioni feuda-
a termini del Cod.e feudale Veneto

Ritenuto quindi quanto è disposto da questo Codice
tanto in punto di successione ad esclusione delle
femine, tanto perciò che riguarda i frutti decorsi
dall'epoca della morte dell'ultimo Vassallo in avanti

Ritenuto che questo medesimo Codice permette di concentrare
i feudi e surrogare ai beni feudali degli altri beni

Ritenuto quanto qui si pretende, e si deduce a vicenda
delle Parti sopra tutte e singole le retro proteste
Hanno proposto, ed in via di transazione definitiva
e finale propongono

1.mo Che siano rilasciati dalle Coeredi beneficiate del Co.te
Giuseppe Colloredo mille trecento settantre Campi,
dei quali mille duecento sessantasei in causa di feudo
nob.e retto, maschile, e cento sette a tacitazione
dei beni feudali dubbj e questionabili, ed oltre ciò
Ducati quattordici mille ducento quarantatre
lire tre e soldi cinque in Capitali, livelli e fabbriche
annessi ai beni feudali suddetti —

2.do Che per i Campi suddetti 1373, e per i d.ti 14243.3.5.

debba assegnarsi al Sig. Conte Giuseppe tutta la Signoria Colloredo quale si trova nello stato presente, ed annesse con tutte le sue fabbriche, capitali, livelli, e quant'altro forma il soggetto dell'affittanza fatta dal C.te Giambattista all'ora fu Mse Girolamo di Colloredo, non che Campi ducento dello Stabile di Peglio colle corrispondenti proporzionate fabbriche che vi fossero sopra, e coll'avvertenza di prelevarli possibilmente, e senza grave danno dei rimanenti fondi e di quelli che si potrebbero ritenere in dubbio d'essere feudali; quali essere potrebbero li Massi, Mioni, Collavitti, Martinuzza e Pisan, e quanto basti a compire la quantità di Campi ducento; e tale assegno deve essere in precisa quantità e misura, e più unito che sia possibile, in modo che non abbia da mancare al C.te Giuseppe di Colloredo la precisa quantità assegnatagli di Campi ducento di Peglio, e la Signoria di Colloredo ~~

3.° Che a fianco di liti per giustificare, e liquidare l'identità, la quantità, la qualità dei beni feudali, e la natura dei singoli feudi, siano surrogati a tutti i beni feudali retti, legali maschili posti nel Friuli Veneto, e che potessero appartenere ai chiamati e successori

successori del C.te Carlo Ottavio di Colloredo Padre ed avo rispettivo delle Parti transigenti ed esistenti nella sua eredità all'epoca della morte del medesimo pass. nei diversi e distanti Villaggi di Colloredo ed annesse, Goriz, Tutiz, Blasiz, Cordovado, Teglio ed annessi, Trasta, Prodolone e Villa Orba e Felettiz, siano dessi surrogati i Campi come sopra costituenti la cessata Signoria di Colloredo, le corrispondenti fabbriche, Capitali, livelli, ed i duecento Campi che verranno scorporati dai fondi di Teglio —

4.° Che a tacitazione di qualunque altra sussistente pretesa del Conte Giuseppe per i beni feudali dubbj e quistionabili e specialmente per le pretese, che allarmava sui beni di Dobra, e Aleana nel Friuli Germanico, pei beni fedecommessarj, primogeniali e liberi esistenti non solo nel Friuli Veneto, ma anche nel Mantovano, come pure per li allarmati diritti sul feudo primogeniale e feminile di Castelbelbo, sulle decime, livelli e feudi procedenti dalla Contessa Eleonora Gonzaga, sui beni materni, sul credito e pressioni procedenti dall'eredità della Zia Avogadro, sul legato disposto dal fu Cardinale Colloredo a favore

del Generale C.te Francesco di Colloredo, non che sopra la di lui eredità, e finalmente per la pretesa restituz.e dei frutti percetti dal fratello dei beni del Friuli Veneto e Germanico, e da tutti gli altri beni, sui quali esso C.te Giuseppe vantava dei diritti dopo la morte del comune Genitore C.te Carlo-Ottavio, non che dè frutti decorsi dopo la morte del fratello C.te Giambatta a tutto il 1816. a tacitazione di sì di tutte queste pretese, e di qualunque altra pensata ed impensata abbiansi da pagare al medesimo Conte Giuseppe lire quarantamille Italiane —

5.to Ottenuta l'approvazione del Tribunale Civile per l'interesse dei minori della presente Convenzione avrà il Conte Giuseppe il diritto di esigere dalli S.ri Giuseppe e Lodovico fratelli de Cattenini di Gorizia li affitti degli Anni 1814 · 1815 e 1816· all'ammontare di circa lire Italiane tredici mille cinquecento · Entro poi otto giorni dacchè sarà stata intimata alle S.re Eredi beneficiate la sopraccennata approvazione giudiziale alla presente Convenzione pagheranno esse al Sig. Conte Giuseppe in effettive monete sonanti metaliche d'oro e d'argento al peso e corso delle

vegliante

CENT. 50 M

vegliarti guide, lire quattromille Italiane; ugual
mente entro sei mesi decorribili dalla precennata
approvazione giudiziale gli pagheranno le Coeredi
nel modo sopra indicato altre Ital. L. 8000.

Il residuo poi a compimento delle sopracitate L. 40m
gli verrà dalle Coeredi pagato ugualmente nel modo
sopra specificato entro il periodo di diciotto mesi decorri-
bili come sopra dall' intimazione della giudiziale
approvazione ed anche più sollecitamente se riescirà
alle Coeredi beneficiate di realizzare prima del sopra
fissato termine le somme occorrenti a questo paga-
mento —

Le sopra cedute, e promesse somme vengano dalle Coeredi
mantenute vere reali, ed esigibili ne tempi, e modi
sopra fissati —

Che oltre la cessione al C.te Giuseppe dei sopraccennati
fondi feudali, ed il pagamento delle stabilite somme,
debbano le Coeredi beneficiate rinunciare al qualun
que diritto, che per avventura potesse loro competere
sui beni posseduti, e che possiede il C.te Giuseppe
dipendentemente dalle disposizioni testamentarie della
fu rispettiva Madre ed Avia Eleonora Gonzaga

ed Ippolita Bentivoglio Colloredo, e della successiva Convenzione di cui nel Rogito 1799. quand' anche le leggi non ne avessero abrogato il vincolo, e debbano ugualmente fare cancellare le ipoteche a loro favore inscritte a carico del Conte Giuseppe

7.° Che in vista di tali assegni in fondi feudali, Capitali fabbriche, livelli, e denari, ed in vista della rinuncia anzidetta, il Sig. Cte Giuseppe di Colloredo debba rinunciare a qualunque pretesa sopra tutti gli altri beni, e specialmente sui fondi di Tratta, Gorizia, Blasez, Tutiz, Teglio, Cordovado, Prodolone, Villa Orba, Petlettiz, Dobra, Fleana ed annessi, Castelbelbo ed altri fondi situati nel Friuli Veneto e Germanico, nel Piemonte, e sopra qualunque altro fondo posto anche nel Mantovano, siano essi fondi esistenti nell' eredità del Conte Giambattista, siano passati in mano terza per di lui fatto, qualunque si fosse il titolo di successione che vantasse ai medesimi, sia in tutto, sia in parte, e coll' onere nelle suaredi, ove il si richieda, d' impetrare la placitazione Sovrana ed Investitura de' Beni a loro rinunciati —

8.vo Che l' assegno di tutta la Signoria di Colloredo ed annessi in- ...

CENT. 50 M

sieme ai Campi 200. di Teglio, debbasi ritenere
come un corrispettivo, surrogato di tutti i fondi, diritti
e ragioni feudali, che potrebbero competere al Conte
Giuseppe e suoi successori, od altri pretendenti al feudo
e quindi che tutti li motivati fondi costituenti le
Signorie di Colloredo, e Campi 200. di Teglio, siano e
rimanghino nello stato in cui sono di presente, ina-
lienabili a garanzia di fondi, diritti, e ragioni
feudali, a meno che con un corrispondente per-
rogato, o con Sovrana licenza di alienare non siano
garantite le Nobili Coeredi, e successori di esse da qua-
lunque pretesa di chiamati promovibile in qua-
lunque tempo per la causa e titolo di cui sopra, re-
stando per questa garanzia espressamente ipotecati
i fondi tutti costituenti l'assegno cioè lo Stabile sud-
detto di Colloredo ed i N.° duecento Campi di Teglio cor-
rispondenti fabbriche, livelli e capitali, talmentechè
di qualunque molestia venisse promossa dai chiamati
contro le Coeredi Colloredo, e loro successori, avranno esse
ed i loro Eredi un intangibile diritto di rival-
gersi contro i fondi costituenti l'ora detto assegno

di Colloredo e Teglio onde farsi pagamento per med.mo di quanto venissero per avventura condannate verso gli altri pretendenti per titolo di feudo maschile, e sempre che la molestia non fosse a loro imputabile per difetto della professione messa a loro carico nell' articolo 7.mo

9.no Il Sig. Conte Giuseppe di Colloredo s'intenderà esser jure... nel possesso civile e naturale dei Beni componenti il sopraccennato di lui assegno al momento, che sarà comunicato alle Sig.e Coeredi il Decreto giudiziale d' approvazione alla presente transazione, e questo possesso naturale e civile s' intenderà retroattivo al S. Michele prossimo passato 29. Sett.e 1816. e gli sarà fatta consegna dalle Nobili Coeredi di tutti i documenti relativi. Tutti i frutti però dei detti fondi Colloredo, e Teglio al Conte Giuseppe assegnati del 1817, e quindi dell' anno rurale in corso tanto naturali, che Civili apparteranno allo stesso Conte Giuseppe, che li esigerà direttamente dai detentori dei fondi, fabbriche, capitali, e livelli, o dalle Coeredi se mai qualche somma ne fosse stata da loro per avventura esatta od altrimenti distratta. Per frutti

di

CENT. 50 M

de' Stabili ceduti si ritengono i fitti annui portati dai contratti d'affittanza o stontessi in quanto allo stabile di Colloredo, e col Sig.r Vincenzo Menin per rispetto ai 200 Campi di Peglio, ed in propor zione dell'estimo assegnato al Sig. C.te Giuseppe per quest'ultimo. I fitti suddetti che apparter ranno al Conte Giuseppe non potranno essere diminuiti da quanto potesse essere debito parti- colare delle Eredi verso i rispettivi stontessi, ossia fittabili ——

10.mo Che tutti i debiti paterni infissi ed ipotecati sui fondi di Colloredo e Peglio da conseguirsi dal S.r Conte Giuseppe di Colloredo, debbano essere trasportati sopra i fondi che rimangono alle Eredi, od in altro modo liberati i fondi destinati al C.te Gius.e entro il periodo di sei mesi di modo chè gli debbano passare in proprietà immuni da qualunque peso od ipoteca ad eccezione dei carichi prediali, od altri oneri, livelli, od altri pesi infissi origina- riamente sui fondi dal cominciare dell'anno rurale 1817 suddetto con solenne obbligazione

per parte delle Coeredi di ritenerlo indenne, e sollevato di ogni danno interesse e spesa che potesse soffrire per debito ed altri fatti non tanto del loro Padre C.to Giambattista quanto di quelli assunti da questo colla Convenzione 12. Ottobre 1792. di qualunque altra sorte fatti posteriormente dalle Coeredi qualunque siasi il titolo, ed altre obbligazioni che vi fossero a carico del defunto o suoi eredi e successori

11.mo Che le prediali e tasse imposte ai Proprietarj e Possessori di fondi, ed i pesi di livelli od altro a carico, cui fossero soggetti i fondi dalle Coeredi rinunciati al Sig. C.te Giuseppe a tutto il 1816. retro, si riterranno a carico delle Coeredi, e dal 1817 in avanti, saranno a carico del C.te Giuseppe ogni qual volta sarà approvata la presente transazione ———

12.mo Che la presente transazione abbia da essere presentata entro un mese oggi decorribile dalle Coeredi beneficiate al Tribunale competente, onde sia approvata per interesse delle minori C.sa Teresa di Colloredo, e dei Minori Adele ed Augusto Marin, ed in caso di mancanza, sarà autorizzato a presentar-

la

la lo stesso Sig.r Conte Giuseppe di Colloredo

Ritenuto che le domande di questa approvazione, e della autorizzazione Sovrana che si credesse conveniente impetrare, dovranno in tutti i casi essere estesa espressamente dietro assenso ed intelligenza del medesimo C.te Giuseppe di Colloredo

13. Che in conseguenza di questa transazione, e quando sia approvata dai Tribunali Civili pupillari il Sig. C.te Giuseppe rinuncierà in perpetuo per se e suoi eredi a qualunque altro diritto sugli altri beni, di cui ne potranno le Nob. Coeredi liberamente disporre, e recedendo il C.te Giuseppe da tutte le azioni intentate in via giudiziaria, politica economica, ed amministrativa farà seguire tantosto a sue spese la voltura di terreni, che in segno della presente transazione gli pervengono in proprio capo nelle competenti tavole censuarie

14 Che quando e dove la presente Transazione non venisse per intero giudizialmente approvata abbiasi a ritenerla come non avvenuta, nè mai intesa o firmata, cosicchè non possa mai per alcuna delle Parti mettersi in essere cosa alcuna nè in linea di fatto, nè in

punto di diritto —

15. Che la presente Transazione quando non venga accettata da qualcuna delle Coeredi, non debba mai avere distrutto, nè alterato i diritti, le ragioni, ed azioni che spettano e che spettar potessero, tanto al Conte Giuseppe, quanto alle altre Coeredi transigenti contro la Parte che non accettasse la medesima, mentre in questo caso vogliansi riservate alle singole Parti transigenti le rispettive ragioni contro la Parte che rifiutata si fosse all'accettazione della presente transazione

16. Ugualmente rimaranno salvi ed illesi al Cte Giuseppe tutti i suoi diritti e pretese d'ogni sorte contro qualunque siasi creditori, Pretensore, o terzo Possessore, qualora avesse egli a contendere e fare valere giudicialmente la sua preferenza e preminenza, tanto con uno o più creditori, quanto per fatto di qualcuna delle Coeredi onde conseguire i fondi, somme, fitti, e frutti colla presente transazione ceduteglí, come se non avesse mai segnata la presente transazne la quale resterà solo operativa, ed efficace per quelle o quella delle Coeredi che l'avranno accettata, ma non mai a favore di chi non l'avrà accettata egli volesse impedire

impedire, od ottenuto molestargli il possesso e libero godimento di quanto dalle Eredi gli è ora ceduto ed accordato, dovendo anzi in tal caso potere egli fare uso contro la parte contendente di tutte le ragioni feudali, fedecommissarie, primogeniali, ed altre che allarmava contro le Eredi prima della presente Convenzione ——

17. Salvo il diritto se ed in quanto possa competere al Sig. Cte Giuseppe di fare scindere le attuali affittanze in qualità di Successore feudale dei fondi che a lui perverranno colla presente transazione si conviene che rispetto alle Parti libere dei detti fondi medmi verrà a lui facoltativo di fare cessare i contratti de livelli in corso sempreché le Eredi del Cte G. Giambatta Colloredo non siano esposte e soggette ad alcuna indennizzazione e molestia verso qualunque sia ——

18. Che per il fedele e sicuro adempimento delle cose transatte, promesse, convenute, ed approvate dovranno obbligarsi ed ipotecarsi dalle Parti tutti i beni immobili, che formano soggetto della presente disputa, e si abbiliseranno a vicenda a pren-

dere inscrizione pei pubblici Libri a ciò dalle leggi destinati in qualunque luogo ritrovansi situati i beni, intenuto però che tali ipoteche non impediranno nè metteranno alcun ostacolo alle vendite che occorressero alle Coeredi di fare per quanto fosse necessario per adempiere prima alla presente transazione, ed a liberare i beni dai debiti paterni —

19 Che qualora fosse impedito al Sig. C.te Giuseppe di Colloredo, approvata la transazione di andare al libero possesso dei fondi a lui destinati, o di percepire i fitti, e ciò avvenisse per opposizione di quella delle Coll.edi; che non volessero aderire alla presente Convenzione, o per opposizione degli affittuali, Conduttori in causa di crediti che avessero verso le Coeredi; in tale caso e fino a che siano tolti tali ostacoli, sarà facoltativo al Signor C.te Giuseppe di esigere dai fittabili ed agenti degli Stabili del Friuli Veneto, e Germanico in via provvisionale la somma annua di Lire Ital.e seimille in due rate uguali di sei in sei mesi, e salvo a lui rispetto agli opponenti e pretendenti, ed in loro contesto quanto è disposto nel § 16. —

20 Tutte

20. Tutte le spese de' Rogiti che si competeranno per questa Transazione, e della scorporo dei duecento Campi di Teglio saranno a carico delle Sig.e Coeredi beneficiate. Le spese poi delle rappresentanze onde ottenere le necessarie, e convenienti pla citazioni, saranno rispettivamente a carico delle Parti supplicanti ——

21 Per ogni contingibile emergenza dichiarono le Parti transigenti, cioè tanto le Sig.e Coeredi beneficiate Colloredo quanto il Sig.r N.ile Giuseppe di ritenere il loro domicilio in Mantova, e nel loro palazzo di rispettiva loro ragione ed abitazione nella Contrada larga di S. Barnaba al Civico N.o 1706.

Tanto resta stabilito e convenuto fra le Parti sotto la rispettiva generale obbligazione dei pro.pri beni ed Eredi in fede di che passano le Parti a sottoscriversi ——

Mantova 23. Giugno 1817

Lucrezia Aussa Vedova Colloredo qual tutrice della minore mia Figlia Teresa Colloredo

Eleonora Colloredo Riva ——

Carlo Marin qual tutore dei minori Adele ed

Augusto Figli della fu Contessa Ippolita di Colloredo
Luigi Caurini Contutore
Conte Giuseppe di Colloredo
Giuseppe Valenza Mediatore
Carlo Gogretti mediatore
Giuseppe Gorini mediatore
Girolamo Ansenini fui testimonio
Antonio Ruggeri fui testimonio

REGNO D'ITALIA 75 CEN.

Venerdì 7. Ottobre 1791.

Udine nello Studio

Per la Dita q.m Odorico e Fratelli Sincovetti con li Nobb. Sig.ri Co: Carlo e Giacomo Zio e Nipote Savorgnan il q.m Agostino Zaffiro per detta Dita presentò l'estesa con ristretto di Conto del Credito della med.ma del tenor instando come nell'estesa sud.ta di cui come del ristretto prodotto sarà data Copia alli sud.ti Nobb. Sig.ri Co: libera d'ogni spesa sic. salvis procat. et notificari dom. Li

Segue l'estesa

Creditrice la Dita q.m Odorico e Fratelli Sincovetti della riflessibile summa di L 70:16:-7- dal q.m N. U. q.m Co: Mario Savorgnan stava in attenzione che li di lui Eredi rappresentanti e possessori della di lui Eredità si determinassero ad effettuarle il pagamento finchè vigevano delle pendenze fra la N. D. Elisabetta Grimani rel.ta del q.m N. U. Co: Mario anco come Tutrice e Curatrice della di lei Figlie e li Nobb. S.ri Co: Carlo e Giacomo Zio e Nipote Savorgnan ha la Dita med.ma per effetto di pura convenienza tralasciato qualunque passo ma scoperto avendo che sono sopite le pendenze medesime a che l'Eredità del q.m Co: Mario tolti alcuni beni preservati alle Figlie di essa N. D. Elisabetta e sue figlie è passata nelli sopradetti Co: Carlo e Giacomo Savorgnani si produce alla Giust.a in di loro confronto ed umilmente implora che siano sentenziati al pagamento della summa predetta formante il ristretto residuo credito di essa Dita per merci in più tempi concredute al quond. Co: Mario sopra detto per quanto sarà in caso di non creduta opposizione considerato omnib. salvis et con riserva d'altra ragione Creditoria di

di ✗ 78:7: mezziete del q.^m Nob: ill.^e q.^m S.^r C.^e Mario suddetto per il S.^r Giuseppe Rossi fu di lui Cameriere li 30. Xmbre 1776. ✗ produttore sic.

Tratta dagli libri del S.^r Riccardo Caderni mio Zio Pub.^co Notajo in questa Comune Riccardo del vivente Antonio Caderni per Pub.^co Notajo questo di 10. Luglio 1806.

Savorgnan
C.
Simonetti

SOLDI 5

N.° 2749.

Regno d'Italia

Venezia Primo Giugno 1808.

La Corte d'Appello

Presente il Sostituto del R.° Procuratore Generale

Alla Corte di Giustizia

del Passariano.

Visto il Ricorso di Paolo Girolamo Pallavicini N.° 2311, e relativi Allegati

Vista la Consulta 30. Genn.° Anno Cor.e della Corte d'Udine.

Questa Corte d'Appello pnte il Sost.° del R.° Procuratore Generale, ha trovato giusto di licenziare il Ricorso Pallavicini perché destituto d'Appoggio.

Di ciò si rende intesa codesta Corte di Giustizia per la corrispondente intimazione alle parti, e restituzione al Pallavicini degli annessi allegati.

Peruchini P.e

Dolfin Giud.

Canc.

Concordat
Girardi Sotto-Canc.e Civile

Regno d'Italia

Dipartimento di Passariano

che sia intimata alle Parti l'antros.ta Decisione d'Appello con le specifiche della Tassa

Dalla Corte di Giustizia Civ.e e Crim.le in Ud.e li 9 Giug.o 1808:

f. Silvestri Sotto-Canc.e [illegible]

Ad 11. Giugno 1808.

Fu oggi intimato l'infrascritto ricorso al Sig.r Giuseppe Campiutti come Interveniente ò sia Procuratore [illegible] contro=parte [illegible]

f. Cervonini Cursore

R. I. SOLDI 15

Il Sig.r Paolo Girolamo Pallavicini, anco come Erede del Defonto Raniero Pallavicini di lui fratello domiciliato a Genova, cui deve il Sig.r Giacomo Savorgnan la rilevante Somma di quasi duecento, e cinquanta mille lire circa Italiane, fra Capitale, ed arretrati interessi oltre le spese, e che potè finalmente ottenere due Giudizj definitivi / Allegati A. B. / e i primi atti d'esecuzione, dopo aver superate a gran pena le ingiuste tergiversazione che il Debitor pertinace seppe frapporre per il corso di sei, e più anni, Allegati (C. D. E. F. / è sorpreso di nuovo dalla frode del suo debitore.

Possessore di tanti Beni, quanti non solo basterebbero a soddisfare i suoi debiti, ma sopravanzerebbero di molto al loro pagamento, l'attenta egli d'usare del miserabile beneficio della cessione de Beni, accordato dalla Legge al debitore obesato, e disgraziato, onde far apprire il concorso de suoi Creditori, che è l'oggetto della sua dolorosa speculazione

Presentò quindi l'Ist.za 10. 8bre corrente N.o 5028 Allegato G. ed implorò d'essere ammesso alla cessione delle sue sostanze ai Creditori, e domandò che fosse apperto il Concorso sulla sua facoltà, e che gli venghi concesso il beneficio di ritenere le supeletili necessarie per di lui uso, e individuj di sua famiglia d'altronde non proveduti, e della continuazione degli allimenti nella ragione di Venete lire dieci, sanno Italiane lire cinque e centesimi dodeci al giorno per cadaun individuo

Doveva attendersi che il R.o Giud.o, a cui fu presentata si fatta Supplica, volesse respingere in sull'istante tale attentato, e deludere la frode nel suo primo nascere; e fu perciò di grande sorpresa il veder l'ordinanza del giorno med.mo che attergò alla Supplica stessa colla quale appaga l'intento del debitore. Allegato G.

Non può non sentirsi aggravato il Creditore giudicato da tale Ordinanza; e quindi contro la stessa ne interpone il Reclamo; onde ottenere dall'autorità della Regia Corte d'Appello quella deliberazione, che mandi a vuoto il nuovo, e pessimo progetto del suo debitore

Sopra la ridetta Ist.za il Reg.o Giud.o ha dichiarato apperto il Concorso dei Creditori, ha amesso la cessione dei Beni, ed ha fissato una giornata per conoscere dei chiesti benefiy.

Sembra non potersi dubitare, che il prete apprimendo di Concorso non debba

riguardarsi sotto le Provvidenze del Regolamento Austriaco, essendosi apperto colla Pubblicazione degl' Editti nel luogo ove furono gl' Atti incaminati.

Non è per altro da sorpassarsi che si presenta in un aspetto molto osservabile una direzione di tal fatta, allorchè il Creditore avendo ripigliata la sua Instanza nel giorno 8. 8bre corrente Allegato F. in esecuzione delli seguiti Giudizj, ed essendo d'altronde per cessare il Regolamento su ennunciato nel giorno 13. abbia il debitore prefetto la giornata delli 10. d.o per l'apprimento ennunciato, onde rivogliere certamente non senza malizia nell'innesto delle due Legislazioni in sempre maggiori difficoltà la ragioni dell'innocente giudicato Creditore.

La legge non le permetteva di prendere nessuna di queste deliberazioni, e quindi se desse sono le principali, e le altre che si leggono nell' Ordinanza contro cui si reclama, non sono che necessarie è indubitato, che l' Ordinanza stessa deve esser Cassata, e annullata insieme cogl' Atti conseguenti, e posteriori.

Non poteva in primo luogo dichiarare apperto il concorso de Creditori in caso di cessione de Beni; s'appriva il concorso in forza del Regolamento Austriaco quando il Debitore aveva denunziata la propria insolvenza: tale è la prescrizione del §. 475. analoga a quello che si legge nel §. 74.

Ora nell' Inst.a per cessione de' Beni il debitore Savorgnan non hai dichiarato la propria insolvenza ossia l'assoluta incapacità di pagare i suoi Debiti: ma solo la incapacità di pagarli in grata, e ciò fece accenando nell' Inst.a med.ma che il suo Attivo eccede il Passivo. Allegato G.

Non v'era dunque il caso dell' Apprimento del Concorso, nè poteo il Regio Giud.e dichiararlo apperto senza contravenire all'espressa disposizione della Legge allora vigente.

E ciò tanto meno, quantochè non lo avrebbe potuto aprire neppur se il Debitore producendo il suo stato Attivo, come lo hai prodotto avesse dichiarata un assoluto incapacità di pagare i suoi Debiti

Quando rileva il Giud.e dallo stato unito alla Applicà per cessione de Beni essere falsa la dichiarazione del Debitore di assoluta impotenza non può badare alla dichiarazione med.ma, nè segnare un Ordinanza che ne dichiari l'aprimento

dal

del Concorso

Non può supporsi che la Legge permetta il concorso in vista del debitore fuori del caso di Oberazione, ossia di mancanza di mezzi per pagare i suoi debiti: diversamente appresterebbe a qualunque debitore anche deluso l'ingiusto mezzo d'impedire l'esecuzione, a suoi Creditori di far trasmettere al Tribunale del proprio Domicilio le Cause altrove pendenti § 83 - Regolamento Austriaco [illegible] p. 1 Cap. 1 41·42·43·44 - e di recare molestia in altro modo a Creditori, indivisa compagna del concorso.

Se però il Giud.e immediatamente conosce dallo Stato prodotto che non si è il caso in cui la Legge permette il Concorso dee tosto ributtare il reo disegno del Debitore.

È per tal motivo che la Legge comanda al Giud.e, che prima d'aprire il Concorso, prenda in esame la denunziata insolvenza del Debitore, come dee rilevarsi dall'Obbligo, che a questo è ingiunto di unire alla Supplica un Elenco di tutti li suoi Creditori, ed una Specifica di tutto il suo avere, ossia lo Stato Attivo § 470 - Regolamento Austriaco.

Finalmente serve d'Illustrazione alla più facile intelligenza del d.to paragrafo il Decreto per l'Austria 31 8bre 1785 let. 8 riportato nel manuale Tomo I. Cart. 14 ivi la Dichiarazione dell'Oberato si potrà fare a voce, ed in scritto, sempre però dovrà essere prodotto innanzi al Giud.e lo stato Attivo, e Passivo dell'Oberato, perchè qualora non fosse manifesta la di lui insolvenza non si potrà accordare l'aprimento del Concorso, ed in questo si osserverà ciò che prescrive il Cap. 33 della Cessione dei Beni.

Ciò dunque ritenuto, se lo Stato esibito dal Debitor Savorgnan colla sua Istanza sub A., e che si riproduce Sub. H., riproverebbe la supposta dichiarazione di assoluta incapacità, rilevandosi dallo stesso che il suo Attivo, eccede il passivo della considerevole Somma di Venete lire Cento settantaquattro mille ottocento e sei, sono Italiane £ 89444-57 che sola può formare il patrimonio di una ricca Famiglia, oltre le azioni Creditorie in Summa di Venete lire Cento sessanta sei mille cento sessanta cinque, sono Italiane £ 80523 $\frac{14}{100}$ Allegato H. come mai anche nella fatta supposizione avrebbe potuto

il Regio Giud.e dichiarare apperto il Concorso dei Creditori sulle sostanze del Sup-
plicante.

Si dee in conseguenza riconoscere essere male apperto il concorso, perchè il Debitore non hai fatto la dichiarazione, che la legge contempla per l'apprimento del Concorso; e perchè poteva il Giud.e rilevare dall'Esibitogli stato Attivo, e passivo, che il debitor Savorgnan anzichè esser ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti, è ricco di un patrimonio, che dedotti i suoi debiti deve bastare a lui e alla famiglia di vivere agiatamente.

Il Regio Giud.e non poteva nemmeno ammettere la Cessione de Beni. Dacchè si conosce si fatto beneficio, si ritenne sempre, che non possa prevalersi del med.mo che il debitor di buona fede, e disgraziato, il quale si trovi fuori in caso di pagare i suoi debiti: e tale principio è conservato dal Regolamento Austriaco §467 e dal Codice Napoleone Articolo 1268.

L'oggetto in fatti primario d'ora principale §467 N.o 1 Regolamento Austriaco, ed unico dopo la nuova Legislazione Artic. 1270 codice Napoleonico per cui la legge accorda la Cessione dei Beni, è quello di esimere il debitore dall'Arresto personale, e non ha bisogno di questo beneficio quel debitore, che non è privo di mezzi di soddisfare le proprie obbligazione.

Se dunque, come si è già detto, il debitore Savorgnan non è nel duro caso di non poter pagare i suoi debiti, se tale non era nemmeno la sua dichiarazione e se lo stato da lui esibito prova che l'attivo grandemente eccede il passivo dimodochè neppur ~~dicendo~~ dimandò d'esser dichiarato libero dall'esecuzion personale; poteva egli mai il Regio Giud.e ammettere la proposta cessione de Beni?

Nè già perchè nell'ordinanza si è stabilito il g.no 26. del corr.e 8bre per conosce-re il merito della Cessione, e decidere ciò che è di ragione a norma del §471, si potrà dire che la Cessione dei Beni non sia per anche ammessa.

Nell'istessa Ordinanza si è delegato l'Interinale Amministratore della Massa, il Curatore ad Lites, che è anco il Patrocinatore del Sig. Savorgnan si è fis-sato un g.no in cui li Creditori dovranno comparire al Tribunale

onde eleggere un Amministratore stabile, o confermare l'interinalmente destinato

Se non avesse ammesso la Cessione dei Beni, non avrebbe dovuto provvedere all'Amministrazione dei Beni stessi, né prendere una deliberazione che non può esser presa, che dopo seguito la Cessione, cioè quando il Debitore non poteva essere più l'Amministrator de suoi Beni Salgad Labyrint h. Cred. Concurs. p. 1. Cap. 13. N.o 1. Voet in Pandect. lib. 42. Tit. de cession bon. § 8.

Si dee quindi convincersi, che il Regio Giud.e ha stabilito il detto g.no solo per conferire dei beneficii richiesti dal Debitore, di ritenere cioè, le suppelettili necessarie, e aver gl'alimenti; del qual esame convien dire che parli anche il Citato § 471., perché suppone seguita la Cessione, e fatta già colla Supplica istessa, che presenta il Debitore conformemente agli altri §§. 467, e 470. del med.mo Regolamento.

Non è dunque appoggiato a falsa supposizione il secondo motivo di reclamo ed è anzi validissimo; mentre fu ammessa la Cessione dei Beni, e lo fu in onta alle Leggi

6 Finalmente che il Reg.o Giud. non avesse potuto stabilire una g.nata per conferire dei mentovati benefizj, non è che una conseguenza della precedente verità

Se non poteva ammettere la Cessione dei Beni, poteva poi fissare una g.nata per discutere dei benefizj, che per l'Austriaco Regolamento potrebbero aver luogo solo nel caso di Cessione dei Beni, e giammai per il Codice Napoleone

E' dimostrato per tanto ad evidenza che le principali deliberazioni scritte nell'Ordinanza Suddetta non potevano esser prese dal Regio Giud.e, e che in vece di aprire il concorso, ammettere la Cessione dei Beni, e fissare un g.no alla discussione de chiesti benefizj, doveva senz'altro rigettare l'Ist.za Ind.ta presentatogli.

Potrebbe il Ricorrente Creditore far innoltre riflettere sopra altre illegalità

dell'

dell'Ordinanza med.ma, come sono quelle di non esser ordinato che si dovesse communicare al Creditor primo nominato l'Ind.ta invece della semplice Rubrica, a termini del §493 del Regolamento Austriaco, ed insinuare invece a termini dell'altro §79 a giorno determinato le pretensioni

Ma non potendo esso dubitare, che i provati vizj sieno sufficienti a far conoscere la nullità dell'Ordinanza contro cui reclama, e che non possa aver corso la Supplica del Savorgnan, crede inutile ogni riflesso sopra ciò che avvrebbe a considerarsi solo nel caso potesse darsi corso alla Supplica stessa.

A Lui quindi non resta, che d'implorare l'Autorità, e Giustizia della Regia Corte d'Appello a volerlo campare dalla frode machinata del suo debitore, e a dare un esempio luminoso richiesto dal voto generale, e dalla qualità del soggetto, che si sa per troppo funesta esperienza, non essere d'Ordinario che un mezzo di cui si serve il Debitore, onde molestare e defraudare i propri Creditori. Troppo interessa alli riguardi del Creditore reclamante, che sia represso il tentativo di tanta ingiustizia, onde finalmente dopo il corso di oltre sei anni di gravosi litiggj possa giungere alla metà di conseguire il giusto suo pagamento; e di non essere altrimenti inoltrato colla massa dei Creditori, ad altre nuove, e dispendiose Controversie

Fa però Ist.a col mezzo del suo Patrocinatore Allegato 1 che la detta Ordinanza sia cassata, e annullata, insieme cogl'Atti conseguenti, e posteriori

Per Copia Conforme
Girolamo Bertolili Sped.re

R. I.
SOLDI 5

Ad N.ro 123.

Regno d'Italia

La Corte di Giustizia del Dipartimento di Passariano, sentito sul presente Ricorso il Sig. Giacomo Savorgnan, avanzerà le proprie informazioni

Dalla Corte d'Appello
Venezia 10. 9bre 1807

Bovilli I. Cancell. Prov.

A 17. 9bre 1807 prot.to
nel Prot. gen.le degli esibiti delle cause ...trate della corte del Dipartimento di Passariano resid.e in Udine

N.o 224.

123 Regno d'Italia

Alla R.a Corte di Appello della Giustizia Civile, e Criminale Residente in

Venezia

Dipartimento dell'Adriatico

Ricorso

del Sig. Paolo Girolamo Pallavicini anco come Erede del Defonto Rainero di lui Fratello proprietario, domiciliato a Genova rappresentato dal sottoscritto Patrocinatore

Contro

Il Sig. Giacomo Savorgnan proprietario domiciliato in Udine

perché

venghi dalla preloddata Regia Corte d'Appello cassata, ed annullato l'Ordinanza dieci Ottobre corrente segnato dall'ora cessato Tribunale Civile di P.ma Inst.a di Udine sopra la Istanza del predetto Sig. Savorgnan del giorno stesso N.o 5028 - insieme cogl'Atti susseguenti, e posteriori

Presentando

gl'Allegati sub A. usque I.

Franc.o Mozeri Patr.
pres.to li 21. 8bre 1807

Regno d'Italia

Alla R. Corte d'Appello Residente in Venezia

Il Decreto ventiquattro (24) Marzo 1809 della Corte di Giustizia del Cassariano contro il Curatore della Massa dell'oberato Sig. Giacomo Savorgnan è tale in tutti li di lui raporti che non può venir sorpassato tanto nella sua figura di Curatore, che nella propria specialità.

Accorda questo Decreto al Sig. Giacomo Obitoni (dopo mesi diecisette circa dell'apertura del Concorso sulla facoltà dell'oberato Sig. Giacomo Savorgnan), e dopo sette mesi e più di proroga oltre il termine legale, la restituzione in intiero onde dedurre in quel Giudizio le di lui azioni creditorie.

Infligge per secondo al Curatore della Massa la pena di L. 28: $\frac{48}{100}$ accusandolo di mancanza nel di lui Offizio. Quanto alla prima parte;

È innegabile che per il Regolamento Austriaco § 80, non puossi accordare alli creditori un termine maggiore di mesi sei a produrre le loro ragioni, che il Giudizio si aperse li 8bre 1806, e che fu segnato il termine di sei mesi alli creditori.

È certo in fatto che sulle instanze del Curatore fu accordata la proroga sino li 10 Agosto 1808.

Egualmente certo per il § 110 che quelli che sino al giorno prefinito nell'editto non averanno insinuate le loro pretensioni non possono essere ascoltati in ordine ai beni della massa, escluse le sentenze, compensi, diritti persino di proprietà, ed ipoteche, e quindi non si doveva admettere la decretata restituzione in intiero che porta un dannoso arenamento all'espedizione del Giudizio, fisca un privileggio meritato dalla diligenza de creditori che produssero in tempo li loro libelli.

Se la legge è il contraposto del Decreto, non resta che di conoscere le obiezioni ossia li motivi del giudicato.

Dessi sono erronei, fallacissimi, male aplicati

Convengono questi che se il Creditore petente la restituzione non fosse prenotato ne pubblici registri, o non fosse stato indicato per tale nell'Elenco del Debitore

non averebbe luoco la restituzione in intiero, e sarebbe l'Obiloni alla condizione degl'altri tuti; e però:

Primo Premesso il dovere di render noto specialmente alli creditori che sono prenotati l'aprimento del concorso per il § 100, prendono per base li motivi la notifica all'Off.o dell'Esaminador in Venezia, e questa non riputandola sufficiente da se vi agiungono per circostanza che il Sig. Savorgnan fosse colà abennato, per cui corresse il dovere di render specialmente al suo creditore noto l'aprimento del concorso.

Secondo l'è per base seconda l'Elenco dell'oberato, in cui sta scritto il Sig. Obiloni in qualità di creditore.

Quanto al primo: non doveva il Curatore uscire dalli publici registri della Patria del Friuli, ove sono tuti li Beni dell'oberato, ed ove si è aperto il Giudizio di concorso, e non era doverseco di correre per tute le ex Venete Provincie all'esame delli Archivii per esaurire le di lui suposte incombenze.

Ne la singolarità suposta del caso del suposto abennato in Venezia le ingiongeva questo dovere, se anzi nel caso di questo suposto per il § 71 si averebbe dovuto aprire il concorso anche in Venezia, onde colà li creditori prenotati esercissero le loro ragioni, per poi tutto riunire alla cognizione del Tribunale del Cesariano. Ma è un sogno che il Sig. Savorgnan fosse abennato in Venezia, se abennato vogl dire possidente beni, a diferenza del domiciliato, ed è ciò redarguito dall'Elenco della di lui facoltà.

La dimora così detta in Venezia, ma sempre principale in Udine ove ebbe sempre il luoco dominicale è futile affato l'orche per il ricordato § 71 risulti; che ove sono li Beni si apre il concorso, come se in cadaun loco o Provincia dimorasse l'oberato.

Era inutile poi il negare che l'oberato fosse abennato in Venezia contro il fato dell'Elenco, così insegnando il § 11, e non potevasi da questi fati, da questo Regolamento trar argomento onde admettere la restituzione.

E quanto al secondo, non avendo il Curatore altro dovere che di indicare al Giudice li creditori prenotati nelli publici registri, non hanno alcun diritto quelli che mancano della prenotazione di averne la peculiar notizia, e quindi è inu[...]

K. I
SOLDI 3

REGNO D'ITALIA

Dipartimento di Passariano.

N. 5028. *ORDINANZA*

DEL REG. TRIB. CIVILE DI PRIMA INSTANZA DI UDINE.

Addì 10 *Ottobre* 1807.

Si dichiara aperto il concorso Generale dei Beni dell'Oberato Sig. Giacomo Savorgnan al qual effetto si affiggerà, e pubblicherà ne' metodi soliti il corrispondente Editto per l'apertura del presente concorso col termine di Mesi sei, ai Creditori per le insinuazioni dei loro Crediti in concorso del sottonotato Curatore, e colla comminatoria per esteso portata dal Par. 79. del Regolamento Giudiziario, tutt'ora vigente.

S'intimi la Rubrica, e copia della presente Ordinanza a cadauno de' Creditori rubricati nella nota sub A.

Si prefige il giorno 26. Ottobre corrente di mattina per conoscere il merito della Cessione de' Beni, e decidere ciò che è di ragione a norma del Par. 471.

Si delega in Curatore ad Lites il Patrocinatore Sig. Giuseppe Campiuti, ed in provvisionale Amministratore de' Beni in Massa il Sig. Francesco Giuponi, e ciò sino alla successiva approvazione del medesimo, od elezione di altro soggetto con l'avvertenza all'Amministratore del Par. 86. del detto Regolamento.

Resta delegato il Vice-Segretario Sig. Girolamo Pertoldi a praticare l'Inventario, ed a descrivere, e far stimare pel giorno 23. corrente, e successivi fino al compimento tutta la sostanza dell'Oberato, al qual fine vengono destinati li Pubblici Periti Pietro Borghi, ed Osualdo Colomba, con risserva di delegare altri Periti in caso facesse bisogno, coll'avvertenza alli debitori del Par. 94 e 96.

Resta finalmente a norma del Par. 81. fissato il giorno 28. Aprile prossimo venturo in cui tutti li Creditori insinuati comparivano al Tribunale per l'elezione d'un Amministratore stabile o per la conferma dell'interinalmente destinato, e per la delegazione dei Creditori, e per quelle altre providenze che potrebbero occorrere alla qual Cessione compariranno eziandio il Curatore della Massa, e l'amministratore interinale coll'avvertenza alli Creditori prescritta dal Par. 90. del più volte citato Regolamento.

PIETRO BEVILAQUA *Giudice*.

REGNO D'ITALIA.

Al Reg. Tribunale Civile di Udine.

Instanza.

del *Sig.* Giacomo Savorgnan domiciliato ora in questa ed abenato nel Dipartimento

Implora

che in riflesso alle entro scritte circostanze sia aperto il concorso alli suoi Creditori sulla sua facoltà, ed admesso a ritenere, le supeleteli necessarie, e la Continuazione degli Alimenti nella somma entro adimandata, e con ledichiariarazioni entro espresse con All. sub A.

Affermo Giacomo Savorgnan.

Addi 10. Ottobre 1807.
presentatata

N.º 1407. A

TRIBUNALE PROVINCIALE UDINE — Ufficio di Spedizione
CEN. 75

All' Avv.to Missani Pat.o di Antonio Camerata-Passionei-di Mazzoleni.

Nel concorso dei Creditori dell'oberata massa del defonto Giacomo Co: di Savorgnan pubbl.to con editto dei 10. 8bre 1807. N.o 5028. in seguito agli atti liquidatorj dei rispettivi Crediti insinuati contro Giuseppe Campielli qual Patroc.re della massa, ed alle emanate sentenze di liquidità.

L'Imp: R: Trib. Prov. di Udine ha trovato giusto di devenire alla seguente Classificazione, con cui vengono collocati:

Omissis

Nella Classe 2da al 14.

N. XV. Sig.r Antonio Camerata Passionei di Mazzoleni, per il credito Capit.e d'It.e L. 15862. 05. dipendente dall'accordo 14. Giugno 1789. cogli interessi maturati dal 1º Luglio 1804. fino al 1º Luglio 1807. importanti It.e L. 2855: 07. non che cogli interessi ulteriori del 6. p%, e con It.e L. 299: 98. di spese Giudiziali come fu giudicato con Sentenza 13. Maggio 1809. N.o 3839; e ciò sopra i beni immobili della massa compresi nel Circondario dell'uff.o delle notifiche del Friuli, e coll'anzianità portata dalla Notifica 19. Giugno 1789.

33. 119. 180

Omissis

Nella Classe 4.a

S. Tutti i Creditori posti nella 2da Classe per i Crediti ivi specificati in quanto non venissero soddisfatti dalle rispettive ipoteche.

31. 180.

Omissis

Nella Classe 5.a

N. 11. Il S.r Antonio Camerata Passionei di Mazzoleni per suo Credito d'It.e L. 2236. 51. per interessi maturati fino al giorno 1º Luglio 1804. sopra il Capit.e di L. 15862: 05. in dipendenza dell'accordo 14. Giugno 1789. dichiarato Liquido con Sentenza 13. Maggio 1809. N.o 3839.

3. 180 - 33. 184.

Omissis

Quei Creditori Classificati i quali o uniti, ovvero individualmente separati credessero che debba spettar ad essi per loro credito un'altra Classe o posto diverso da quello loro assegnato, o che taluno degli altri Creditori dovesse collocarsi in una Classe o posto diverso dall'assegnatogli dovranno entro il termine di giorni 30.° da computarsi dal dì della intimazione dell'estratto della presente ad essi relativo, proporre la loro settazione ossia gravame di priorità, e dirigerlo contro quei Creditori che potranno avervi interesse, e ad un tempo dovranno con separata istanza supplicare per la destinazione d'una giornata in cui gli interessati Creditori abbiano ad eleggere un Patrocinatore Comune in confronto del quale abbia continuarsi il proposto punto di priorità, poichè trascurandosi il predetto termine

n. 128

il gravame di Priorità non sarà più ascoltato.

Si che servirà a ciascuno dei Creditori di notizia, e direzione, con avvertimento, che volendo l'uno o l'altro di essi avere una Copia per esteso della presente Classificatoria, gli sarà facoltativo d'informarsi a tale effetto a questo I. R. Ufficio di Spedizione, ovvero presso il Patrocinatore della massa, o presso l'amministratore ai quali la medesima viene per esteso intimata.

Galuppi

Dall' I. R. Trib. Prov.e
Udine li 26. Giugno 1820.
Cancianini [illegible]

a 19. Luglio 1820
[illegible] dal [illegible]
[illegible]

po
ed
l
ca
tar
ndo
ia
mi
rac
o
ne
lo
ue
R
ltro
ssi
ov
mi
d'mate

1820. 26, Giugno
Classificazione [illegible]

Punto
Generale

N. 1511. N. 137. Z.

Copia autentica

dell'Instrumento 9. Febbrajo 1822. a rogiti del Sig.r Francesco Nassi Notajo in Udine

tra

Il Sig.r Giuseppe Celotti acquirente

ed

Il Sig.r Antonio Martire alienante

Per Italiane L. 5283.78. prezzo convenuto fu alienata l'contrascritta Casa con suo fondo e Cortivo.

Vedi Contratto originario trà il Co: d.o Orazio q.m Mattia Modesti, e Giorgio q.m Marin Cengich d'Udine col quale esso Modesti cede a livello francabile una casa in Grazzano p. il capitale di ex Veneti D. 1175 come risulta da Ist.o d.o 5 maggio 1771 in note del defunto Notajo Bernardino Ciama o Ceiegna esiste in

Colto N. XXXVI. al N. 100 G.

[illegible] 102.52

N. 1511.

Regno Lombardo Veneto

L'Anno del Signore milleottocentoventidue (1822:)
Indizione Romana decima X.
Giorno di Sabbato q. nove del Mese di Febbrajo.

Regnando Sua Maestà Francesco I.

Imperator di Austria, Re d'Ungheria, e di Boemia &.

Personalmente costituiti si sono innanzi me Notajo munito di Patente della Congregazione Municipale della R.a Città di Udine 31. Agosto 1819: N.o 38; ed in presenza delli Testimonj sottoscritti. — — — —

Il Sig.r Giuseppe del fu Giovanni Celotti Possidente e Negoziante domiciliato in questa R.a Città Borgo S.ta Maria al Civico N.o ed

Il Sig.r Antonio del fu Gio: Batta Martire Possidente e Sensale domiciliato pure in Udine Borgo Grazzano al Civico N.o 353.

Conosciuti da me benissimo i summominati S.S.ri Celotti, e Martire mi hanno ricercato a rediger loro come feci il presente Instrumento in vigor di cui convengono, stabiliscono e contrattano a termini degli articoli seguenti =

1= Il suddetto Sig.r Antonio Martire per se ed Eredi con vincolo solidario indivisibile cede, vende ed aliena in via assoluta e salva la infrascritta riservata recupera al Sig.r Giuseppe Celotti suddetto che accetta a proprio acquisto la Casa di proprietà e possesso attuale di detto S.r Antonio Martire a lui intestata nei Pubblici Censuarj Registri sotto il N.o 234. di Mappa col suo Fondo e Cortivo di Pertica una S.a 1. e Centesimi Sei millesimo uno C.mi 061. e delli Estimo Censuario d.i Ital.e L. 961: 40: posta in Udine Borgo Grazzano al Civico N.o 353: confina a Levante il Borgo Grazzano suddetto, Mezzodì Sig.r Giorgio Capellaris ponente Mura della Città, e Settentrione Sig.r Gio: Batta Lena vendendola e renunciandola nell'attuale stato, e grado e dichiarando il Venditore, che presentemente viene da lui abitata, mentre depone inserto sub. A. l'autentico Estratto Censuario di sua intestazione. — —

2.° La presente assoluta vendita di Casa Fondi e Cortivo viene fatta dal Sig.r Martire, e dal Sig.r Celotti Oresti accettata per il prezzo convenuto di Ital.e Lire cinquemila duecento e ottantatre C.mi settantaotto £ 5283. 78. con renuncia vicendevole ed espressa delle Parti Contraenti ad ogni supplimento o riddugione del prezzo stesso, a qualunque Periziale misura, ed estimo ed al reclamo anche per capo di lesione siccome abilita a renunciare il §. 935. dell'imperante Codice Civile Universale

3.° Il definitivo convenuto prezzo suddetto resta coperto, e pareggiato nella total somma d'Ital.e £ 5283: 78. come segue —

Dal concorde assenso delle Parti stesse viene girato il pagamento del debito Martire dipendente da Vaglia 4. quattro corrente da lui rilasciato di scadenza entro il venturo Aprile in causa Vino avuto siccome afferma egli, e qui restituitoli dal Sig.r Celotti in originale dell'importo d'Ital.e Lire millequattrocentoventi dico — — — £ 1420. 00.

Parimenti accordanti le Parti stesse, il S.r Martire delega ed il S.r Celotti assume in isconto del suddetto prezzo la porzion di Capitale a credito delli S.S.ri Giuseppe, Antonio Francesco e Bernardino Fratelli Pianina del fu Francesco-Orazio dipendente da Instrumento 5. maggio 1774. colli annuo interesse di Ital.e £ 74.44. di cui sussiste a favore Pianina la Iscrizione 27. Novembre 1820. Vol. 177. N.° 3505. dell'importo detto Capitale di Ital.e Lire milleottocentosessantatre Centesimi settantaotto — — £ 1863. 78.

A vista delli Testimonj e di me Notajo il Sig.r Celotti gira all'ordine ed esazione del Sig.r Martire Lettera di Cambio a quattro 4. mesi data 13. Decembre passato tratta dal Nob. Gabrie

Francesco Nussi
Notajo in Udine

£ 3283 78.

Gabriele Fabrizj sopra il Sig. Allessandro Madrisio, e girata al Sig. Celotti dal Nob. Giacomo Madrisio d'Ital. Lire mille cinquecento cinquanta . . . . . „ 1550: 00. | £ 3283. 78.

Parimenti a vista delli Testimonj, e di me Notajo il Sig. Celotti restituisce e ritorna al Sig. Martire due Vere Diamanti che il Sig. Martire stesso al riceverle riconosce essere le identiche da lui date in pegno per il prezzo di Ital. Lire centoventi . . . . . „ 120 00.

E quivi pur sotto l'occhio di me Notajo e delli Testimonj suddetti il Sig. Celotti esborsa, ed il Sig. Martire riceve ed incassa in effettivo dinaro sonante all'attual corso di Piazza Italiane Lire trecentotrenta . . . . . „ 330. 00.

Sono a pareggio del convenuto prezzo i giri assunzione, e contamento surriferiti, complessivamente dell'importo d'Ital. Lire cinquemila duecento ottantatre, Centesimi settantaotto . . . . . £ 5283. 78.

4. Renunciante però il Sig. Martire per se ed Eredi solidariamente alla eccezione di incompleto non numerato danaro; ed a ogni altra qualunque, trasferisce da questo momento nel Sig. Celotti l'assoluta proprietà pien dominio, e possessa di detta Casa con suo fondi, e Cortivo, con ogni oggetto di appartenenza stabile di detti luoghi venduti, e nell'attuale stato e grado, come con o=

ogni abenza, pertinenza, accesso, egresso, e servitù in qualunque modo attinente e relativa alla med=ma autorizzando egli anche senza la di lui comparizione, ed intervento il Compratore S:r Cetotti a far intavolare, e trascrivere il presente Contratto a qualunque R:o Officio competente attuale, o di futura sistemazione, e così a far seguire la Censuaria voltura scaricando la Ditta di esso Antonio Martire e facendo trasportare a quella dell'acquirente Sig:r Cetotti esse realità Stabili sui Censuarj Registri.

5. Principieranno a carico del Sig:r Cetotti le Pubbliche Imposte colla rata di prossima ventura scadenza, ogni arretrato sin oggi qualunque restar dovendo ad obbligo del Sig:r Martire, che pure si ritiene obbligato a pagare ogni arretrato interesse che fosse sin li 5. Maggio 1821. a credito Pianina sul Capitale assunto, poichè il Sig:r Cetotti comincierà a pagarne gl'interessi venturi con quello presentemente in corso, salvo per lui il calcolo della rata di tempo sin oggi, ed il compenso relativo. - - - - -

6. Si vendono dal Sig:r Martire detti Beni come propri provenienti dalla rappresentanza della propria Madre Maria Cencigh, senza poter egli rinvenire il titolo dell'acquisto delli med=mi, che per altro li possede esclusivamente in fatto, e così comprova il deposto Censuario Estratto, e dichiara egli essere liberi i Beni stessi da ogni altra ipotecaria affezione [illegible]

Francesco Nussi
Notajo in Udine

convenzionale e legale sotto il vincolo del proprio giu=
ramento, sempre costituindosi egli manutentore per o=
gni caso di evizione, disturbo, molestia, ed altri ag=
gravj privati in giudizio, e fuori a tutte proprie spese
ordinarie, ed estraordinarie, danni ed interessi al qual
effetto espone tutti gli altri di lui Beni Mobili, e
Stabili, presenti, e venturi ad elezione del Sig.r Celot=
ti, e di lui rappresentanti. — — —

7. Entro anni due 2 a datar d'oggi, e finituri quindi li nove
9. Febbrajo 1824. (ventiquattro) potrà il Sig.r Marti=
re suddetto, ed altresì i di lui figli maschj viventi Gio:
Batta, ed Agostino Martire tanto uniti che separati
recuperare i detti Beni cogli esborsi effettivi delle
somme date dal Sig.r Celotti, e delli intiero, o porzione del
Capitale Pianina che per atti giudiziarj avesse dovuto
egli affrancare, oppure invece riassumendo tutto, o par=
te del Capitale che sussistesse infrancato, e contem=
poraneamente cogli esborsi stessi reintegrandosi dal=
li SS.ri Martire il Sig.r Celotti di ogni spesa, e pra=
tica da esso acquirente che fosse eseguita per il
presente Contratto, il tutto in moneta sonante d'oro, o
di argento al corso di questa Piazza ed a mani del S.r
Celotti, o di lui rappresentanti in Udine restando esclu=
sa ogni Carta monetata emissibile in corso nel frat=
tempo, ed ogni valuta di rame; in questo biennio intan
to non potendo praticare lavori, o miglioramenti il S.r
Celotti fuori delli necessarj ristauri in detta Casa e
Fondi, sotto comminatoria di non poter ripetere il re=

relativo pagamento immaginabile al caso delli eser=
cizio di tal recupera, circoscritta ad un solo biennio.

8 = Le Spese tutte del presente Instrumento suo Re=
gistro, e Copia saranno pagate dal Sig.r Antonio
Martire per metà, e l'altra metà dal Sig.r Celotti,
salva rifusione allo stesso al caso della recupera.
Restando autorizzato il Sig.r Antonio Martire ad
inscrivere a questo Imp. R.o Officio delle Ipoteche
tanto il diritto di recupera surriferito, quanto l'
assunzione del Capitale Pianina sulla identica rea
lità stabile contrattata, e specialmente sogget=
ta ex causa a rispondere per tal Capitale as=
sunto, e suoi interessi decorribili, promettono am=
be le Parti contraenti fermamente eseguire ogni
respettivo obbligo incontrato col presente Instru=
mento, che da me loro chiaramente letto in presen=
za delli Testimonj sottoscritti fu da esse conferma=
to, sottoscrivendosi di propria mano il Sig.r Anto=
nio Martire, ed il Sig.r Celotti illetterato segnando
di sua mano la croce qui in fine, e nell'altro Foglio
di questa matrice firmandosi pure i Testimonj pre=
senti, anche nell'Inserto medesimamente letto. —
Fatto e pubblicato nella R.a Città di Udine, Provincia del
Friuli nel Mezzado mio Notarile posto in pepipiano
della Casa Campiutti fu Morandini in Mercatovecchio
al Civico N.o 1648; ivi presenti, ed ascoltanti il Sig.r
Giuseppe del vivente Pietro Feruglio originario di Fel=
letto Impiegato in questa R.a Ricevitoria Fiscale, do=

Francesco Nussi
Notajo in Udine

domiciliato in Udine, ed il Sig.r Giuseppe del fu Michiele Venuti, Possidente, e Senfale domiciliato nella R.a Città stessa, Testimonj idonei non aventi eccezioni di Legge, e meco sottoscritti qui in fine, nell'altro Foglio della matrice, e nell'Inserto dopo le Parti suddette. — — —

Antonio Martire afferma. — —

Giuseppe Celotti fece la seguente Croce +

Giuseppe Feruglio scrissi il nome, e cognome del S.r Giuseppe Celotti, e fui Testimonio come sopra. —

Giuseppe q.m Michiele Venuti fui Testimonio. —

Francesco Nussi Notajo in Udine. —

Udine li 11. Febb.o 1822. —

Regist.o in Lib. 27. D.ne II. foglio 220. N.o 778. e pagate £ 37: 01. Bolletta N.o 1725.

Per il R.o Conservatore in permesso

G.B.a Saiotti agg.to —

N.o 1511. Inserto. A.

Repertorio N.o 279 — Provincia del Friuli — Distretto 1.mo di Udine.

L' Imp. Reg. Commissariato Distrettuale

Certifica che la Dita Martire Antonio q.m Gio=Batta trovasi allibrata in questi Distrettuali Registri qual Possidente della Casa ubicata in questa Regia Città di Udine nel Borgo di Grazzano al Civico N.o 353, ed in mappa N.o 234. di Pertiche N.o 1: 061. con il suo corrispondente Estimo in Ital.e Lire novecentosessantauna, e centesimi quaranta dico £ 961: 40. —

Il.

Il presente viene rilasciato ad istanza del suddetto Pos-
sessore presentata in questi atti in data odierna al
N.o 4171. X.

Udine li 26. Novembre 1821.
Per il R.o Commissario
(L. S.) Mattiuzzi aggto

Udine li 27. 9bre 1821. N.o 366.
Registo nel Protoc. Ip.le aff. Civ. al fol. 35. e pagò
C.mi 34. (L. S.) B. Cantoni.

Antonio Martire.
Giuseppe Celotti fece la seguente croce +.
Giuseppe Feraglio scrissi il nome e cognome del Sig.r Giuseppe
Celotti e fui Testimonio.
Giuseppe Venuti q.m Michiele fui Testimonio.
Francesco Nussi Notajo in Udine.

La premessa, ed oltrescritta Copia pratica-
cata mediante altrui mano in fogli scrit-
turati N.o 4. quattro di due facciate l'uno
compreso il presente, e cadauno di essi con-
trasegnato dalla mia firma notarile, fu da
me collazionata colla matrice negli atti miei
esistente, e contrasegnata dalla firma, e cifra
delle Parti in ogni Foglio, in fede di che atte-
stando io di esso rogito imprimo il mio Ta-
bellionato, e mi sottoscrivo in questa Copia
autentica rilasciata al Sig.r Giuseppe Pianina.

Francesco del fu Giacomo Nussi
Notajo della Provincia del Friuli
Residente nella R.a Città di Udine
Oggi - 17. ~~Decisette~~ Maggio - 1823 (ventitrè)

PROVINCIA DEL Friuli

Conservazione dell' Ipoteche di Udine

Li 23 Gennajo 1835

723

BOLLETTA 1835 · CAMª VENª

Ha pagato il Sig. Antonio Picecina

Lir. — 6 cent. 66 per Carta bollata Lir.	—	— 66
Lir. Una 6 cent 15 per Diritto di Registro	—	1 15
sopra Livello 5 Maggio 1774 di £ 1071.14		
Salario	—	1 44
		3 25

Livello 17. 20

Registrato al Repertorio volume

pagina

Rietti

Il presente viene rilasciato ad istanza del suddetto Possessore presentata in questi atti in data odierna al N.o 4171. X.

Udine li 26. Novembre 1821.

Per il R.o Commissario

(L. S.) Mattiuzzi agg.to

Udine li 27. 9bre 1821. N.o 566.

Registr.o nel Proto. Ip.le aff. Civ. al fol. 35. e pagò C.mi 34.

(L. S.) B. Cantoni.

Antonio Martire.

Giuseppe Celotti fece la seguente croce +.

Giuseppe Feruglio scrissi il nome e cognome del Sig.r Giuseppe Celotti, e fui Testimonio.

Giuseppe Senuti q.m Michiele fui Testimonio.

Fran[illegible] Notaio in Udine.

Pianina & Celotti

$\overline{\text{\textsterling}\,1.10.7}$

N°: 3. 158 = 53.

Sentenza

Nella Causa tra l'Attore Girolamo Savorgnan del fu Giacomo unitamente al R. Fisco, ed il Reo Convenuto G. Batta Chiesa del fu Lorenzo non rispondente nel punto primo di rilascio di Beni feudali posti a Palazzolo, 2do di rilascio di altri Beni escorporati alli debitori di Livelli feudali 3o di rilascio di esazioni feudali, ed inoltre i frutti sopra i due primi Articoli dal giorno della Petizione 11 Luglio 1827 N° 24843. — Enrotulati gli atti nel giorno di ... di prima Istanza

Ha giudicato in primo Articolo essere tenuto il Reo impetito a rilasciare all'Attore Savorgnan dentro 14 giorni tutti li corpi di terreni, e Case descritti nell' Istromento 12 Agosto 1799 seguito col fu Giacomo Savorgnan sai N° 1 al N° 37 nelle rispettive quantità, ubicazioni, e confini, tutti nel luogo, e pertinenze di Palazzolo, coi frutti dal giorno 11 Luglio 1827 della prodotta petizione.

Ha giudicato in secondo Articolo essere tenuto il Reo Impetito a rilasciare all'Attore Savorgnan dentro 14 giorni gli altri Immobili fatti escorporare per il pagamento del Capitale di Stati Censuarie parimenti descritti nel sudetto Istromento 12 Agosto 1799 in quantità dati, e situazione, tutti nel luogo e pertinenze di Palazzolo, coi frutti dal giorno 11 Luglio 1827 della petizione.

Ha giudicato in terzo Articolo essere tenuto il Reo Impetito a rilasciare all'Attore Savorgnan dentro 14 giorni la esazione dell' annualità descritta nell' Istromento sudetto 12 Agosto 1799 a datare parimenti dal giorno 11 Luglio 1827 della petizione.

Condannato inoltre il Reo Impetito nelle spese moderate in
Z 8.1 = 90 da pagarsi pure dentro 14 giorni a pena doppia
della pres.te Sentenza.

Il Pres.te Paolo Providente

Monici

Dall'I. R. Trib. Civ. di I. Ist.za
Venezia 22 Maggio 1828.

Bozzoli

All'Avv.o Peracchini = Savorgnan

Li 13 diciotto Giugno 1828
Intimata la pres.te al Sig.r Perac=
chini Avv.o Girolamo Savorgnan con
motivi.

Guarro

Ud.o

Alleg.° J ~~N.° 2~~

Alleg.° J Pto N.° 2

N° 36158 = 33

Motivi di Giudicato

Sulla azione feudale, che Girolamo Savorgnan esperisce unitamente al R.° Fisco, non resta dubbio – Secondo la originaria Veneta Investitura 27. 8bre 1313 tutto il luogo di Palazzolo posto nella Patria del Friuli fu concesso in perpetuo a Girolamo Savorgnan, e ai suoi Eredi, e discendenti legittimi maschi in feudum rectum nobile et gentile, ac jure feudi nobilis, et gentilis, cum omnibus juribus actionibus pertinentiis jurisdictionibus possessionibus usibus et utilitatibus ad Locum predictum spectantibus. Una serie d'Investiture rinnovative de' successori lo raffermano – Le più antiche sono generali di tutti i Feudi della Famiglia Savorgnan – Ma le posteriori comprendono il luogo di Palazzolo nominatamente.

Che il Petente Savorgnan in fatto derivi dal primo Investito, lo indica l'Albero genealogico, e nella niuna difesa dell'Impetito il si tiene per vero – Egli ebbe anche l'Investitura – L'azione feudale non può contrastarsi.

E' certissimo poi che i Beni e le esazioni, che l'Impetito nel 1799 acquistò da Giacomo Savorgnan posti nel Circondario di Palazzolo sono di ragione feudale, perchè si concesse in feudo tutto il luogo di Palaz-

zolo con tutti li relativi diritti ed utilità - Non v'à nemmeno bisogno di ricorrere alle Venete Leggi per valersi della presunzione, essendo in origine qualificato per feudo tuttociò ch'è situato nel Circondario di Palazzolo - Dal tutto niuna parte si esclude = Nell'Istromento di Acquisto 1799 i Beni si veggono descritti Corpo per Corpo in qualità, e confini, e colle particolari denominazioni - Alcuni Beni erano già escorporati ai debitori di annui censi feudali per diritto di consolidazione Nello stesso Istromento se ne trova il dettaglio Anche le annue perpetue prestazioni Censuarie di generi, e di dinaro, che sussistevano, ed erano in corso vi stanno descritte coi nomi dei Livellarj Il fatto del possesso attuale dell'Impetito emerge dal Certificato del Censo, ed inoltre nella niuna di Lui difesa si tiene per vero.

Benchè il Contratto 1799 sia di enfiteusi, nulla dimeno ci ha luogo la rivendicazione - L'articolo sesto della legge Veneta 1586 proibisce, ed annulla la alienazione di qualunque nome, e qualità, per le quali i feudi fossero passati in estranei - Altre Leggi ripetono lo stesso divieto - L'enfiteusi si equipara alla vendita attesa il vincolo perpetuo, che viene imposto ai successori al feudo - In fatto poi ella è una alienazione della proprietà utile, in forza di cui il feudo passa in estranei

Il Trib: dovendo decidere sul diritto malgrado il silenzio della Parte Rea, a sentito di ammettere il Libello in tutti gli articoli, anche riguardo ai frutti chiesti nelli due Primi, i quali dal giorno in cui fu prodotto si devono per Legge.

Venezia 22. Maggio 1828

Concordat

Bozoli

Col.

21

Al N. 16924.
40.

A Leon Luzzati fu ... di Udine

DECRETO

Ad evasione definitiva della istanza 22 Giugno 1840 N. 8588 di Antonio Tami amministratore della Massa concursuale dei creditori dell' oberato, ora defunto, Co. Giacomo Savorgnan per vendita all'Asta giudiziale delle realità stabili, ed esazioni di ragione della Massa non controverse, e descritte nel prospetto allegato *D;* facendosi luogo all' istanza, vengono pei beni, ed esazioni esistenti in questa giurisdizione fissati il primo, e secondo incanto nei giorni 17 e 29 prossimo venturo Aprile alle ore 10 antimeridiane, che avranno luogo innanzi una Giudiziale Commissione nella Sala delle Aule verbali di questo i. r. Tribunale; e per que' beni, ed esazioni esistenti nelle giurisdizioni delle i.i. r.r. Preture di Gemona, Spilimbergo, Tarcento, San Daniele, Tolmezzo, San Vito, Codroipo, e Cividale il primo e secondo incanto avranno luogo nei locali della residenza pretoriale rispettiva, a Gemona nei giorni 26 Febbrajo e 17 Marzo, a Spilimbergo nel 20 Marzo e 24 Aprile, a Tarcento nel 13 Febbrajo e 6 Marzo, a S. Daniele nel 24 Febbrajo e 17 Marzo, a Tolmezzo nel 15 e 22 Febbrajo, a S. Vito nel 1 e 15 Marzo, a Codroipo nel 3 e 17 Marzo, ed a Cividale nel 27 Febbrajo e 6 Marzo 1841; quali incanti e delibere rispettive vengono regolati dalle condizioni, che restano ostensibili in quest' Ufficio di Spedizione, e contenute nell' Editto da pubblicarsi come di metodo.

Di tutto ciò a sensi del §. 139 del Giudiziario Regolamento si rendono intesi tutti li creditori del concorso suddetto, e per le rappresentanze poi delle eredità giacenti dei creditori defunti, e pei creditori d'ignota dimora, ed abitanti in estero Stato, si ritiene Giuseppe Beltrame del fu Leonardo in curatore alla eredità giacente di Giovanna Pravisan; Francesco Pravisan di Antonio curatore all'eredità giacente della fu Teresa Pravisan del fu Domenico vedova Gobbo; Gio. Battista Stel in curatore all'eredità giacente di Rocco Dotto del fu Giacomo; Gio. Antonio Molteno curatore dell'eredità giacente di Giuseppe Maria Molteno; l'Avvocato Dott. Pietro Brodmann di Udine curatore di Giacomo Ottitoni; l'Avvocato Dott. Pietro Campiutti di Udine curatore di Antonia ed Angela Nascimbeni del fu Pietro; l'Avvocato Dott. Giuseppe Presani di Udine curatore del Nobile Giuseppe Gradenigo del fu Marco; l'Avvocato Giovanni Astori curatore di Sebastiano Giulio Giustinian q. altro Sebastiano Giulio, tutti creditori d'ignota esistenza; e ritenuti inoltre l'Avvocato Dott. Girolamo Tinti di Udine curatore del Marchese Girolamo Canonici del fu Alessandro; l'Avvocato Dott. Stefano Businelli di Udine curatore di Alessandro Canonici del vivente Marchese Girolamo, e delli Coo. Filippo e Virginia Camerata del fu Pacifico di Ancona, e di Filippo, Mario e Girolamo Coo. Nani-Mocenigo del fu Agostino di Ferrara; l'Avvocato Dott. Bernardo Cancianini pure di Udine curatore di Antonio Camerata di Mazzoleriis presso Ancona o di lui successori; in fine l'Avvocato Dott. Gio. Battista Billiani di Udine curatore del Marchese Ignazio Alessandro del fu Paolo Girolamo Pallavicini di Genova; avvertiti tutti i suddetti creditori abitanti in estero Stato, che verranno rappresentati dal curatore loro destinato sino a che abbiano deputato o fatto conoscere al Tribunale idoneo procuratore munito di legale, e speciale mandato.

Locchè s'intimi a tutti gl' interessati creditori, o loro procuratori, curatori, nonchè all' amministratore del concorso Antonio Tami istante, ai delegati Co. Giuseppe Rota di San Vito, Giuseppe Savia, e Chiara Adelardis del Bon di Udine, ed al curatore del concorso Avvocato Dott. Perosa di Udine, emesse

le occorribili requisitoriali, e quanto agli esteri Giudizj colle avvertenze della Notificazione 8 Luglio 1833, e consulta all' Eccelso i. r. Tribunale di Appello; e pubblicato l' Editto corrispondente nei soliti luoghi in questa Comune, ed in ciascun capoluogo distrettuale della Provincia, requisite opportunemente le Preture tutte della Provincia stessa, ed inserito pure per tre volte consecutive a cura di questo Ufficio di Spedizione nelle privilegiate Gazzette di Venezia, e Milano, ed a spese del concorso.

Il Presidente
M. CARL.

Dall' i. r. Tribunale Provinciale di Udine
31 *Dicembre* 1840.
GIO. SOFFIETTI.

Li 20. Gennajo 1841.
intimato al Sig.r Gio. Luzzatti
Gio. Luzzatti

Al N. 2466-41 All'avv. dr Perosa curatore ad lites
Udine

DECRETO.

Non potendo avere effetto la Convocazione dei Creditori del Concorso dell' oberato ora defunto Co. Giacomo Savorgnan, tenutasi il 10 Dicembre 1842 in ordine al Decreto 28 Giugno detto anno al N. 2466, perchè, come dalle riferte Cursoriali, e responsive pervenute consta, non essere stato a tutti i Creditori del Concorso regolarmente intimato il Decreto di citazione, viene fissata pel giorno 29 Luglio 1843 altra Sessione, che sarà tenuta nell' Aula di quest' I. R. Tribunale alle ore 10 antimeridiane avanti una Commissione Giudiziale, 1.° per trattare e deliberare sugli oggetti contemplati dal Decreto 28 Giugno 1842 succitato, cioè sulle pratiche prescritte dalli §.§. 140 e 141 del Giudiziario Regolamento riguardo alla vendita della sostanza del Concorso non controversa, essendo li primi due incanti rimasti senza effetto per mancanza di oblatori: 2.° per deliberare sulla nomina di un nuovo Amministratore, o conferma dell' attuale: 3.° per prendere comunicazione, e deliberare sul preliminare di transazione conchiuso il 10 Ottobre 1842 prodotto dal Curatore del Concorso coll' istanza N. 1183, fra il Conte Giuseppe Savorgnan qual cessionario del Conte Girolamo Savorgnan di lui padre, e qual rappresentante i proprj fratelli Coo. Giacomo e Giovanni Savorgnan, e li rappresentanti del Concorso Savorgnan, a definizione della lite pendente innanzi l' I. R. Tribunale Civile di I. Istanza in Venezia promossa colla Petizione 28 Maggio 1831 N. 19656 dal Co. Girolamo Savorgnan coll' I. R. Fisco contro la Massa Concorsuale stessa, in punto di rivendicazione di beni, ed esazioni, salvo sempre l' approvazione del R. Fisco, e della Massa Concorsuale.

Vengono quindi col presente Decreto citati di nuovo tutti i Creditori del Concorso Savorgnan suddetto, i Curatori già nominati dei Creditori assunti, il Curatore ad lites, l' Amministratore, i Delegati del Concorso a comparire alla Sessione suddetta, con avvertenza che i comparsi dovranno in forma legale giustificarne le proprie rappresentanze, e che i non comparsi si riterranno per aderenti al voto degli intervenuti riguardo ai due primi punti.

Locchè si intimi a tutti i Creditori del Concorso sotto indicati, ai Curatori, all' I. R. Fisco mediante l' Avvocato Dott. Missana, al Curatore ad lites Avvocato Dott. Perosa, all' Amministratore Antonio Tami, ed ai Delegati del Concorso Co. Giuseppe Rota, Giuseppe Savio, e Chiara Adelardis vedova del Bon domiciliati in Udine, emesse pelle corrispondenti intimazioni le opportune Requisitorie.

Il Presidente
M. CARL.

Dall' I. R. Tribunale Provinciale
Udine 17 Marzo 1843.
G. F. MUNARI.

28 ap[illegible]
[illegible]

Pesofa

Convocaz. della Massa
Savignan pel 19. luglio 1848

SOLDI

N.o 1

Addì 26. Giugno 1799 Udine

Pervenuto per la Morte del Nob: Sig. Co. Carlo fu Co. Giacomo Savorgnan nel Nob: Sig. Co. Giacomo fu Co. Ottone pur Savorgnan lo stabile di Cussignacco descritto nel Rotolo di consegna fatto dal Sig. Nicoletto Fluminiani perito nelli SS.ri Antonio, e Bernardino fratelli Basini di questa Città; ed avendo convenuto esso Nob: Sig. Co. Giacomo di darlo in affitto per il periodo d'anni venticinque prossimi venturi al Sig. Antonio Rotti; vista però che essa parti stabilito il presente Contratto, con gli infrascritti patti, e condizioni.

Primo Dà, e concede esso Co. Giacomo in semplice affitto per il tempo di sopra indicato al detto Sig. Rotti lo stabile stesso di Cussignacco in esso come sopra pervenuto per il quale in quanto agli affitti semplici s'obbliga il nominato Sig. Rotti di corrisponderli l'annuo affitto di Lire diciotto per campo indistintamente, tanto di quelli arativi nudi, che arativi lavorati, e piantati, come prativi, e paludivi, per la qual quantità di campi da rilevarsi indistintamente dovrà il Sig. Rotti pagare il fissato prezzo di Lire diciotto al Campo all'anno in rate quattro, che si verificheranno nelli Mesi di Marzo, Giugno, Settembre, e Decembre di cadaun'anno senza alcuna detrazione, o diminuzione per qualunque escogitabile caso, o pretesto, eccettuata l'evizione de Beni, o l'inesigibilità di qualche partita enfiteutica, o censuale, perchè ciò non proceda dal fatto di esso Sig. Rotti, nel qual caso dovrà esso rimanere a suo carico.

2do Per quello poi riguarda li generi d'ogni sorte derivanti da ragioni enfiteutiche, o censuali dovrà il Sig. Rotti, ed egli s'impegna, ed obbliga di pagare il formento, fava, fagioli a Lire diciotto lo Staio, e tutte le altre qualità indistintamente a Lire undeci per ciascuna, e li contadi di qualunque genere appartenenti a questa ragione, o stabile dovrà corrispondersi ad esso Co. Giacomo con il ragguaglio del ottantacinque per cento sul piede dimostrato dal Rotolo Fluminiani, ossia Basini.

3zo Tutti li prodotti delle Beni, ed ragioni antedette dovranno per conseguenza rimanere a beneficio, comodo, ed incomodo per qualunque escogitabile caso del sudetto Conduttore Sig. Rotti, e così pure tutti li Pesi, ed ogni altra Regalia, che

ne esce

resta pienamente ad esso renonciata.

4.to Per esigere la consueta indicibilità, ricevuta della stabile indicata restà pro=
ceduto il C.ce Conte Sig.r Giosto Antonio Bosco, ed intanto che viene questo ese=
guita, resta fra' esse parti convenuto, che il Sig.r Rotti abbia a pagare l'affitto in
conformità dell'affittanza del Sig.r Cassini, e nei tempi, e nei modi in essa individuan=
ti, dovendo peraltro incominciare il trimestrale pagamento dopo verificato il di lui
possesso, per ottenere il quale praticherà immediatamente esso Co. Giacomo li
convenienti atti, e ricorsi, affinchè li SS.ri Cassini abbiano a dimettere l'ingeren=
za della stabile stessa.

5.to Riconoscendosi dalla misurazione da praticarsi nell'alterazione tanto in aumen=
to, quanto in decremento sopra l'importo dell'affittanza Cassini, dovrà la parte
che fosse in discapito essere prontamente risarcita dall'altra a tenore del
presente contratto, onde il tutto proceda a norma dello stesso.

6.to Dovrà essere preso contemporaneamente alla misura antedetta lo stato
e grado delli terreni di consegnarsi, o consegnati, onde al terminare
dell'affittanza se abbia ad essere praticato il riscontro per li corrispon=
denti compensi, ben intesi che li Miglioramenti di Campagna abbia=
no ad essere valutati per una metà ad uso colonico, e per l'al=
tra a ragguaglio [illegible]

7.mo

7mo.

In quanto alle Fabbriche Coloniche saranno consegnate, e stimate come s'attrovano al presente, perchè al terminar dell'affittanza verrà fatta la restima onde reciprocamente ne sieno rimborsati li peggioramenti e miglioramenti e in ciò pars reficienda, reficiatur: ne potrano mai esser fatte fabbriche nuove, o accresciute le vecchie senza una espressa licenza del Co: Giacomo.

8vo. Sarà tenuto il d.o Sig.r Zotti ad acquistare all'istesso prezzo, che il Nobile Sig.r Co: Giacomo sarà per ricevere dalli Sig.ri Fratelli Pasini gli istromenti rurali, ed animali bovini e così pure li crediti Colonici, che si verificassero sopra lo stabile stesso, facendone di ogni cosa il pagamento contemporaneamente alla consegna degli effetti, e crediti antedetti senza alcuna responsabilità del detto Co: Giacomo e con l'unica condizione di dover al sciogliersi della presente affittanza ricever indietro dal detto Sig.r Zotti, e dal corpo de suoi crediti colonici a scielta d'esso Nob: Sig.r Co: Giacomo la quantità corrispondente a quella ricevuta dal Zotti come sopra, ed agli istessi patti, modi e condizioni.

9no Sarà quindi in libertà del Predetto Sig.r Zotti di escomiar Licenziar, cambiar affittuali, e far ogni e qualunque alterazione che credesse più vantaggiosa al suo interesse per il corso della presente affittanza, dovendo per altro al terminar della medesima restituire li fondi nel modo che li furono consegnati, salvo il riscontro, e pagamento de miglioramenti e peggioramenti, che potessero venir praticati.

10: Per conto di anticipazione degli affitti da corrispondersi per lo stabile stesso dovrà il Sig.r Zotti esborsare al firmar della presente lire ventiquattromilla de piccoli veneti, per le quali il Nobile Sig.r Co: Giacomo dovrà pagare il supporto nella ragione del sei per cento sino al momento, che il detto Sig.r Zotti verificherà il posesso dello stesso, e verificato il medesimo sarà ristretto il supporto

anticipato alla misura del due per cento all'anno, dovendo per altro trattenersi in conto di capitale lire mille ogni anno e così diminuire a proporzione d'anno in anno il relativo importo fino al corrispondente pareggio.

11.° Sarà sempre in libertà il Co: Giacomo di poter alienare lo stabile predetto, salvo per altro di rimborsare il Sig.r Zotti di quella summa, che rimanesse a suo credito per conto di anticipazioni e relativi importi, e così pure d'ogni spesa per miglioramenti praticati, e da rilevarsi come sopra oltre ad un regalo di ducati mille da lire sei soldi quattro l'uno, che procederanno tanto in rimunerazione degli incomodi sofferti per la presente affittanza, che per ogni altro dispendio.

Tanto resta respettivamente convenuto, e stabilito sotto reciproca obbligazione de' proprij beni nella più ampla, e solene forma in fede.

Giacomo Savorgnan affermo q.to sopra

Antonio Zotti affermo q.to sopra

Addì 20. settembre 1799. Udine

Riservati in virtù dell'accordo undeci settembre corrente seguito colli Nob. fratelli Cassini in disposizione del Nob. Sig. Co. Giacomo Savorgnan li frutti dello stabile di Caporiacco da percepirsi nella prossima annata 1800 in poi, e dovendo però in ordine alla promessa affittanza 26. Giugno p.p. percepire le rendite dello stesso nel corrente anno 1800 il Sig. Antonio Zotti; resta quindi fra esse parti convenuto, che il trimestrale pagamento delle ratte da corrispondersi in ordine all'affittanza predetta abbiano a cominciare entro il prossimo venturo mese di marzo, proseguendo poi in Giugno, Settembre e Decembre di cadaun anno per tutto il corso della sopradetta

SOLDI 1

affittanza per l'importo convenuto nella medesima, e con li patti, modi, e condizioni in essa indicate, essendo oggi di comune volontà delle suddette parti in vece del Nob: Conte Sig.r Antonio Bruno con la stessa affittanza eletto, e costituito il Sig.r Vincenzo Moro, tanto per la [illegible] di lavori, che per la [illegible] dello Stato, e grado di [illegible], e fabbriche ad esso annesse, eccettuati per altro li beni di Nogaredo di Prato Caricati in affittanza alli Sig.ri fratelli Casia in fede co.

Giacomo Savorgnan affermo.

Antonio Zotti affermo.

Udine 22. febbraro 1808.

Albaro [illegible] Cancelliere del Giudice di Pace [illegible].

Alberi Cat.lo

N.o 2.

R. I. SOLDI 5

Mercordì 21. Agosto 1799. Udine

Il Sig.r Antonio Motti notifica a carico del Nob. Sig.r Co. Giacomo q.m Co. Ettore Savorgnan la Scrittura d'affittanza dello stabbile di Cargnacco, datata 26. Giugno p.p.to con tutti li patti, modi, e condizioni apparenti della scrittura medesima, alla quale &c.

Tratta dal Libro Notifiche N.o 30 – c. 57. esistente in questo Pubblico Archivio delle Notifiche in fede

Francesco Rinaldi Nod.o M.o V.e Arch.ta

(ad Y-563-8vo

Specie di fatto

Il Vescovo di Sebenico Co: Girolamo Savorgnan istituì un moltiplico, o cumulo nel banco di San Giorgio di Genova, e nel suo Testamento ordinò, che quando fosse giunto a 2000 Luoghi, ne avesse il seniore della linea di suo fratello Marco Antonio 1800. parte per suo ~~suo~~ proprio vantaggio, parte per opere pie, e per la massima parte, onde investirne il danaro in Beni ne' Paesi Veneti sotto stretto fedecommesso mascolile. Gli altri 200 dovevano restare in Banco per un novello moltiplico.

Il seniore Co: Carlo Bernardo Savorgnan fece nel 22. gennaro 1792. in atti di Tommaso Stella Nodaro in Udine procura al suo Nipote Giacomo Savorgnan (verso cui era chiamato nel fedecommesso), e diede gli con essa facoltà di sostituire altri procuratori, e di fare tutti li passi occorrenti, onde il Cumulo di Genova, in seguito al Testamento del Vescovo, disgiungesse diviso il moltiplico con i luoghi, che allora si trovassero nel Banco (che erano 1387 circa), e despensasse nella Colonna del Vescovo medesimo esso Co: Carlo Bernardo. Nella stessa Procura pure diede a Giacomo il potere di obbligare ad altri quei Luoghi.

+ Allora Giacomo con ~~[illegible]~~ Procura 11 Gennaro 1794. in atti del Nodajo in Venezia Bortolo Mainoli ~~a detta Procura~~ sostituì Giulio Savorgnan in mandatario del Co: Carlo Bernardo.

Ciò fatto Carlo Bernardo e Giacomo produssero al Senato una supplica all'effetto di cui sopra.

Giulio Savorgnan, che ne riseppe, ha cercato di fare opposizione; ma poi ha rinunciato, riconoscendo in Carlo ~~[illegible]~~ ~~e altro Giacomo~~ Bernardo il Seniore.

~~Ed ora sopraggiunse [illegible]~~

Allora +

Dopo di che con decreto

~~E con decreto~~ 10. Febbrajo 1795. il Senato di Genova annuì, e le Magistrature competenti riconobbero Carlo Bernardo, ed inserissero il di lui nome ne' Registri del Banco in luogo di quello del Vescovo.

Non appena era trascorso un mese, che esso Carlo Bernardo ~~e altri 24~~ con Procura in atti del Notajo in Udine Graziano Pauton 24. Marzo 1795, ~~esso Carlo Bernardo~~ diede facoltà a Giacomo anche di girare, di cedere, di vendere i luoghi del Banco, e di sostituire

Giulio, quale Procuratore già sostituito di Giacomo, prese con Instrumento 30. Marzo 1795. in atti del Notaro Agostino Berlasa di Genova a mutuo ad interesse dagli Illustrissimi Fratelli Rainiero, e Paolo Girolamo Pallavicini di quella Città la somma di £ 200,000.- moneta corrente in Genova fuori banco col debito di restituirle entro anni tre anche in rate, e di pagare l'annuo interesse del 4 per % e loro obbligò i luoghi del Banco, dando ad essi facoltà in caso di mora così di interessi come di Capitale di descrivere in proprio nome tanti di essi luoghi, quanti occorressero al loro pagamento, senza interpello, e notizia del Debitore:

Poi Giulio con inscrizione di quello stesso dì nel Banco obbligò ai Pallavicini luoghi 1248. 86.11.

Dopo di ciò Giacomo Savorgnan con Procura 30. Aprile 1795 in atti del Notajo Bortolo Michieli di Venezia, facendo per sè, e quale Procuratore di Carlo, elesse l'Avvocato Carlo Cambiasio di Genova in Procuratore, onde potesse girare e descrivere tre quinti di luoghi di Carlo Bernardo ad esso Giacomo, e due quinti a Giulio

E con altra Procura 5. Maggio 1795 in atti dello stesso Michieli esso Giacomo sostituì suo Procuratore il suddetto Avvocato Cambiasio onde girasse a Giulio i Luoghi del Banco, che a Giacomo stesso venissero descritti.

Quindi nel 29 Maggio, e 14 Agosto 1795 si fecero li trasporti da Carlo Bernardo a Giacomo per tre quinti, e per due a Giulio

Giulio; poi riunironsi in Giulio anche i n. quind., salvo sempre il Pegno verso Pallavicini.

Così Giulio trovossi inscritto ne' Luoghi 1339.79.15.6 del corpo dei L. 1340.86.11. di carlo Bernardo Savorgnan Erede del Senatore, essendo che gli altri vennero applicati alla Cassa Camerale del Banco.

Giulio obbligò poi con Instrumento di mutuo ad interesse 23. 8bre 1796 in atti del Nodaro stesso Bertasca al N.U. Mari Luoghi 90.93.4.6, abilitandolo a pagarsi su d'essi in caso di mora degl'interessi o della restituzione del Capitale stipulata a tre anni; e fu nel Banco inscritto quel pegno.

Poi con instromento 10. 7mbre 1797 in atti del Veneto Notajo Bordin Michieli Giulio Savorgnan obbligò tutti i Luoghi all'Avv. Cambiaso, salvi li Pegni Pallavicini e Mari; e cessione ei fece dello stesso Cambiaso, quale suo Procuratore, l'annuo interesse ai Pallavicini a tutto la prima rata semestrale 1799. co' redditi del Banco.

Morì frattanto col finire del 1798 Carlo Bernardo Savorgnan, lasciando Erede Giacomo Savorgnan suo Nipote; il Banco di S. Giorgio di Genova fu involto nelle vicende politiche; ed un Decreto 4 Luglio 1805. dell'Imperator de' Francesi, ai quali era unito il Genovesato, prese alcune disposizioni in favore del Banco di S. Giorgio, all'ombra delle quali vennero insinuati e liquidati nel 9. 7bre 1806. Luoghi 1339.79.15.6. a credito di Giulio Savorgnan coi proventi del 1799 in poi, e colli pegni su indicati.

Frattanto i Pallavicini, ch'erano al digiuno di Capitale, e d'interessi, aveano notificato in Venezia nel 30 8bre 1800 il loro Instromento 30 Marzo 1795, attesocchè contenea un'ipoteca generale sopra i Beni di Carlo Bernardo Savorgnan situati ne' Paesi Veneti.

Ind.

Indi hanno chiamato dinanzi il R.° Tribunale Civile di Prima Istanza in Venezia Giacomo Savorgnan Erede di detto Carlo Bernardo, ed ottenuta una Sentenza 21. Aprile 1806, che lo condannò ad affrancare il Capitale di Lire 20000.— moneta di Genova corrente fuori di Banco, £ 37000.— in moneta, come sopra, d'interessi a tutto 6. Febbraro 1803, oltre li successivi nella ragione del 4 per %. fino all'affrancazione.

Per esecuzione di tale Sentenza i Pallavicini notificarono in Friuli nel 13. Gennaro 1807 il credito giudicato, e dimandarono ed ebbero dal Tribunale di Udine, colle Istanze 18. e 21. Marzo, e 13 Giugno 1807. pignorazioni sopra li debitori ed i contribuenti a Giacomo Savorgnan.

Stretto egli così dagli atti esecutivi aprì con Istanza 10. Ottobre 1807. e co' relativi Editti il concorso de' Creditori sopra la sua facoltà dinanzi la R. Corte di Giustizia in Udine.

Allora il Sig. Paolo Girolamo Pallavicini, anche qual Erede del suo fratello Raimondo, insinuossi con Petizione 10. Aprile 1808 onde fosse dichiarato liquido e pagato il di lui credito capitale di Italiane £ 167524.88, quello degl'interessi di £ 31096.11. fino il 6 Febbraro 1803, l'altro di £ 34054.76 per altri interessi dal 7. Febbrajo 1803, fino 6. Aprile 1808, e quelli dei decorribili in pendenza del concorso, e varie altre partite di spese: e la Corte con Sentenza 15. Febbrajo 1809. liquidò i crediti come avea il Pallavicini dimandato, rimettendo, quanto al pagamento, alla futura Classificatoria.

Però sono esse state approvate dal Decreto Imperiale 20 Febbrajo 1810 le liquidazioni del Banco di Genova, e quindi quella di Giulio Savorgnan, il Pallavicini l'inscrisse nel suo capitale nel 4. Giugno 1810 nel Gran Libro del debito di Francia, ~~[illegible]~~ nel disporre, e conseguì ~~[illegible]~~ pagamenti.

Frattanto nacque la Classificatoria dell' I. R. Tribunale di Udine del dì 20 Giugno 1820, e venne assegnato al Pallavicini il luogo

37. nella seconda Classe, ossia degl'ipotecarj, per li crediti da lui addimandati.

Ma la Massa de' Creditori ottenne le cessioni 4. Giugno 1810 in Genova, e quindi con Petizione 6. Marzo 1823 N.° 4728, chiamollo a render conto dinanzi all'I. R. Tribunale di Udine a renderle conto dei Luoghi 1248. 66. 11. del Banco di S. Giorgio, ed egli si oppose.

In vano però, poichè due giudizj l'uno dell'I. R. Tribunale di Udine, 10. Luglio 1829 ... l'altro dell'appello ... 6. Luglio 183.. ... lo obligarono.

È però da osservarsi, che nella prima Sentenza ritenuta dall'altra sonovi queste finali parole, ferme poi le dichiarazioni della parte attrice in Replica 30 ottobre 1824 N.° 4810. rispetto alla proprietà e trasporto di detti Luoghi a favore del R. C. Pallavicini —

Veramente nella Replica la Massa non emise un'aggiudicazione, [con alcun] nè la ... fece poichè che la proprietà de' Luoghi 1248. 66. 11. fosse rimasta sempre in Carlo Bernardo Savorgnan, e quindi nel fu ... Giacomo.

E riguardo in que' giri fatti nel Banco a spoglio di Carlo Bernardo ed a favore prima di Giacomo, e Giulio e poi di Giulio solo arbitrj e usurpi, ~~attesochè f~~

~~Riguardo che erano ... come si legge nella ... del Banco sopra convegni, questi non ci diedero mai sola mente ... le Procure di sopra riferite:~~

~~Sono sparsi qua e là nella Replica, non però ... negarsi che sensi simili a quelli riportati dalla Sentenza 1829.~~

~~Il Pallavicini con Istanza 6. Ottobre 1830 N.° 8447 produsse il suo Reso-Conto al Tribunale di Udine~~ in cui segnò debitore Carlo Bernardo Savorgnan ~~da 7 Aprile 1795~~ a 6. Aprile 1810 di Lire di Genova fuori Banco 121266. 13. di frutti, facendo creditore per £ 64571. 7 e si riservò pegli interessi ulteriori.

Nè le parve, che il citarsi nelle Partite del Banco genericamente Convegni ~~attesochè ... ci si citassero genericamente~~ bastasse, attesochè della non ~~ed in appoggio de' Convegni, dei quali non~~ si potè mai rinvenire alcuna traccia specifica.

~~Sono sparsi qua e là nella Replica non ... negarsi de' sensi simili a quelli riportati dalla Sentenza 1829~~

Nè' motivi poi ~~D'altronde ne' motivi~~ della Sentenza 1829 leggesi che il Petito non contiene un'azione vindicatoria di proprietà de' Luoghi, cui non si mira, e che solo pretende il reso conto, onde il R. C. non abbia ad ottenere un doppio pagamento, rispetto le somme, che avesse incassate il Pallavicini in Genova.

Bisogna dunque ritenere, che ~~comunque~~ li ~~... ne ritenere ... rimasti ... senza della ...~~ due conformi giudizj siano di purissimo Reso-conto

Di fatti il Pallavicini produsselo con Istanza 6. Ottobre 1830 N.° 8447 all'Imperiale R. Tribunale di Udine, segnandovi debitore Carlo Bernardo Savorgnan da 7. Aprile 1795 a 6 Aprile 1810

4. La Massa allora analizzò quel Rescritto, e con Petizione 22. aprile 1831 N.º 3343 produsse all' I. R. Tribunale i suoi Rilievi.

Ne giovò al Pallavicini il proporre coll' Istanza 24 giugno 1831 N.º 5506 la Declinatoria, affinchè la Massa seguisse il foro personale del Reocvente, cioè quello di Genova.

Laonde ne un Decreto 14 Febbraro 1832 N.º 5600 del Tribunale di Udine ritenuto a conto del reclamo dell' Appellatorio 4 agosto 1832 N.º 8423 ha respinta l' Istanza.

Allora il Marchese Pallavicini chiamò con Citazione per Editto 2 Gennajo 1825 li Creditori della Massa Savorgnan del Friuli e gli Eredi del Co. Giulio Savorgnan dinanzi l' Eccell.mo Senato di Genova, onde fosse deciso (1) aver esso Marchese un diritto d' imputare nel suo Credito d' interessi dipendenti dall' Instromento 30 Marzo 1795 l' annualità delle rendite nelle quali furono convertiti i luoghi di S. Giorgio, (2) dover egli essere a salvo dalle molestie dei Creditori di Giacomo Savorgnan, e doversi imporre perpetuo silenzio agli stessi.

Il Senato elesse dei curatori agli impetiti assenti, e nel 1834 decretò la sua competenza, rigettando le Istanze declinatorie dei con. dei curatori della Massa, e degli Eredi.

Quali fossero poi li rilievi fatti dalla Massa medesima nel foro di Udine risulta dalla succitata Petizione 22. aprile 1831, cui il Pallavicini diede nel 24. 7mbre 1833 la Risposta N.º 10570 di 25 fogli con 54. allegati.

E fu occasione la Replica ossia rilievi ulteriori della Massa 20. Xbre 1834 N.º 11119, cui tenne dietro la Duplica ossia schiarimenti finali del Pallavicini 7 Luglio 1836 N.º 6914 di quarantacinque grandi fogli con altri allegati dal N.º 55. al N.º 77.

Mori

1. Ma nel frattempo l'Avvocato Cortis Curatore della Massa, si fecero le eccezioni giudiziali degli allegati alla Duplica, e restano a farsi dalla Massa, se vogliate, la Condizionale, la quale però cagionerebbe la Condizione finale del Pallavicini, e ritarderebbe il Giudizio di liquidità sul Reso-Conto.

Dopo il quale giudizio resterebbe alla Massa d'istituire azione nel foro di Udine, onde il Marchese Pallavicini versasse l'importare liquidato delle sue esazioni nella Massa: salvo a lui il pagamento fermatogli col punto 37. Classe II. della Classificatoria 1820.

E quella versazione andrebbe distribuita, come ogni altro reddito della Massa, nel pagamento dell'~~annua~~ ~~rata~~ annualità de' Creditori, secondo la graduazione stabilita dalla suddetta Classificatoria.

Tal era il disegno del Curatore della Massa in Udine, ma il Pallavicini colla Citazione 5 Gennajo 1833 in Genova predispose di sottrarsi ad ogni esborso.

Di fatti se ottenga dall'Eccelso Senato Genovese, quando giudicherà il merito, di poter ~~rispetto~~ imputar lo speso ne' suoi interessi, e che la Massa debba riceverne, chi ve la potrà mai più obbligare.?

Allora a essa resterà di chiedere al Tribunale di Udine che quanto raccolse il Pallavicini dal 1810 in poi e dopo liquidazione ~~del Giudizio~~ ~~di Udine~~ sul reso conto, poi vada a diffalco dall'avere aggiudicatogli col punto 37. della Classificatoria ~~d'imputare~~.

~~Ed egli già~~ ~~dichiarò più volte~~ + ~~l'avuto ne' suoi crediti, e lo rigettò nella Duplica, o schiarimenti finali:~~

~~Ma egli parlò dell'avuto secondo il suo reso~~ conto, e questo invece è da depurarsi dal Giudizio.

In tale stato di cose il Sig.r de Ferrari con lettera 31. Dicembre 1836 prevenne il Sig.r Tomi amministratore della Massa, che dopo il giudizio di competenza del Senato di Genova restavano due soli partiti; o di mostrare che i Luoghi 1248.86.11. erano di proprietà di Giacomo Savorgnan, e quindi alla Massa de' suoi Creditori.

+ Ed egli già dichiarò ~~negli~~ ~~atti di~~ più volte negli atti di Udine di essere pronto ad imputare l'avuto in Genova ne' suoi crediti, e d'esserlo persino ne schiarimenti finali; ma vorrebbelo secondo il suo reso conto; laddove la massa ~~dunque esige~~ deve imputarsi secondo il Giudizio liquidatorio del Trib.le di Udine

/ Creditori, quando il Pallavicini se li appropriò in luglio
1810; o di mostrare, che i modi dell'appropriazione
furono umili, clandestini, a vile prezzo.

Il Sig.r Sani meglio non può fare in Risposta, che mandar
al Sig.r avvocato ~~Quintavalle~~ la presente specie di fatto.

quegli ~~Questi~~ colla di lei scorta può rilevare sulla faccia del luogo
le cose tanto nell'uno, come nell'altro rapporto.

La prova della proprietà ~~[illegible]~~ dopo le Procure,
ed i giri 1792. 1794. 1795. 1796, che riferironsi,
non poi mai sottoscritti, nè ~~[illegible]~~ fu mai formalmente pretesa dalle Massa,
o giudicata dal Tribunale.

Li soli motivi del Giudizio 1829, da mandarsi al Sig.r de Ferrari,
dimostranlo.

Quanto ai modi clandestini, ed ai prezzi vili, il Sig.r Sani
può indirizzargli la Scrittura di Ribuoi, e di ulteriori.

Si raccoglie tutto quello, che già potea sapersi:

Il Sr. de Ferrari, che è sulla faccia del luogo, può raccogliere
ancora migliori lumi —

Per Sensa

n.° 1. Specie fatti da far copiar

. 2. Petizione, copia sentenza di Alieri già copiata 1831

. 3. Scritture di Alieri ed opinioni in minuta del fu Sig.r Orti essendo nella Parrocchia presso il Sig.r Pensa l'originale

. 4. Motivi 1829. del Tribunale di Udine pure già copiati

1837. 23. magg.°

Le premesse Carte furono quest'oggi innoltrate con Lett.a le medesime al Sig.r Avvocato Paganini, Proc.re Colleg.° a Sensa

REGNO D'ITALIA 75. CEN.

In contrato da me sottoscritto Notajo della Causa in Ordine al Decreto dell'
Ecc.mo Giudice Delegato 13. 9bre decorso il pnte Processo della Dita
Odorico, e Fratti Simonetti in Causa col Sig.r Giacomo Savorgnan anche
in qualità di Assuntor della Lite del q.m Sig.r Carlo Savorgnan di lui
Zio dall'altra incontrag.ne primo Frutre 1798. a Carte cento sino a tutto
l'restante Processo che ammonta a Carte Sento trecento undeci colla
scorta delle mie filze, e Registri, ho ritrovato che il presente Pro-
cesso contiene tutti gli Atti ed Allegati prodotti hinc inde in Causa
dalle Parti sudette in fede

Giacomo Baldoni Notajo di Udine
Li 18. Decembre 1806.

La premessa fede d'incontraz.e da un Processo C.e 311. inscritto
al di fuori Per la Dita Sig.ri Odorico e Fratelli Simonetti C.a il Nob.
Sig. Co. Giacomo Savorgnan passato in g.to Arch.o di q.ta Reg.a Corte
con Sentenza della stessa d.a Corte 4 Feb.o 1812. protocolata
col N.o 4744; e stesse di mio

Gio. Lorio Cons.e all'Arch.o sud.o di
Ud.e 24. Marzo 1812.

Carte — L — :75
Copia — " — :61
L 1:30